

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	70
DIFESA (IV)	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	82
FINANZE (VI)	»	127
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	163
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	169
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	175
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	176

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	185
AFFARI SOCIALI (XII)	»	186
AGRICOLTURA (XIII)	»	194
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	213
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	214

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Disposizioni in materia di conflitti di interessi (T.U. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere con condizioni e osservazione</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
(T.U. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone).

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione* – *Parere con condizioni e osservazione*).

Aniello FORMISANO, *presidente*, comunica che entra a far parte del Comitato per la legislazione il deputato Giovanni Monchiero, nominato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del Regolamento, in sostituzione del deputato Renato Balduzzi, dimissionario, come già annunciato in Aula il 1° ottobre 2014. A nome del Comitato, formula al collega Monchiero i migliori auguri di buon lavoro.

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, soffermandosi, fra l'altro, sull'op-

portunità di chiarire meglio la fattispecie di cui all'articolo 5, comma 3, relativa alle attività imprenditoriali esercitate da enti non a scopo di lucro, di indicare i principi e i criteri direttivi per la delegazione legislativa e di provvedere all'abrogazione espressa delle norme sostituite, richiamando anche elementi normativi che fissano, in termini generali, tali principi.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi, adottato dalla I Commissione come testo base nella seduta del 2 ottobre 2014, e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca, all'articolo 4, una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e per la definizione dei compiti e delle funzioni della Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi;

la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, riferito alla materia dei conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo a livello statale, regionale e locale;

la materia è attualmente oggetto della legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, nonché del decreto-legge n. 233 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 261 del 2004, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. La proposta in esame non provvede all'abrogazione espressa delle predette leggi, le quali risulterebbero pertanto abrogate implicitamente ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale (secondo cui "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore"). Al riguardo si osserva che:

a) l'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988 impone al Governo di provvedere a che "ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate";

b) la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata e, più in generale, prescrive che siano evitate modifiche implicite o indirette alle norme vigenti;

in relazione alla formulazione della norma di delegazione legislativa, di cui all'articolo 4, il progetto di legge indica gli oggetti della delega (al comma 1) e talune disposizioni procedurali (al comma 3), senza però indicare i relativi principi e criteri direttivi, con la conseguenza che non risulta adeguatamente circoscritta la discrezionalità del legislatore delegato. Ciò appare essere, fra l'altro, in violazione della citata circolare del 2001 che prescrive di indicare i principi e i criteri

direttivi nelle deleghe legislative. Più specificamente:

a) il primo oggetto di delega consiste nell'"adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge". Soltanto qualora il legislatore intenda delegare il Governo ad un semplice ed automatico recepimento, nel citato testo unico, delle disposizioni stabilite dal testo unificato in esame per le cariche di governo nazionali, si potrebbe fare riferimento ai principi e criteri direttivi desumibili dal testo unificato stesso, sia pure *per relationem*: in proposito, si rammenta che in riferimento al caso, ad esso affine, di deleghe legislative per il riordinamento di un settore normativo, la Corte costituzionale ha rilevato che "se l'obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata" (sentenze n. 53 del 2005 e n. 341 del 2007) e che la Corte medesima ha ritenuto compatibile con l'articolo 76 della Costituzione anche "l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante" (sentenze n. 426 del 2006 e n. 341 del 2007);

b) il secondo oggetto di delega consiste nel definire "i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9 nei confronti degli organi di governo locali" indicandone "le modalità"; in questo caso, viceversa, i principi e criteri direttivi non appaiono in alcun modo desumibili, neppure in via indiretta o implicita;

sul piano della proprietà e della chiarezza della formulazione del testo, l'articolo 5, comma 3, nel vietare ai titolari

di cariche di Governo, fra l'altro, l'esercizio di talune attività "in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali", riprende – con modificazioni – una formulazione della citata legge del 2004 che già aveva dato luogo ad alcune difficoltà applicative in quanto, secondo la competente Autorità garante della concorrenza e del mercato, "alcuni divieti non risultano immediatamente comprensibili e richiedono valutazioni non sempre agevoli per il titolare interessato: [...] ad esempio, particolari difficoltà si collegano alla corretta individuazione, con riguardo agli enti senza scopo di lucro, delle "attività di rilievo imprenditoriale" (Relazione semestrale n. 1 del 2014); al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di definire con più chiarezza la fattispecie in esame,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4 – dopo aver comunque valutato nel senso indicato in premessa la portata della delega afferente il testo unico degli enti locali – si indichino i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega,

con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni della Commissione nazionale, anche in osservanza di quanto previsto dalla circolare del 2001;

si indichino espressamente le disposizioni (menzionate in premessa) che saranno abrogate per effetto dell'approvazione della proposta in esame.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 5, comma 3, stanti le problematiche interpretative evidenziate in premessa e già verificatesi, la Commissione di merito dovrebbe valutare se – e, se del caso, come – definire più chiaramente la fattispecie relativa alle attività imprenditoriali esercitabili da enti non aventi scopo di lucro. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Aniello FORMISANO, *presidente*, ringrazia l'on. Sannicandro e informa che, nel caso del provvedimento in esame, talune questioni concernenti la qualità della legislazione, non afferenti profili di merito, sono state informalmente prospettate alla competente Commissione.

La seduta termina alle 15.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante 6

GIUNTA PLENARIA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 15.35.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, propone, in vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea sulle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Giovanni Lolli – che ha manifestato la volontà di optare per la carica di vicepresidente della regione Abruzzo da lui già ricoperta e incompatibile con quella di deputato ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione –

e della conseguente proclamazione del subentrante, che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 10 – Partito Democratico nella XVII circoscrizione Abruzzo, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Gianluca Fusilli.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 109 Cirielli, C. 145 Cicu e C. 2295, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base*) 7

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 109 Cirielli, C. 145 Cicu e C. 2295, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 giugno 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, con lettera del 2 ottobre scorso, il Capo della Polizia, prefetto Pansa, ha trasmesso ai presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Difesa un documento che espone la posizione condivisa della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sulle questioni poste dai provvedimenti in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che le Commissioni sollecitino la trasmissione di un analogo documento di valutazione anche da parte dello Stato maggiore della Difesa.

Quanto all'organizzazione del seguito dei lavori, propone, d'intesa con il presidente della Commissione Affari costituzionali, che le Commissioni adottino fin da oggi un testo base, in modo da poter passare alla fase emendativa, con un termine per la presentazione degli emendamenti che potrebbe essere fissato a lunedì prossimo, 13 ottobre.

Nell'esprimere quindi l'avviso che le Commissioni dovrebbero adottare come testo base il testo approvato dal Senato, invita i relatori e i gruppi a pronunciarsi sulle sue proposte.

Marco DI MAIO (PD), *relatore per la I Commissione*, concorda con la proposta del presidente di adottare come testo base il testo approvato dal Senato, sia perché è stato già oggetto di un approfondito dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, sia perché, ove il testo sia condiviso, ci sarebbero le condizioni per giungere a una rapida e definitiva approvazione del provvedimento, eventualmente anche in sede legislativa. Condivide, infine, il termine proposto dal presidente per la presentazione degli emendamenti.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore per la IV Commissione*, dichiara, a sua volta, di condividere le proposte del presidente di adottare come testo base la proposta di legge già approvata dal Senato in prima lettura e di fissare a lunedì della prossima settimana il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda sul fatto che, analogamente a quanto accaduto per i vertici delle Forze di Polizia, sia utile acquisire una nota scritta anche da parte dello Stato maggiore della Difesa, sottolineando che la stessa dovrebbe tuttavia pervenire non più tardi di lunedì prossimo, in modo da non rallentare l'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo concorda sull'opportunità di richiedere le valutazioni dello Stato maggiore della Difesa sul provvedimento in esame, in modo da acquisire anche il punto di vista delle Forze armate, e questo anche in considerazione del fatto che nel documento trasmesso dal prefetto Pansa si fa riferimento a specifiche esigenze concernenti il personale delle Forze armate, riguardo alle quali è opportuno chiedere conferma ai vertici delle stesse.

Gian Piero SCANU (PD) manifesta, a nome dei gruppi del Partito Democratico della Commissione difesa e della Commissione affari costituzionali, ampia disponibilità a procedere nel modo proposto dai presidenti e condiviso dai relatori.

Aggiunge di trovare sconveniente il tono – che giudica quasi al limite dell'in-

timidazione – della lettera con la quale il Capo della Polizia, anche a nome dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ha rappresentato la posizione condivisa delle Forze di Polizia sulla problematica affrontata dai provvedimenti in esame.

Sottolinea, quindi, come la proposta dei presidenti di adottare come testo base il testo approvato dal Senato sia pienamente condivisibile e perfettamente in linea con la prospettata necessità di addivenire a una rapida approvazione del provvedimento, possibilmente anche attraverso il ricorso alla sede legislativa: in questa ottica, esprime l'auspicio che il testo trasmesso dal Senato possa essere ampiamente condiviso, così da poter essere approvato definitivamente, senza bisogno di un ulteriore passaggio al Senato.

Tatiana BASILIO (M5S) condivide sia le considerazioni svolte dai relatori, sia le proposte del presidente riguardo al testo base e al termine per la presentazione degli emendamenti. Auspica che si possa giungere presto a realizzare le condizioni per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa e manifesta la soddisfazione del proprio gruppo per il nuovo slancio conferito all'*iter* del provvedimento. Si associa, infine, alle considerazioni del deputato Scanu riguardo ai toni della nota trasmessa dal Capo della Polizia.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia un voto favorevole dei gruppi di SEL sulla proposta di adottare come testo base il testo deliberato dal Senato, condividendo l'esigenza di procedere con celerità, anche attivando lo strumento della sede legislativa.

Concorda, infine, con le considerazioni del collega Scanu riguardo ai toni del documento congiunto trasmesso dal dottor Pansa, le cui argomentazioni avverso il superamento dei limiti di altezza quale requisito per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia e nelle Forze armate ritiene non ricevibili.

Elio VITO, *presidente*, con riferimento all'intervento del rappresentante del Go-

verno, precisa che il documento trasmesso dal Capo della Polizia si limita a richiamare, in relazione alle esigenze delle Forze armate, considerazioni già evidenziate nel dibattito che si è svolto. Quanto alla lettera del Capo della Polizia, ritiene che non vi sia nulla di sconveniente nel suo tono e personalmente desidera anzi esprimere la propria gratitudine al prefetto Pansa per essersi assunto l'onere di curare la predisposizione di un documento che esprime unitariamente la posizione non solo della Polizia di Stato, ma anche

dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2295, approvata dal Senato, e di fissare alle ore 13 di lunedì 13 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Elio VITO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.

C. 2577 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori, Sanga e Gentiloni Silveri, hanno illustrato il contenuto del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul disegno di legge.

Propone quindi, d'intesa con la Presidenza della III Commissione, concordi le Commissioni, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 9 ottobre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in relazione alle iniziative adottate a livello internazionale per contrastare la diffusione del virus <i>Ebola</i> (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	11
---	----

AUDIZIONI

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 9.05.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in relazione alle iniziative adottate a livello internazionale per contrastare la diffusione del virus *Ebola*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente della XII Commissione*, svolge un breve intervento introduttivo.

Il ministro Beatrice LORENZIN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Mario MARAZZITI (PI), Iliaria CAPUA (SCpI), Maria Edera SPADONI (M5S), Giulia GRILLO (M5S) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD).

Il ministro Beatrice LORENZIN replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2652</i>)	12
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Emendamenti C. 731-1588-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	13
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	18
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2652*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2652, a prima firma del deputato Scotto, recante « Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina dei conflitti di interessi ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica altresì che sono pervenute circa 150 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo, avverte che, alla luce della valutazione effettuata, risultano inammissibili le seguenti proposte emendative: Scotto 6.01 che, dettando disposizioni in materia di divieto di incroci tra imprese televisive e imprese editrici di giornali, risulta estraneo rispetto al contenuto del provvedimento; Francesco Sanna 11.9 che, prevedendo un procedimento che coinvolge la Giunta delle elezioni, si pone in contrasto con l'autonomia costituzionale delle Camere.

In considerazione del fatto che i deputati sono immediatamente chiamati a partecipare alle votazioni del Parlamento in seduta comune, convocato per l'elezione di due giudici costituzionali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, che avrà luogo al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 22.05.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Emendamenti C. 731-1588-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere di

nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 22.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.10 alle 22.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 22.15.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Alla luce di quanto convenuto nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione appena svoltosi, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione della Commissione per esaminare e votare le proposte emendative, invita i colleghi a ritirare i propri emendamenti ed a ripresentarli in occa-

sione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Gregorio GITTI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea la *ratio* delle proposte emendative da lui presentate, finalizzate ad ampliare il perimetro della nozione di conflitto di interesse rispetto a quella disciplinata dal provvedimento in esame, che stabilisce che l'interesse medesimo ha natura esclusivamente patrimoniale.

Trifone ALTIERI (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, evidenzia che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono finalizzate a garantire a chi esercita una professione ovvero sia un imprenditore di poter ricoprire cariche pubbliche. Ciò, a suo avviso, realizza pienamente il disposto dell'articolo 51 della Costituzione. Rileva inoltre che alcuni degli emendamenti presentati dal gruppo Forza Italia sono finalizzati a focalizzare la nozione di conflitto di interesse sugli atti concreti posti in essere da un soggetto.

Francesco SANNA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che diversi spunti di riflessione contenuti nelle proposte emendative da lui presentate prendono le mosse dalle molte audizioni svolte dalla Commissione in sede di indagine conoscitiva. Rileva che, proprio all'esito di tali audizioni, sono state prospettate varie soluzioni tecniche alternative a quelle oggetto del testo in esame. Osserva, infatti, che andrebbero approfondite alcune tematiche quali quelle relative alla nullità e alla annullabilità degli atti che configurano un'ipotesi di conflitto di interessi, alla necessità di rivisitare le nozioni di ineleggibilità e incompatibilità, alla natura della commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi ed infine al coinvolgimento eccessivo del Presidente della Repubblica nella procedura di nomina dei componenti della commissione medesima. Nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore sul testo unificato in esame, sottolinea, tuttavia, che tale testo

può essere migliorato al fine di garantire la realizzazione di una normativa in materia di conflitti di interessi realmente efficace, funzionante e rispettosa dei principi costituzionali.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) premette che in materia di conflitto d'interessi non si è in presenza di un vuoto normativo, perché la cosiddetta legge Frattini ha disciplinato questa materia in modo adeguato anche se migliorabile e perfezionabile. L'errore di fondo, a suo avviso, è stato non porre a base dei ragionamenti che hanno portato alla redazione del testo oggi in discussione, la cosiddetta legge Frattini che, diversamente dal testo in esame, disciplinava la materna nell'unico modo possibile ossia il piano della concorrenza, l'influenza sul mercato e sulle imprese. Sarebbe stato a suo avviso possibile ad esempio inasprire le sanzioni previste dalla predetta legge Frattini ma ritiene sbagliato cambiare e stravolgere la *ratio* riducendo il conflitto d'interessi ad un mero dato patrimonialistico. Si tratta di un grave errore difficilmente recuperabile attraverso la fase emendativa. L'impronta profondamente illiberale del provvedimento emerge proprio da questo, ossia dal fatto che possedere un'impresa risulta essere una colpa. Osserva che la norma intendeva regolamentare uno dei temi più scottanti della politica italiana a partire dagli anni novanta, vale a dire la possibile commistione fra interessi privati, per lo più economici, e l'azione politica dei titolari di cariche di governo, assicurando che quest'ultimi svolgano la loro attività nell'esclusivo interesse pubblico. Ricorda che la cosiddetta legge Frattini individuava, altresì, le cause di incompatibilità fra la carica di governo e l'esercizio di particolari attività e professioni. Tale legge, pur nella oggettiva difficoltà della materia e nella delicatezza degli interessi coinvolti, è riuscita a muoversi in un quadro di rispetto dei principi della Costituzione italiana, salvaguardando i diritti costituzionali relativi alla libertà di iniziativa economica privata e dalla tutela della pro-

prietà privata che può essere espropriata solo per motivi di interesse generale.

Non ritiene corretto prevedere la possibilità di ricoprire cariche pubbliche soltanto per oggetti che non sono titolari di alcun interesse privato. Ricorda che il principio sancito dall'articolo del testo base sul conflitto di interessi secondo cui « i titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati » si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.

In quest'ottica, fa presente che sono stati elaborati gli emendamenti al testo unificato oggi all'esame di questa Commissione. Ricorda un emendamento del suo gruppo a prima firma dell'onorevole Centemero, con cui si vogliono escludere i componenti delle Autorità indipendenti dall'applicabilità del conflitto di interessi. Un altro emendamento a prima firma Centemero mira invece a sopprimere l'articolo 4 che affida una delega al Governo per adeguare la normativa sugli Enti locali alle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il divieto di doppio incarico per i Parlamentari, rileva che gli altri gruppi hanno presentato emendamenti che estendono l'ambito di applicazione del conflitto di interessi ai parlamentari, alle regioni e agli Enti locali. Osserva che i membri del Parlamento non possono appartenere a organi legislativi o esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri e nel Parlamento europeo, ricoprire cariche in autorità amministrative indipendenti, ricoprire incarichi di sindaco in comuni con oltre 15 mila abitanti o essere presidenti di giunte.

Rileva che nel momento storico attuale in cui si assiste ad una ridefinizione dei rapporti tra democrazia, mercato e coesione sociale, appare necessario affrontare in un'ottica propositiva, scevra dai lacci e laccioli del passato, la materia del conflitto di interessi, al fine di rendere più efficiente e più trasparente per il cittadino l'azione degli organi di Governo che stanno cercando di riacquistare credibilità

e fiducia agli occhi di un Paese, fortemente colpito dalla crisi, non solo economica ma anche di valori, che ha investito il mondo occidentale in questi ultimi anni. In tale contesto, una corretta ed efficace regolazione della materia del conflitto di interessi costituisce uno degli snodi essenziali per una democrazia rappresentativa avanzata, quale quella italiana provinciale. Tuttavia si deve, a suo avviso, pur rimanere in un'ottica che permetta un'evoluzione della materia, lasciando un margine di azione ai protagonisti della vita pubblica, perché, ribadisce, ci si può, a suo avviso, prendere senza dubbio cura dell'interesse pubblico rivestito.

Aggiunge che, sempre per quanto riguarda le proposte legislative e emendative avanzate, la creazione di un'ulteriore Autorità di garanzia appare un *trend* assolutamente non in linea con gli ultimi *trend* legislativi in cui le Autorità di garanzia vengono ad essere ridotte e non ampliate.

Si tratta, a suo avviso, di un elemento su cui ritiene di evidenziare ulteriori perplessità. Si creerebbe, infatti, un'Autorità di garanzia specifica con riferimento solo alle incompatibilità dei parlamentari e degli organi di governo, accentrando su cinque membri secondo il progetto di legge, un potere particolarmente rilevante ed anche funzioni che possono essere nei fatti molto rilevanti, con il rischio di creare l'ennesima pletorica autorità senza apportare nessun vantaggio. Vorrebbe fare alcune valutazioni su come gestire gli interventi sul piano patrimoniale, che vanno dall'idea del *blind trust* fino a veri e propri commissariamenti o a vendite coattive di beni su cui esprime perplessità dal punto di vista costituzionale.

Il tema della decadenza potrebbe essere evocato come sanzione, tuttavia esprime dubbi che una sanzione del genere possa essere applicata da un organismo diverso dal Parlamento. Ricorda che oggi esiste una legislazione esclusiva su cui nessun giudice interviene in materia di candidatura e requisiti. Se si attribuisse ad un'autorità indipendente il meccanismo della decadenza si metterebbe in discussione il principio della giurisdizione esclusiva. Ri-

tiene che il Parlamento sia l'unico organo che può valutare i presupposti di eleggibilità. Osserva che ci sarebbe quindi un Parlamento che dichiara eleggibile un parlamentare ed un'autorità indipendente che mette in discussione, sugli stessi presupposti, una valutazione del Parlamento. Ritiene che, con la Costituzione vigente, tale soluzione sia tecnicamente impossibile. Fa presente che la proposta di legge in discussione rappresenta una novità rispetto alla legge cosiddetta Frattini, stabilendo le condizioni generali per incorrere nel conflitto di interessi. Trova, tuttavia, criticabile il fatto che non ci sia un bilanciamento tra il pubblico interesse e le norme costituzionali vigenti che tutelano l'iniziativa economica privata quali gli articoli 41, 48 e 51 della Costituzione. Osserva che mancano, nel provvedimento in esame, parametri validi per configurare il conflitto di interessi. Si rischia, a suo avviso, di dar luogo ad una discriminazione tra coloro che possono con la propria posizione economica alterare le regole generali del mercato e, dunque, non potrebbero ricoprire per questo motivo cariche pubbliche, e coloro che hanno posizione economiche di minor rilievo che avrebbero libero accesso alla gestione dell'interesse pubblico. Si violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza nei confronti di coloro che, rivestendo un ruolo economico di prestigio, al momento della propria candidatura, si vedrebbero impedito l'accesso a una carica pubblica. In conclusione si tratta, a suo avviso, di un provvedimento illiberale che rappresenta un pericoloso passo indietro, un *vulnus* ai principi costituzionali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando alla collega Gelmini, ricorda che ha presentato un testo unificato che costituisce una mera riproduzione del contenuto dei progetti di legge vertenti sui conflitti di interessi e che può costituire la base per l'avvio di una discussione finalizzata, anche nel corso dell'esame in Assemblea, ad apportare miglioramenti e modifiche.

Laura RAVETTO (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti,

nel condividere quanto ricordato dalla collega Gelmini, esprime perplessità sulla commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi prevista dall'articolo 9 del provvedimento, sia in relazione alle caratteristiche che devono possedere i componenti dell'organo, sia per l'eccessivo ruolo svolto dal Presidente della Repubblica nella procedura di nomina.

Stefano QUARANTA (SEL), partendo dal presupposto per cui la trasparenza delle scelte effettuate dalla classe politica costituisce un requisito essenziale della credibilità della medesima, fa presente che la vigente legge in materia di conflitti di interessi non prevede misure adeguate sotto il profilo della prevenzione e del controllo.

Pur accedendo all'invito formulato dal presidente Sisto di ritirare gli emendanti presentati in Commissione, ritiene importante che la discussione in Assemblea sia ampia e approfondita, anche in considerazione del ritardo che grava sul nostro Paese per quanto riguarda la legislazione approvata nella materia in oggetto.

Giuseppe LAURICELLA (PD) concorda con alcune considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito circa l'eccessiva vaghezza dei requisiti richiesti ai componenti della Commissione chiamata a vigilare sull'applicazione della legge in materia di conflitti di interessi.

A suo avviso, sarebbe opportuno individuare una soluzione più adeguata, prevedendo ad esempio che la suddetta Commissione sia composta da giudici costituzionali, tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica o eletti dalle Camere.

Ritiene, in particolare, che sia necessario evitare che alla predetta Commissione sia attribuita una discrezionalità eccessiva.

Dopo aver fatto presente che occorrerebbe specificare più dettagliatamente i casi di insorgenza dei conflitti, rileva altresì che nel testo unificato in discussione non si prevede quale sia l'organo o il soggetto abilitato a sollevare il conflitto,

ipotizzando, ad esempio, di porre tale competenza in capo a un certo numero di componenti del Parlamento.

Non comprende, infine, la *ratio* della previsione di sanzioni amministrative, ritenendo che sarebbe piuttosto opportuno stabilire ipotesi di decadenza dalla carica in caso di accertamento di situazioni di conflitto di interessi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) esprime una valutazione negativa sia del testo unificato adottato come testo base dalla Commissione sia del metodo seguito, evidenziando, in particolare, la fissazione di un termine molto ristretto per la presentazione degli emendamenti, che la Commissione peraltro non ha avuto la possibilità di esaminare concretamente.

Entrando nel merito del testo, esprime innanzitutto dissenso per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della legge che non comprende i membri del Parlamento.

Dopo aver ritirato gli emendamenti del proprio gruppo, con l'intento di ripresentarli per la successiva fase dell'esame in Assemblea, stigmatizza il fatto che i tempi di esame in Commissione siano sempre limitati, probabilmente anche a causa del numero eccessivo di proposte all'ordine del giorno della Commissione.

Al riguardo, rileva criticamente l'eccessivo peso assunto dal Governo con riferimento alla calendarizzazione dei provvedimenti in Commissione e in Assemblea, circostanza alla quale si aggiungerebbe una certa mancanza di disponibilità da parte dei componenti del Governo a seguire i lavori delle Commissioni parlamentari.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, pur condividendo alcune osservazioni formulate dal deputato Bragantini, rileva tuttavia che il fatto di tenere conto, nell'organizzazione dei lavori della Commissione, degli impegni assunti in altre sedi dai membri del Governo, sia un atto di cortesia nei loro confronti.

Emanuele FIANO (PD), annunciando, a nome del suo gruppo, il ritiro delle pro-

poste emendative presentate in Commissione, fa presente – replicando ad alcune considerazioni svolte nel dibattito – che la Commissione affari costituzionali risulta essere quella più impegnata tra tutte le Commissioni permanenti, come risulta dal numero di ore di attività svolta.

Apprezza, peraltro, il fatto che anche coloro i quali hanno criticato le modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento in oggetto, non hanno attribuito ciò ad una volontà politica della maggioranza.

Precisa, inoltre, che il gruppo Partito Democratico considera il testo unificato una base di partenza per il successivo *iter* parlamentare del provvedimento, ritenendo tuttavia che sia necessario apportare ad esso delle significative modifiche, attraverso gli emendamenti che saranno presentati in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, constata che da parte di tutti i gruppi parlamentari che avevano presentato proposte emendative in Commissione è stato accolto l'invito a ritirare le medesime, per ripresentarle eventualmente nella successiva fase dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Sisto, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 23.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 23.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in titolo.

Entrando, quindi, nel merito del disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 2014, fa presente che è stato modificato dal Senato nella seduta del 17 settembre 2014. Nel corso dell'esame presso il Senato, alcuni articoli sono stati modificati, altri sono stati soppressi, tra cui l'articolo 30, in materia di responsabilità civile dei magistrati, e una serie di disposizioni in materia ambientale confluite nel decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014 (cosiddetto decreto competitività).

Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione, evidenzia l'articolo 3, che interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare. Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state apportate tre modifiche, una di natura sostanziale e due di carattere formale. La prima riduce ulteriormente il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) a novanta giorni, periodo che era già stato ridotto a centottanta giorni nel corso dell'esame presso la Camera.

Ritiene opportuno ricordare che, in base alla normativa vigente, la convalida da parte del giudice della decisione di trattenimento comporta una permanenza nel CIE di trenta giorni. Nel caso in cui tale periodo non sia sufficiente all'identificazione dell'interessato o all'acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio, il

giudice può disporre una proroga del trattenimento per altri trenta giorni, ulteriormente prorogabili dietro richiesta del questore, una prima volta di sessanta giorni e poi di altri sessanta, fino ad un massimo di centottanta giorni. Solo in alcuni casi specifici (ossia quando non è possibile procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione del Paese terzo interessato al rimpatrio del cittadino o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi) il questore può chiedere ulteriormente al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.

In proposito, la normativa UE (direttiva 2008/115/UE, cosiddetta direttiva rimpatri, articolo 15, paragrafi 5 e 6) stabilisce che ciascun Stato membro stabilisce liberamente il periodo di trattenimento massimo nei centri di identificazione che non può superare tuttavia i centottanta giorni. È data la possibilità agli Stati membri di prolungare il periodo di trattenimento nei CIE di altri dodici mesi nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.

Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera è stata dunque soppressa la possibilità della ulteriore proroga di dodici mesi, oltre ai centottanta giorni (novanta giorni nel testo approvato dal Senato), attivabile esclusivamente in presenza delle condizioni particolari sopra indicate (riconducibili sostanzialmente all'inerzia del Paese terzo). Inoltre, permane la possibilità del questore di chiedere le proroghe del trattenimento, ulteriore ai primi sessanta giorni stabiliti dal giudice; tuttavia le proroghe (non più definite nel numero, ma sempre nel numero massimo di giorni) possono essere richieste nel caso in cui siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identi-

ficazione ovvero qualora sia necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio.

Delle due modifiche di carattere formale, una incide sulla lettera *e*) del comma 1, provvedendo ad eliminare la specificazione che il trattenimento è disposto nei confronti dello straniero « extracomunitario »: la specificazione, infatti, era inserita in una novella al testo unico immigrazione, il cui ambito di applicazione ri-

guarda esplicitamente solo i cittadini non UE e non anche i cittadini comunitari (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998). L'altra modifica insiste sulla lettera *c*) del comma 1 e riguarda le modalità di indicazione degli articoli interessati dalla disposizione.

La seduta termina alle 23.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, operando nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitto di interessi.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti

2. « A tale fine, i soggetti indicati all'articolo 2 sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, tese a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia anche la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

5. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

6. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 5 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta. »

1. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e ad evitare che sulla raffigurazione e sulla cura degli interessi pubblici incidano i propri interessi privati, anche non patrimoniali.

1. 2. Gitti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il principio di cui al comma 1 si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.

1. 3. Centemero.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.

2. Per titolari di cariche politiche si intendono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.

Conseguentemente, dopo il comma 4 dell'articolo 5 aggiungere il seguente:

«4-bis. Oltre a quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, i membri del Parlamento italiano non possono:

a) ricoprire l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;

b) ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le

disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore;

c) ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».

2. 10. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.

2. Per titolari di cariche politiche si intendono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.

2. 8. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche di Governo.

2. 7. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: al Presidente della Repubblica e.

Conseguentemente:

all'articolo 5, prima del comma 1, premettere il seguente:

1. L'ufficio di Presidente della Repubblica è esercitato in condizioni di assoluta esclusività ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, della Costituzione. Con l'assunzione della carica si produce l'immediata ed automatica cessazione di qualunque altro ufficio nonché di qualunque carica, funzione o attività, pubblici o privati, comunque siano denominati e in qualunque modo siano svolti;

all'articolo 6, comma 3, alle parole: ai titolari di cariche di Governo premettere al Presidente della Repubblica o;

all'articolo 6, comma 4, alle parole: dai titolari di cariche di Governo premettere dal Presidente della Repubblica o;

all'articolo 12, comma 1, alle parole: del titolare delle cariche di Governo premettere del Presidente della Repubblica o;

all'articolo 13, comma 1, alle parole: dai titolari di cariche di Governo premettere dal Presidente della Repubblica o;

all'articolo 14, comma 3, alle parole: ai titolari di cariche di Governo premettere al Presidente della Repubblica o;

2. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, sostituire le parole: ai titolari di cariche del Governo, con le seguenti: ai membri del Parlamento, ai titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali, nonché ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 dello stesso articolo con i seguenti:

« 3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale. »

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal

ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei confronti dei componenti delle altre Autorità e ne sono indicate le modalità, ivi compresa la disciplina relativa al conflitto di interessi che coinvolga componenti dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in particolare, la devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

3. Gli schemi del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna

Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« ART. 5.

(incompatibilità).

1. Il mandato parlamentare e la titolarità delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sono incompatibili con:

a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta;

b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;

c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

2. I dipendenti pubblici o privati, all'atto dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.

3. La titolarità di cariche di Governo statali, regionali e locali è altresì incompatibile con:

a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;

b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, soltanto i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un *trust* o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del medesimo codice civile.

6. I titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della pre-

sente legge, secondo le norme del suo Regolamento.

8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dall'Autorità, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui l'Autorità rilevi l'esistenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. L'Autorità dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti. »

Conseguentemente, sostituire gli articoli 9 e 10 con il seguente:

« ART. 9.

(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata « Autorità », secondo le previsioni della presente legge.

2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.

3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.

4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4. »

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola: Commissione, con la seguente: Autorità.

2. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

Al comma 1, dopo le parole: cariche di Governo, inserire le seguenti: e ai membri del Parlamento.

Conseguentemente, all'articolo 5:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « cariche di Governo », inserire le seguenti: « e con il mandato parlamentare »;

2) sopprimere le seguenti parole: « diversi dal mandato parlamentare e »;

b) al comma 2, sostituire le parole: che assumono con le seguenti: all'atto di assunzione del mandato parlamentare o di;

c) al comma 3:

1) prima delle parole: « I titolari di cariche di Governo », inserire le seguenti: « I membri del Parlamento e »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « dal momento del giuramento », inserire le seguenti: « e all'assunzione del mandato parlamentare » e dopo le parole: « carica di Governo », inserire le seguenti: « e del mandato parlamentare »;

d) al comma 4, prima delle parole: I titolari di cariche di Governo, inserire le seguenti: I membri del Parlamento e e dopo le parole: per la durata, inserire le seguenti: del mandato parlamentare o.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, prima delle parole: il titolare di una carica di Governo, inserire le seguenti: il membro del Parlamento o;

Conseguentemente, all'articolo 8:

a) al comma 1, dopo le parole: carica di Governo, inserire le seguenti: e del mandato parlamentare;

b) al comma 3, dopo le parole: carica di Governo, inserire le seguenti: e il membro del Parlamento;

c) al comma 4:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « carica di Governo », inserire le seguenti: « e il membro del Parlamento »;

2) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: « per le cariche di Governo statali »;

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: membri, inserire le seguenti: del Parlamento,.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: e del mandato parlamentare.

2. 2. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

Al comma 1, dopo le parole: ai titolari di cariche di Governo *inserire*: e, quando non è diversamente stabilito, ai parlamentari.

Conseguentemente, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

1. Il mandato parlamentare e la titolarità di cariche di Governo sono incompatibili con:

a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;

b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;

c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.

2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.

3. La titolarità di cariche di Governo è altresì incompatibile con:

a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;

b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere per-

cepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un *trust* o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 2, lett. c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante il suo mandato;

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle di-

chiarazioni di cui all'articolo 4, secondo le norme del proprio Regolamento.

8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dalla commissione, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

Conseguentemente, all'articolo 6, commi 3 e 4 primo periodo, alle parole: titolari di cariche di Governo *sostituire le parole:* titolari delle cariche di cui all'articolo 2;

all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, alle parole: titolare della carica di Governo *sostituire le parole:* titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;

all'articolo 7, comma 2, alle parole: titolare di una carica di Governo *sostituire le parole:* titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;

all'articolo 8, comma 1, primo periodo, eliminare le parole: di Governo;

all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo; comma 3, comma 4, secondo periodo; comma 4, lett. b); alle parole: della carica di Governo *sostituire le parole:* di una delle cariche di cui all'articolo 2;

all'articolo 8, comma 4, lett. c), alle parole: per le cariche di Governo statali

sostituire le parole: per le cariche di cui all'articolo 2.

2. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: cariche di Governo *inserire le seguenti:* e i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in carica.

2. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 2, dopo le parole: e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *aggiungere le seguenti:* nonché i presidenti delle regioni, i membri delle giunte regionali, i sindaci e i componenti delle giunte degli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2. 5. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Sopprimere il comma 3.

2. 9. Centemero.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge.

1-bis. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

1-ter. Fino all'emanazione della normativa regionale di cui al comma 1, l'applicazione

cazione della disciplina della presente legge è rimessa alla Commissione di cui all'articolo 9.

3. 1. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 5. Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferimento dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, ad un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali;

b) definizione delle modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *a)* tali da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio;

c) raccolta e pubblicazione da parte del Ministero dell'interno, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, dei seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:

1) i dati anagrafici;

2) il titolo di studio conseguito;

3) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;

4) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;

5) i propri impieghi pubblici o privati;

6) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;

7) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

4. 2. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche pubbliche locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati da un Giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali e ne sono indicate le modalità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che il Ministero dell'interno raccolga e pubblichi, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, i seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:

- a) i dati anagrafici;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
- d) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
- e) i propri impieghi pubblici o privati;
- f) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza,

nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;

g) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

4. 4. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, con particolare riferimento ai conflitti di interesse dei titolari di cariche di Governo negli enti locali, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi alla presente legge;

b) definizione e controllo dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9, nei confronti degli organi di governo locali.

4. 3. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 1, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

4. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Cariche di alta amministrazione di nomina governativa).

1. La Commissione di cui all'articolo 9 è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della citata legge n. 14 del 1978, essa può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.

2. L'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è abrogato.

3. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 è sostituito dal seguente: « ART. 1. Salvo quanto previsto da leggi speciali istitutive di Autorità indipendenti, richiedono il parere parlamentare previsto dalla presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine,

proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, ovvero di componenti di consigli di amministrazione nei medesimi istituti o enti, in organismi di diritto pubblico, come definiti dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza dell'Unione europea, ovvero in imprese o aziende pubbliche, comprese le società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale. »

4. 0. 1. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

1. La titolarità di cariche di Governo è incompatibile con:

a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;

b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;

c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici;

d) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;

e) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a

mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.

3. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

4. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un *trust* o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

5. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla Commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante il suo mandato;

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali,

anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.

6. Le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono accertate dalla Commissione, sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La Commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

5. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: svolta aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.

5. 9. Centemero.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Salvo i casi di cariche attribuite direttamente dalla legge,.

5. 6. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli.

5. 10. Centemero.

Al comma 3, sopprimere le parole: neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie.

5. 12. Centemero, Altieri, Bianconi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, *nonché le parole:* sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, *nonché le parole:* e incarichi arbitrari.

5. 11. Centemero.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche a titolo gratuito.

5. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 2, anche nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. 4. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Sopprimere il comma 4.

5. 14. Centemero.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché il loro ammontare sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

5. 1. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«*4-bis.* I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 9. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta la Commissione non si sia pronunciata in senso negativo.

4-ter. L'accertamento della violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

4-quater. Ai fini del precedente comma si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. ».

5. 7. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Tutti gli atti e i contratti, e i voti espressi, posti in essere in violazione dei divieti del presente articolo sono nulli. Gli autori di tali atti e contratti rispondono dei danni nei confronti dello Stato e dei terzi. »

5. 5. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).

1. Le cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili:

a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato;

b) con la proprietà o il controllo o comunque la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato.

2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni succes-

sivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

4. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 3 vengono informati dalla Commissione, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.

6. Nel caso di cui al comma 5, la Commissione informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.

7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con la Commissione gli adempimenti necessari per

conseguire l'obiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.

5. 0. 1. Giorgis, Lattuca.

ART. 6.

Premettere i seguenti commi:

01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico. ».

6. 14. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Premettere i seguenti commi:

01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare

l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.

6. 15. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Conflitto d'interessi).

1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.

2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.

4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'ar-

articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

Conseguentemente, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

ART. 11.

(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone la costituzione di un *trust* cieco secondo le previsioni dell'articolo 12.

2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere la costituzione di un *trust* cieco secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai

sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.

4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12.

5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12.

6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque conferita in un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12.

Conseguentemente, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

ART. 12.

(Costituzione del trust cieco).

1. La costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi,

come individuati dalla Commissione in base all'articolo 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, i suddetti *trust*, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il *trust* è stato istituito;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;

c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;

d) individuare il beneficiario o i beneficiari del *trust*, che possono anche coincidere con il disponente;

e) indicare nella commissione il « guardiano » eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del « guardiano », salvo per dolo o colpa grave;

f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il *trustee* del *trust* istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee* e vantare una consolidata esperienza in materia di *trust*;

d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;

e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del *trust*;

i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee* che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del *trust*;

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel *trust* cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di *trustee*. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del

gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui egli è *trustee*;

e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;

f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel *trust* cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel *trust* cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del *trust* cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo *trustee*, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non

provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo *trustee* è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il *trustee* deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.

6. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Conflitto d'interessi).

1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.

2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.

4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura ai sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

Conseguentemente, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

ART. 11.

(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12.

2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o

per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.

4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la adozione delle misure di cui all'articolo 12.

5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio alle misure di cui all'articolo 12 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.

6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.

6. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1), sopprimere le parole: il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6. 16. Centemero.

Al comma 1 sopprimere le parole: o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

6. 17. Centemero.

Al comma 1, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.

6. 11. Gitti.

Sopprimere il comma 2.

6. 18. Altieri, Bianconi.

Al comma 2, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.

6. 12. Gitti.

Al comma 2, dopo le parole: coniuge non aggiungere la seguente: legalmente.

6. 13. Gitti.

Al comma 2, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.

6. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

Al comma 3, sostituire le parole: sentite per quanto di competenza con le seguenti: di concerto con.

6. 20. Centemero.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento ad uno specifico atto.

6. 21. Centemero.

Al comma 4, la parola: posseduti, è sostituita dalle seguenti: di proprietà.

6. 23. Centemero.

Al comma 4, sopprimere le parole, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Conseguentemente:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo, sopprimere la parola: « effettivamente ».

6. 24. Centemero.

Al comma 4, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. 19. Altieri, Bianconi.

Al comma 4, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 3 milioni.

6. 8. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i beni immobili il valore è determinato dai criteri catastali.

6. 25. Centemero.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

La proprietà di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorquando, con riferimento a specifico atto, la Commissione di cui all'articolo 9, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti che l'impresa riveste una posizione rilevante nel relativo settore di attività.

6. 27. Centemero.

Al comma 5, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. 28. Centemero, Altieri, Bianconi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: allorquando fino alla fine del comma.

6. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

Al comma 5, sostituire le parole da: allorquando fino alla fine del comma con le seguenti: a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.

6. 6. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 5, dopo la parola: allorquando, inserire le seguenti: , con riferimento ad uno specifico atto,.

6. 29. Centemero.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso di possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle opere pubbliche di interesse regionale e delle comunicazioni a diffusione regionale, quando gli interessati siano presidenti di regione o membri di giunte regionali.

6. 7. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Al comma 6, sostituire le parole: 2 per cento con le parole: 20 per cento, e le parole: 10 per cento con le parole: 40 per cento.

6. 30. Centemero.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 9 per cento.

6. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.

Alla rubrica, sostituire la parola: interesse con la seguente: interessi.

6. 10. Gitti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:

« 12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge

n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»

6. 0. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

«ART. 6-bis. – 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o benefico di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al 3° grado».

6. 0. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Obbligo di astensione e sanzioni).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

2. Quando il titolare di una carica pubblica dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

4. Le deliberazioni con cui la Commissione stabilisce i casi in cui l'interessato è tenuto ad astenersi sono comunicate dalla Commissione stessa ai Presidenti delle Camere e, nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a), al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.

5. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

6. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1, il titolare di

una delle cariche di cui all'articolo 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, ai membri del Parlamento si applica l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

7. 13. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Astensione).

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria

deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2 la commissione, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.

4. In ogni caso, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad astenersi quando, anche al di là delle ipotesi di cui ai commi precedenti ritengano di essere in una situazione di conflitto d'interessi.

5. In ogni caso, essi, quando dubitino della sussistenza di un obbligo di astensione, o in ogni caso di una situazione di conflitto d'interessi precedentemente non valutata dalla commissione, sono tenuti a investire quest'ultima della questione. La commissione si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. Si applicano i commi 2 e 3.

6. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.

7. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Obbligo di astensione).

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la commissione accerta se i titolari delle

cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2, la commissione stessa, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.

4. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.

7. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Obbligo di astensione e sanzioni).

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 dia esito positivo, ferma restando l'applicazione delle misure per la prevenzione dei conflitti d'interessi, di cui all'articolo 12, la Commissione determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle

cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla Commissione ai sensi del comma 2, la stessa informa l'autorità giudiziaria e, tenuto conto della gravità della violazione, applica una sanzione amministrativa da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione della notizia delle misure adottate sugli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, nonché la divulgazione in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. La pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

7. 2. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

Al comma 1, sostituire le parole sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento *con le seguenti:* sulla propria situazione patrimoniale con vantaggio economico rilevante e ingiusto.

7. 15. Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole da: sulla situazione patrimoniale *fino a* lavoro domestico *con le seguenti:* sulla propria situazione patrimoniale.

7. 14. Centemero.

Al comma 1, sopprimere la parola: patrimoniale.

7. 8. Gitti.

Al comma 1, dopo la parola: patrimoniale aggiungere le seguenti: o personale.

7. 7. Gitti.

Al comma 1, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.

7. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

Al comma 1, sopprimere la parola economico.

7. 9. Gitti.

Sopprimere il comma 2.

7. 16. Centemero.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Quando, in capo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2, sussista l'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero la Commissione ritenga che il soggetto possa essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, questa interviene d'ufficio.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da trascorsi i quali fino alla fine del periodo e sostituire le parole colui che ha investito la Commissione della questione con le seguenti: il soggetto interessato.

7. 3. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

Al comma 2, sostituire le parole: poter essere in con le seguenti: essere in una situazione di.

7. 10. Gitti.

Sopprimere il comma 3.

7. 17. Centemero.

Al comma 4, sostituire le parole è tenuto con le seguenti: ha l'obbligo di.

7. 18. Centemero.

Sopprimere il comma 5.

7. 12. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 6, sostituire le parole: da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione e mezzo di euro, con le seguenti: pari ad una somma corrispondente al minimo del 10 per cento del valore del vantaggio ingiusto recato, fino ad un massimo del 60 per cento

7. 19. Centemero.

Al comma 6, sostituire le parole: di 50.000 euro con le seguenti parole: di 100.000 euro.

7. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Obblighi dichiarativi e sanzioni).

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 2:

a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta per-

sona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;

e) nel caso di cariche elettive, rendono una comunicazione contenente la formula: «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente:

1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione sono allegati le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;

2) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'eventuale indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo ad un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica pubblica. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua cono-

scenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.

3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica pubblica dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.

4. La Commissione di cui all'articolo 9, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica pubblica perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione:

a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

b) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione accertata ai sensi del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del titolare della carica pubblica e degli altri soggetti interessati, applicando, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, l'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza;

d) informa contestualmente, nel caso dei parlamentari nazionali, la Giunta delle

elezioni della Camera di appartenenza, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera.

5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.

8. 5. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:

b) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche percepiti nei due anni antecedenti all'assunzione della carica;

c) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

d) la titolarità di imprese individuali;

e) le azioni o le quote di partecipazione in società;

f) le partecipazioni in associazioni o società tra professionisti;

g) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

h) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

i) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura;

l) i finanziamenti, le erogazioni, i contributi, le donazioni e qualunque altro vantaggio, percepiti, in qualsiasi forma, ivi compresa la messa a disposizione di servizi, nei due anni antecedenti l'assunzione della carica, nonché le obbligazioni assunte, per l'eventuale campagna elettorale,

con specifica indicazione dei soggetti che hanno erogato, per ciascun anno, un importo superiore a 500 euro.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Alla dichiarazione sono allegate anche le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

3. Ogni anno, entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere alla Commissione una copia della dichiarazione stessa.

3-bis. Ogni variazione rispetto alle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di cui al presente articolo deve essere comunicata dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 alla Commissione entro i successivi venti giorni.

3-ter. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione una dichiarazione concernente qualunque variazione della situazione patrimoniale e degli altri elementi di cui alle lettere b), c), d), e) f), g), h), i) del comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 5 e la cessazione dalla carica pubblica. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di variazioni che intervengano nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica. I medesimi soggetti comunicano all'Autorità anche le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate nei due anni successivi alla cessazione dalla carica.

3-quater. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese, entro i medesimi termini, anche dal coniuge non legalmente separato o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti e affini entro il terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2.

3-quinquies. La Commissione predispone i modelli secondo cui devono essere

rese le dichiarazioni e comunicazioni indicate nel presente articolo.

8. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) Comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.

8. 4. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sopprimere il comma 2.

8. 7. Centemero, Altieri, Bianconi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.

8. 3. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.

Al comma 3, sostituire le parole è allegato con le seguenti: può essere allegato.

8. 8. Centemero.

Sopprimere il comma 4.

8. 9. Centemero.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenuto conto della gravità delle stesse, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 25.000 e i 250.000 euro. La Commissione informa altresì l'autorità giudiziaria. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al presente articolo è pubblicato con l'uso di sistemi elettronici aperti, secondo modalità idonee ad assicurare la facilità di consultazione e la piena intelligibilità da stabilire in apposito regolamento approvato dall'Autorità entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

8. 2. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.

Sopprimere il comma 5.

8. 10. Centemero.

ART. 9.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Commissione e le parole: la Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).

9. 10. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.

2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.

3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.

4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pub-

blica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10 e sostituire le parole la Commissione, ovunque ricorra nel testo, con le seguenti: l'Autorità.

9. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.

2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.

3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.

4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

7. Le funzioni attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione quando i soggetti interessati dall'applicazione delle norme della presente legge siano i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10 e sostituire le parole la Commissione, ovunque ricorra nel testo, con le seguenti: l'Autorità.

9. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: eletti, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza, dal Parlamento in seduta comune.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente: L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza

dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti sono eletti.

9. 8. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica *fino alla fine del comma con le seguenti:* , scelti tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza. Il Presidente è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli altri quattro componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti: restano in carica.

9. 9. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 2, dopo le parole capacità e indipendenza, inserire le seguenti:

e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.;

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Non possono essere eletti o nominati a far parte della Commissione:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alcuna delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro

della giunta o del consiglio regionale; di amministratore locale come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti cariche all'interno di organismi di direzione di partiti o movimenti politici;

d) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni del Parlamento italiano o del Parlamento europeo o dei Consigli regionali;

e) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione;

f) coloro che siano coniuge, parenti o affini fino al terzo grado, o conviventi non a scopo di lavoro domestico, di uno dei soggetti titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2.

2-ter. I membri dell'Autorità, per tutto il periodo del loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza:

a) qualunque altra carica o ufficio pubblico;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché di funzioni arbitrali, anche se non retribuite;

d) attività imprenditoriali;

e) le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.;

2-quater. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:

a) quelli cui si applica la presente legge;

- b) giudice costituzionale;
- c) membro del C.S.M., se non in quanto membro di diritto;
- d) componente di Autorità indipendente;
- e) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
- f) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
- g) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica.

3. Al comma 3 sostituire le parole « cinque anni » con le parole « sei anni »;

4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I componenti dell'Autorità non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. I membri dell'Autorità ricevono un'indennità onnicomprensiva pari ai tre quarti di quella prevista per il Presidente della Repubblica.

9. 4. Civati, Pastorino, Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 2, dopo le parole capacità e indipendenza, aggiungere le seguenti: e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.

9. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

9. 12. Centemero.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità pari al 70 per cento degli emolumenti corrisposti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

9. 6. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, lettera a), della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono abrogati:

a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Commissione di cui all'articolo 9, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) la legge 5 luglio 1982, n. 441, ad eccezione dell'articolo 2 oggetto del rinvio di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. 11. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la medesima Autorità è autorizzata ad indire le procedure concorsuali, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge 19 agosto 2014, n. 114, per l'assunzione di venti nuove unità di personale.

9. 7. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Possono far parte della Commissione i professori universitari ordinari in mate-

rie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione.

7. Non possono essere eletti o nominati membri della Commissione:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;

b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2;

c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;

d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2;

e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di *trustee*, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. I membri della Commissione, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:

a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;

b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;

c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;

f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.

9. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro della Commissione possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.

10. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri della Commissione non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:

a) parlamentare italiano o europeo;

b) titolare di una carica di Governo;

c) giudice costituzionale;

d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;

e) componente di altra Autorità indipendente;

f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;

g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia del Governo;

h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;

i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;

l) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

9. 5. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

ART. 10.

(Compiti della Commissione).

Al comma 1, sostituire le parole: dei Governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti *con le seguenti:* del Governo nazionale, delle Autorità indipendenti e dei rimanenti titolari di cariche pubbliche statali. L'esercizio dei medesimi poteri e funzioni, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali, di cui all'articolo 2, è esercitato dalla Commissione in via transitoria, fino al subentro da parte dell'Autorità individuata dalle normative regionali ai sensi dell'articolo 3 e del Giudice delegato individuato dal decreto legislativo di cui all'articolo 4, comma 1.

10. 1. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 2, sostituire le parole: può approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della presente legge. Essa può inoltre adottare *con le seguenti:* può esprimere.

10. 2. Centemero.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 11. Centemero.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: conflitti *con le seguenti:* situazioni di conflitto.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: i conflitti *con le seguenti:* le situazioni di conflitto.

11. 4. Gitti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore *con le seguenti:* sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore.

Conseguentemente, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi *con le seguenti:* entro quaranta giorni;

sostituire le parole: applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 12 *con le seguenti:* istituzione di un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12;

al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* due mesi;

sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Costituzione del trust cieco).

1. La costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base agli articolo 6 e 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, i suddetti *trust*, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il *trust* è stato istituito;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;

c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;

d) individuare il beneficiario o i beneficiari del *trust*, che possono anche coincidere con il disponente;

e) indicare nella commissione il « guardiano » eventualmente previsto dalla

legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del « guardiano », salvo per dolo o colpa grave;

f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il *trustee* del *trust* istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee* e vantare una consolidata esperienza in materia di *trust*;

d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;

e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del *trust*;

i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee* che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del *trust*;

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel *trust* cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di *trustee*. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgono o interessino lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui egli è *trustee*;

e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;

f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti

dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel *trust* cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel *trust* cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del *trust* cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo *trustee*, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo *trustee* è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il

trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.

11. 2. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , se del caso.

11. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la parola: pubblica.

11. 10. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.

11. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la Commissione esamina aggiungere le seguenti: entro venti giorni.

11. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: entro il termine di quattro mesi *con le seguenti:* entro il termine di due mesi.

11. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso dei parlamentari nazionali, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il provvedimento motivato è trasmesso alla competente Giunta delle elezioni, che diffida l'interessato ad adempiere ed il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. In caso di inadempimento entro trenta giorni, o entro il diverso termine indicato dalla Giunta, laddove la Camera interessata non disponga diversamente il Presidente attiva la procedura per la proclamazione in subentro.

11. 9. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie.

11. 13. Altieri, Bianconi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 *con le seguenti:* all'articolo 2.

11. 12. Altieri, Bianconi.

Sostituire la rubrica con la seguente: Procedimento per la prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi.

11. 3. Gitti.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12 14. Centemero.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 12.

(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

1. Quando le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 sono suscettibili di determinare conflitti di interessi rispetto alle quali, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata ed inefficiente la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dello stesso articolo 6, la Commissione dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo. In tali casi la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un *trust* cieco come disciplinato dal successivo articolo 12-*bis*.

2. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un *trust* cieco ai sensi dell'articolo 12-*bis* attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un *trust* cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-*bis*.

3. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non

destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un *trust* cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.

ART. 12-bis.

(Costituzione del *trust* cieco).

1. La costituzione di un *trust* cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 7, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il *trust* istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il *trust* può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, il *trust*, per ottenere l'approvazione della Commissione, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un *trust* per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge

regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il *trust* è stato istituito;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del *trustee*, essenziale per la qualificazione come *trust* cieco ai sensi del comma 4;

c) individuare un *trustee* con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;

d) individuare il beneficiario o i beneficiari del *trust*, anche nella persona stessa del disponente;

e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;

f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di *trustee* sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il *trustee* del *trust* istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di *trustee* e possedere una consolidata esperienza in materia di *trust*;

d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;

e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del *trust*;

g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del *trust*;

i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente,

con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del *trust*;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di *trustee*, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per *mala gestio* o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul *trustee* gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del *trust*;

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel *trust* cieco e, in particolare, non

comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di *trustee*. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgono o interessino lo stesso *trustee*, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il *trustee* appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un *trust* di cui egli è *trustee*;

e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;

f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per *mala gestio* o violazione degli obblighi fiduciari a carico del *trustee*;

g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel *trust* cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del *trust*;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel *trust* cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del *trust* cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il *trustee* ha facoltà di:

a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del *trust*, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo *trustee*, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il *trustee* dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo *trustee*.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il *trustee* deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il *trustee* e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.

Al comma 1, dopo le parole: La commissione previene *aggiungere le seguenti:* il compimento di atti in conflitto e.

12. 5. Gitti.

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: progressivamente.

12. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: di Governo *con la seguente:* pubbliche.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: di Governo *ovunque ricorrano, con le seguenti:* pubbliche ovvero: pubblica.

12. 13. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.

12. 15. Altieri, Bianconi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine da essa stabilito *con le seguenti:* entro venti giorni dalla decisione assunta.

12. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sottoscrizione *con la seguente:* conclusione.

12. 7. Gitti.

Al comma 3, sostituire le parole da: Al patrimonio *fino a:* gestore *con le seguenti:* Il patrimonio è distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del gestore e.

12. 6. Gitti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 *con le seguenti:* all'articolo 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 *con le seguenti:* all'articolo 2.

12. 16. Altieri, Bianconi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: assicura *fino a:* e *con le seguenti:* nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.

Conseguentemente, sono soppresse le parole: assicura il conseguimento.

12. 8. Gitti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 *con le parole:* all'articolo 2.

12. 18. Altieri, Bianconi.

Al comma 5, ultimo periodo, la parola: resoconti *è sostituita dalla seguente:* rendiconti.

12. 9. Gitti.

Al comma 8, sopprimere le parole: o ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.

12. 19. Altieri, Bianconi.

Al comma 10, primo periodo, la parola: ricompresi *è sostituita dalla seguente:* compresi.

12. 10. Gitti.

Al comma 10, al primo periodo sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 *con le parole:* all'articolo 2.

12. 20. Altieri, Bianconi.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti commi:

11-bis. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 5 della presente legge, ove l'impresa facente capo al titolare di cariche pubbliche, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, la

Commissione, laddove non intenda esercitare i poteri di cui ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

11-ter. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui al comma 11-bis, la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

11-quater. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 11-ter, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

12. 11. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Alla rubrica, dopo le parole: prevenzione del aggiungere le seguenti: compimenti di atti in.

12. 4. Gitti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la parola: pubbliche.

13. 2. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

ART. 13-bis.

(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi).

1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a

terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

ART. 13-ter.

(Imprese titolari di concessioni).

1. La Commissione può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di Governo o dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, in caso di grave violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano responsabili.

2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, commi 5, 5-bis e 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Tali imprese non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano dopo che le partecipazioni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 12.

13. 02. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Conflitto d'interessi in violazione delle misure preventive).

1. In ogni caso, qualora in violazione delle misure disposte dalla Commissione, o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, i soggetti di cui all'articolo 2 agiscano in conflitto d'interessi, la Commissione stessa applica una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.

13. 01. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.

ART. 14.

Al comma 3, sostituire le parole: di Governo con la parola: pubbliche.

14. 2. Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 3, sopprimere le parole: ai soggetti di cui all'articolo 6 comma 2.

14. 6. Altieri, Bianconi.

Al comma 5, sopprimere la parola: esclusiva.

14. 8. Centemero.

Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.

* **14. 4.** Francesco Sanna, Lattuca, Gasparini.

Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.

* **14. 7.** Centemero.

Al capo III il titolo « Conflitto di interessi » è sostituito dal seguente: « Situazioni di conflitto di interesse e prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi ».

14. 5. Gitti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

ART. 14-bis.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitti di interessi. Norme di principio).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi dei partiti o delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione dei rispettivi organi, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopra indicati un sostegno privilegiato.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle imprese di cui al medesimo comma 1 che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma stesso ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo rigore che le imprese di cui al comma 1 del presente articolo non adottino alcun genere di comportamento in violazione del principio della parità di accesso ai mezzi di informazione e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche indicate al medesimo comma 1.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro

il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.

7. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della parità di accesso ai mezzi di informazione, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, dopo la terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.

8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.

9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce alle Camere con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.

10. Nella comunicazione di cui al comma 9 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accer-

tamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

ART. 14-ter.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato ai titolari di cariche di Governo.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.

3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei mezzi di informazione in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

ART. 14-quater.

(Norme in materia di conflitti di interessi per i componenti delle autorità indipendenti).

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

1-bis. I titolari delle cariche elettive non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato.

14. 0. 3. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

« ART. 14-bis.

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215).

La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata. »

14. 0. 1. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.

Dopo il Capo III è inserito il seguente:

« CAPO III-bis.

**ANAGRAFE DEI TITOLARI
DI CARICHE PUBBLICHE.**

ART. 14-bis.

(Istituzione).

1. È istituita l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata « Anagrafe ».

2. Le disposizioni necessarie per l'istituzione dell'Anagrafe sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Anagrafe entra in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe forniscono i dati al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.

ART. 14-ter.

(Contenuti).

1. L'Anagrafe contiene, per ciascun titolare di cariche pubbliche, l'indicazione dei seguenti dati personali:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;

b) carica pubblica, con riferimento anche alle cariche rivestite nel passato;

c) titolo di studio;

d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, e incarichi di consulenza e arbitrati di qualsiasi natura per imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, incluse le attività, le funzioni e gli incarichi rivestiti all'estero, nonché con riferimento anche a quelli rivestiti nel passato;

e) partito d'iscrizione, nonché associazioni portatrici d'interessi generali, con riferimento anche ai partiti e alle associazioni d'iscrizione nel passato;

f) indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono di uso pubblico;

g) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, dai due anni precedenti l'assunzione della carica pub-

blica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento alla proprietà, il possesso o comunque la disponibilità anche all'estero, nel proprio interesse o nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, di:

1) redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

3) azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;

4) investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;

h) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera g), delle situazioni reddituali e patrimoniali delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, se le medesime vi consentono;

i) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica pubblica ricoperta;

l) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, durante l'eventuale campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica pubblica, con l'indicazione delle persone che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo nel complesso superiore a euro 500;

m) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica pubblica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:

1) eventuale campagna elettorale;

2) collaboratori e ufficio;

3) eventuali iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;

4) viaggi;

5) comunicazioni;

n) nome e cognome, nonché luogo e data di nascita dei collaboratori;

o) quadro, aggiornato ogni quadri-mestre, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 e di ogni altro interesse, relazione o affare privato, anche in capo a una delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, rilevante dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbe influenzare impropriamente il titolare della carica pubblica nello svolgimento della sua funzione oppure danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti, con riferimento specifico alle circostanze e indicazione dei comportamenti, sia volontari, sia in attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, tenuti per evitarne la concretizzazione;

p) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni;

q) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. L'Anagrafe reca, per ciascun titolare di una carica pubblica, i seguenti dati circa lo svolgimento delle sue funzioni:

a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;

b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Camera o del Consiglio di appartenenza, comprese le Commissioni, del Governo o della Giunta della quale è componente, indicazione dei seguenti elementi, qualora siano rilevati e

resi noti secondo la disciplina e le forme di pubblicità previste dai rispettivi organi:

1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;

2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;

3) processi verbali, resoconti o comunicati e, ove disponibili, registrazioni audio e video delle discussioni;

4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.

3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una carica pubblica eletta a suffragio universale e diretto.

ART. 14-*quater*.

(*Compilazione, tenuta e pubblicazione*).

1. L'Anagrafe è compilata e aggiornata dal Ministero dell'interno.

2. Il Ministero dell'interno pubblica l'Anagrafe in un apposito sito Internet, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;

b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;

c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;

d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;

e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:

1) i dati sono adeguatamente indicizzati, in particolare sono indicizzati per ogni singolo titolare di una carica pubblica;

2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione;

3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e leggende;

f) i dati che si riferiscono a persone non più tenute all'iscrizione nell'Anagrafe sono archiviati in una separata sezione e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.

3. Il Ministero dell'interno, quando possibile, rileva i dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe mediante sistemi automatici, dalle banche dati e i sistemi informativi degli organi ai quali appartengono i titolari di cariche pubbliche interessati o della Commissione di cui all'articolo 9; promuove le intese necessarie a questo fine. Negli altri casi, le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe trasmettono i dati corretti, completi, dettagliati e integri al Ministero dell'interno, entro venti giorni.

ART. 14-*quinquies*.

(*Accertamenti e sanzioni*).

1. Nel caso di mancato adempimento, anche parziale, dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, si applicano le disposizioni sull'accertamento e le sanzioni previste dall'articolo 8. ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

(*Ambito soggettivo di applicazione e definizioni*).

1. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano ai titolari di cariche di Governo.

2. Le disposizioni del Capo III *bis* si applicano ai titolari di cariche pubbliche.

3. Ai fini della presente legge, per « titolare di una carica di Governo » s'intende chi riveste una delle seguenti cari-

che: Presidente o vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo oppure componente di un'Autorità indipendente statale o regionale, compresa la Banca d'Italia.

4. Ai fini della presente legge, per « titolare di una carica pubblica » s'intende chi riveste una carica di Governo indicata dal comma 3 oppure una delle seguenti:

a) Presidente della Repubblica;

b) deputato o senatore;

c) presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di una regione o di una provincia autonoma;

d) componente del Consiglio di una regione o provincia autonoma;

e) sindaco, vicesindaco, presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;

f) componente del Consiglio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;

g) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;

h) giudice della Corte costituzionale;

i) componente del Consiglio superiore della magistratura o di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali;

l) titolare di funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, in imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, quando ricorra uno dei seguenti casi:

1) l'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione è strumentale dello Stato, di una regione, di una città metropolitana, di una provincia o di un comune;

2) la nomina all'incarico è disposta, proposta o approvata dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune;

3) lo Stato, una regione, una città metropolitana, una provincia o un comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al finanziamento dell'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;

4) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici;

m) componente di un organo esecutivo di un partito o movimento politico,

compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe. »,

14. 0. 2. Pastorino, Civati, Quaranta, Scotto, Costantino.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 2. Mazziotti Di Celso, Tinagli.

Sostituire le parole: decorsi centoventi giorni dalla *con le seguenti:* il giorno successivo alla.

16. 1. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (Atto del Governo n. 110), di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF)	70
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole – Parere contrario su emendamenti</i>)	74
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	76

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 ottobre 2014.

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (Atto del Governo n. 110), di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD) *relatore*, illustra gli aspetti del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 3, comma 12 integra il contenuto dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 92 del 2014 (legge n. 117 del 2014) prevedendo il trasferimento alle ammini-

strazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014

Ricorda che il citato articolo 6-*bis* ha anticipato di cinque mesi la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie già fissate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2013 al 31 dicembre 2014.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Precisa che i « *project bond* » sono particolari forme di strumenti finanziari. In particolare, il Codice degli appalti consente alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (limite del doppio del c.d. patrimonio netto ed altri conseguenti divieti).

Osserva che, in ordine a tali strumenti finanziari, la Commissione giustizia è competente limitatamente ai profili civilistici della disciplina, che sono solo marginalmente interessati dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame.

In particolare, si segnala il comma 2 dell'articolo 13, che introduce un nuovo comma (il terzo) all'articolo 2414-*bis* del codice civile, relativo alla costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società.

Per effetto della norma in commento, le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, che verrà legittimato a esercitare in nome e

per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

L'articolo 18 integra la formulazione dell'articolo 79 della legge 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone) relativamente alla disciplina sui patti *contra legem* prevedendo che, nei contratti di locazione ad uso non abitativo, anche alberghiera, di maggior rilievo economico (canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali.

L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti – anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti.

La nuova tipologia di contratto presenta dunque elementi tipici tanto del contratto di locazione di immobili quanto del contratto di compravendita di immobili: il canone che costituisce il corrispettivo del godimento dell'immobile funge infatti in parte anche da anticipazione del prezzo della compravendita, che dovrà perfezionarsi entro una data determinata. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale – seppur sommariamente definita, con l'intenzione espressa di « consentire all'autonomia privata di meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e nell'ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti » – il legislatore estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile (trascrizione, cancellazione della trascrizione ed effetti del contratto preliminare;

obblighi di inventario e di garanzia e ripartizione spese previste per il rapporto di usufrutto).

Si segnala, in particolare, il comma 4, che stabilisce che se il contratto di godimento in funzione dell'alienazione dell'immobile ha ad oggetto un'abitazione, il notaio non può procedere alla stipula – e dunque non si può concedere il godimento dell'immobile – se anteriormente o contestualmente non si è proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile. A tal fine la disposizione richiama il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 122 del 2005, che tutela i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

L'articolo 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei ministri, e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Caroglio (commi 1-10), che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12).

In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti uno specifico programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.

Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore.

Segnala il comma 12, che presenta taluni profili di competenza della Commissione.

Tale disposizione, in particolare, prevede che la proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, è trasferita, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di no-

mina, al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo Soggetto attuatore (comma 12).

A tale scopo è prevista:

1) una società per azioni, costituita dal Soggetto Attuatore, con capitale azionario aperto ad altri soggetti per il conferimento di altre aree ed immobili limitrofi al medesimo comprensorio di Bagnoli-Coroglio, meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo;

2) il riconoscimento di un importo alla società Bagnoli Futura S.p.A., determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà;

3) il versamento dell'importo mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, con rimborso legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore.

La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce effetti anche verso diritti sugli immobili acquistati anteriormente da terzi (articolo 2644, secondo comma, del codice civile).

Tale norma enuncia la regola generale secondo cui chi ha trascritto per primo è tutelato dalle eventuali pretese di chi, pur avendo acquistato in data anteriore lo stesso diritto, ha eseguito la trascrizione in data successiva.

Successivamente alla trascrizione del suddetto decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), osserva che le criticità del decreto sblocca Italia di competenza della commissione giustizia hanno ad oggetto, principalmente, gli articoli 13 e 23.

L'articolo 13, come emerge dalla rubrica stessa della norma, disciplina i cosiddetti *Project bond*.

Vengono apportate numerose modifiche agli articoli 157, 159, 160 e 160-ter del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) a all'articolo 2414-bis del codice civile.

I *Project bond* sono titoli che possono essere emessi dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato, allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità.

Tali strumenti possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati.

Detti titoli così come disciplinati sono da considerarsi rischiosi in quanto: viene eliminato l'obbligo di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione, tale avvertimento viene riportato, in base all'articolo 13, sulla sola documentazione di offerta; si deroga alla normativa codicistica di riferimento (2415, 2416, 2417, 2418 2419 e 2420 del codice civile); inoltre aggiunge un nuovo comma all'articolo 2414-bis del codice civile dettato in tema di prestito obbligazionario. L'attuale formulazione consente la costituzione di garanzie in favore di sottoscrittori o dei loro rappresentanti. Apparentemente favorevole agli obbligazionisti, in realtà, tale previsione lascia spazio alla possibilità di costituire garanzie anche personali, laddove la disposizione normativa che si va a riformare restringe tale ipotesi alle sole garanzie reali.

Per tale articolo sono stati presentati dal MoVimento Cinque Stelle, presso la Commissione di merito, emendamenti soppressivi collegati alle criticità appena espresse.

L'articolo 23 disciplina i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili e rende tipico uno schema contrattuale già diffuso nella prassi. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un

dato termine – liberamente fissato dalle parti – anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.

Le criticità in relazione all'articolo in oggetto sono, in primo luogo, legate al fatto stesso che non è con decreto legge che si dovrebbe disciplinare un nuovo « tipo di contratto » sia perché mancherebbe, nella fattispecie, un vero e proprio carattere di urgenza sia perché questa tecnica legislativa, troppo abusata, sconta la fretta del provvedimento stesso, che ha contingentati termini per la conversione in legge e si presta a facili e pericolosi vuoti normativi che ingenerano, immediatamente, dubbi all'operatore di diritto.

Nel caso in oggetto, destano perplessità, così come rilevato anche dal Consiglio nazionale del notariato, la mancanza di una disciplina tributaria del contratto (anche se non si dovrebbe avere duplicazione di imposta in relazione ai corrispettivi del futuro acquisto pagati periodicamente) e il fatto che la norma lascia alcune questioni aperte, come quella relativa alla garanzia per la restituzione dei canoni pagati « in conto prezzo » quando si scoprono, successivamente alla stipula, difetti dell'immobile.

I rischi per gli acquirenti, peraltro, non mancano. Chi acquista stipulando un mutuo è comunque proprietario dell'immobile se si trova in difficoltà economiche può sempre rivendere il bene. Non è così nel contratto di godimento per futura alienazione, dato che il conduttore non ha altra opzione che restituire il bene.

Altro rischio deriva dal fatto l'effetto protettivo della trascrizione è di soli dieci anni. Questo termine (mutuato di fatto dal termine previsto per il contratto preliminare) è forse troppo breve per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto. Molti contratti potranno avere una durata maggiore, con tutti gli svantaggi conseguenti alla perdita degli effetti della trascrizione.

Per tale articolo sono stati presentati dal suo gruppo, presso la Commissione di merito, sia un emendamento soppressivo dell'intera disposizione sia emendamenti soppressivi dei singoli commi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole – Parere contrario su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che nella seduta odierna verrà espresso il parere sul disegno di legge C. 1864/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante la legge europea 2013, e sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione politiche dell'Unione Europea. Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti presso la Commissione Giustizia.

In relazione al disegno di legge, osserva, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, che il Senato ha soppresso l'articolo 30, in materia di responsabilità civile dei magistrati, ed ha introdotto il comma 3 all'articolo 32, in materia di certificato successorio europeo previsto dal regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012. Ricorda che ai sensi del Regolamento n. 650 del 2012 il certificato – che non ha natura obbligatoria e non sostituisce i documenti utilizzati negli Stati membri per gli stessi scopi – può essere richiesto dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità al fine di dimostrare: a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Precisa che sui primi due commi dell'articolo in questione si è realizzata la doppia deliberazione conforme. Il comma 1 individua nel notaio l'autorità competente al rilascio del certificato. Il comma 2 prevede che sull'eventuale reclamo sul rilascio è competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile (il reclamo deve essere quindi proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti).

Il comma 3 è stato aggiunto dal Senato e costituisce quindi oggetto dell'esame, in questa lettura, da parte della Camera. Tale disposizione precisa che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare

è regolata dal cd. Sistema tavolare, continua ad applicarsi la disciplina sul rilascio del certificato di eredità e di legato, dettate dal titolo II del regio decreto n. 499 del 1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province). Ricorda che il sistema del libro fondiario o catasto tavolare convive con l'ordinario sistema di pubblicità immobiliare catastale vigente in Italia. Esso si caratterizza sia per una diversa modalità di conservazione delle informazioni sia, soprattutto, dal fatto che – diversamente che nel sistema ordinario dove la trascrizione nei registri immobiliari della vendita di un immobile ha funzione di opponibilità verso terzi – la trascrizione nel libro fondiario (cosiddetta intavolazione) è il vero atto traslativo ed è quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, formula quindi una proposta di relazione favorevole sulla proposta di legge europea 2013-*bis* (C. 1864/B Governo, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina l'onorevole Donatella Ferranti quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, fa presente, che sono stati trasmessi dalla XIV Commissione due proposte emendative (*vedi allegato*) che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo aggiuntivo Pini 24.01 è volto a reintrodurre il testo dell'articolo 30, soppresso dal Senato, in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Su tale articolo aggiuntivo esprime parere contrario sia per ragioni di opportu-

rità e di coordinamento dei lavori dei due rami del Parlamento, sia per ragioni di merito.

Ricorda, infatti, che presso la Commissione Giustizia del Senato è in corso di esame un disegno di legge governativo (A.S. 1626) recante la riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati. È in quella sede, pertanto, che dovrà proseguire l'esame di questa delicata materia, che la Camera avrà modo di approfondire in seconda lettura. Inoltre, per quanto concerne i profili di merito, si osserva che il disegno di legge governativo si basa su principi e presupposti molto diversi, configurando una responsabilità indiretta del magistrato, laddove l'articolo aggiuntivo 24.01 (così come il soppresso articolo 30) configurano un'ipotesi di responsabilità diretta.

L'emendamento Borghesi 32.1 è volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 32, in base al quale, come già descritto, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare è regolata dal cosiddetto Sistema tavolare, continua ad applicarsi la disciplina previgente sul rilascio del certificato di eredità e di legato. Esprime parere contrario sull'emendamento in questione, volto a sopprimere il citato comma 3, in quanto tale disposizione, nell'escludere l'applicabilità della disciplina del certificato successorio europeo, tiene conto della particolare autonomia dei territori interessati e delle difficoltà dell'applicazione di tale disciplina in presenza del sistema catastale tavolare.

Propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pini 24.01 e sull'emendamento Borghesi 32.1.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864/B Governo.**

EMENDAMENTI

ART. 24.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, Procedura di infrazione n. 2009/2230).

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al moni-

toraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma

« Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione. In merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

24. 01. Pini.

ART. 32.

Sopprimere il comma 3.

32. 1. Borghesi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere all'VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 1° ottobre il relatore, onorevole D'Arienzo, ha presentato una nuova formulazione della proposta di parere, modificata alla luce di alcuni elementi emersi nel dibattito svolto il 30 settembre.

Tatiana BASILIO (M5S) presenta una proposta alternativa di parere che illustra (*vedi allegato*), soffermandosi, in particolare, sulle condizioni, che sono volte a rendere compatibili le misure del provvedimento finalizzate alla valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati con le disposizioni vigenti in materia di federalismo demaniale, nonché con l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, propone, in considerazione anche della possibilità di utilizzare la giornata di domani al fine di esprimere il prescritto parere, di rinviare l'esame per poter svolgere ulteriori approfondimenti e avviare un confronto su alcuni temi prospettati nella proposta alternativa di parere pre-

sentata dalla collega del MoVimento Cinque Stelle.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO concorda con la proposta del relatore, segnalando l'opportunità di considerare adeguatamente le esigenze già prospettate dal Governo.

Massimo ARTINI (M5S) ringrazia il collega D'Arienzo per la disponibilità dimostrata al confronto e alla discussione su di un tema di cruciale importanza per la Commissione, evidenziando come il dibattito in corso stia offrendo la possibilità di rafforzare il ruolo della Commissione stessa attraverso la formulazione di un parere ampiamente condiviso.

Gian Piero SCANU (PD) sottolinea l'impegno profuso dal relatore per verificare tutti gli spunti emersi nel dibattito e gli sforzi da lui compiuti per rendere compatibile il proprio punto di vista con quello del Governo, che, sul provvedimento in esame, ha assunto finora una posizione di incomprensibile chiusura. Si dichiara, peraltro, convinto che siano stati fatti importanti passi in avanti per raggiungere l'obiettivo di avvicinare le posizioni della maggioranza a quelle del Governo e auspica, anche alla luce della possibile intesa con le altre forze parlamentari, che si possa arrivare ad una proposta di parere condivisa.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO condivide le considerazioni sull'importanza del lavoro svolto dal relatore, evidenziando, tuttavia, che il Governo si è sin dall'inizio attivato affinché, con riferimento alle problematiche connesse alla valorizzazione degli immobili pubblici, le esigenze che stanno alla base del decreto in esame si contemperassero con quelle legate alla precedente normativa.

Precisa, quindi, che la contrarietà del Governo alla riapertura dei termini previsti nei procedimenti di dismissione di cui al cosiddetto « federalismo demaniale » deriva dalla circostanza che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non riguardano solo gli immobili della Difesa. Al riguardo, invita la Commissione a considerare la possibilità di esprimere sul punto una semplice osservazione.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

ALLEGATO

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »;

valutato che l'articolo 26 del provvedimento, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, rischia di essere incompatibile con il cosiddetto federalismo demaniale (Decreto legislativo n. 85/2010) e successive modificazioni (Legge n. 108/2011 e Legge n. 11/2011), nonché ancora con l'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98/2013;

considerato che il Decreto legislativo 85 prevede il trasferimento agli enti locali di tutti i beni non dichiarati indispensabili dalle amministrazioni dello Stato. Questi ultimi dovevano essere inseriti in appositi elenchi, pubblicati nell'aprile 2011 rispettivamente per i beni in uso alla Difesa, per i beni di interesse culturale e per i beni ricompresi nelle aree portuali e costiere;

considerato che in forza di quei decreti i beni non inseriti in quegli elenchi dovrebbero essere trasferiti a Regioni, Province e Comuni *ex lege* in base a diversi criteri e a seguito di istanza dell'Ente potenzialmente destinatario. Con l'articolo

26 dello « Sblocca Italia », si interviene nuovamente sulla materia prevedendo nuove procedure di trasferimento/alienazione/valorizzazione che si sovrappongono a quelle già previste e modificate nelle norme citate nei punti precedenti;

questa superfetazione legislativa sulla stessa materia rischia di produrre come risultato finale la paralisi completa dei procedimenti di passaggio di proprietà a tutto svantaggio degli enti territoriali e a potenziale beneficio di investitori privati perché non appare chiaro quali siano le norme ancora in vigore e quali siano concretamente applicabili ai singoli casi di cessione/trasferimento;

ricordando come risultino ancora disattese le condizioni formulate dalla IV Commissione permanente della Camera il 20 dicembre 2003 sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia resa omogenea la legislazione armonizzando le varie disposizioni di legge in materia di alienazione degli immobili della difesa in modo da non bloccare i

provvedimenti già in essere con priorità ai progetti di recupero a finalità sociale e ad utilità pubblica degli stessi;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune aggiungere le seguenti: previa consultazione della popolazione secondo le forme stabilite dallo statuto o mediante consultazione pubblica *on-line*;

c) al comma 2, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;

d) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico;

e) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché forme di consultazione della popolazione, anche mediante procedure *on-line*, in merito al progetto di recupero dell'immobile presentato dal Comune;

f) al comma 6, sostituire le parole: L'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono con le seguenti: L'Agenzia del demanio procede e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con prelazione a favore di enti pubblici e delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino immobili in locazione;

g) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la mancata attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, comporta una penale pari alla metà del valore assegnato al bene demaniale oggetto dell'accordo. Qualora tale accordo preveda una bonifica ambientale a carico del destinatario del bene demaniale, la penale è pari al triplo del valore addotto nell'accordo di programma alla bonifica;

h) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno;

i) con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	83
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione</i>)	84
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	95

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	90
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	93

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 10 settembre 2014. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che, nella seduta del 1° ottobre scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione. Fa presente che la Commissione è ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri.

Nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Segnala, infine, che sul provvedimento non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Silvia VELO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, osserva che il rinvio di ulteriori sei mesi dell'abrogazione delle norme in materia di durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, di cui all'articolo 14, è volto a garantire che le regioni adeguino le condizioni di erogazione del servizio sanitario sul territorio alla diminuita disponibilità oraria di lavoro dei medici e non comporta il rischio di applicazione di effettive sanzioni da parte dell'Unione europea.

Segnala poi che le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di bevande a base di succo di frutta, non risultano in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Infine, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 32, che escludono o rendono facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo, risultano compatibili con l'ordinamento comunitario e non appaiono pertanto suscettibili di determinare l'apertura di procedure di infrazione.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il rinvio di ulteriori sei mesi dell'abrogazione delle norme in materia di

durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, di cui all'articolo 14, è volto a garantire che le regioni adeguino le condizioni di erogazione del servizio sanitario sul territorio alla diminuita disponibilità oraria di lavoro dei medici e non comporta il rischio di applicazione di effettive sanzioni da parte dell'Unione europea;

le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di bevande a base di succo di frutta, non risultano in contrasto con la normativa comunitaria in materia;

le disposizioni di cui all'articolo 32, che escludono o rendono facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo, risultano compatibili con l'ordinamento comunitario e non appaiono pertanto suscettibili di determinare l'apertura di procedure di infrazione;

delibera di riferire favorevolmente ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 17 settembre

2014, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento nel termine di sette giorni e che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo aveva chiesto ulteriore tempo per la predisposizione della stessa.

Il sottosegretario Silvia VELO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato ad eccezione degli articoli 2-*bis*, 5-*bis*, 10-*bis*, 10-*ter*, 11, 13, 16, 22, 30, 33 e 35, di cui si richiede una riformulazione, e degli articoli 14-*bis*, 14-*octies*, 26-*ter* e 36, di cui si richiede la soppressione (*vedi allegato*). In riferimento alla relazione tecnica testé depositata, segnala un refuso in relazione all'articolo 2-*bis*, in quanto la somma riassegnabile non è di 416 milioni di euro, bensì di 426 milioni di euro.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata, nel sottolineare che, all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093 Governo, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014);

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 2-*bis*, appare necessario precisare che, nell'ambito dei progetti fi-

nanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al finanziamento del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, coordinando conseguentemente le restanti disposizioni dell'articolo;

l'articolo 5-*bis*, nel novellare l'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrebbe prevedere che la valutazione di impatto sanitario non sia svolta direttamente dall'Istituto superiore di sanità, ma effettuata in conformità alle linee guida predisposte dal medesimo Istituto, che collabora comunque alle attività di controllo e di monitoraggio, operando con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 10-*bis*, che pone a carico dell'Osservatorio dei contratti pubblici nuovi compiti di monitoraggio, appare necessario inserire, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 10-*ter*, che prevede l'adozione di un piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale nonché di un piano di azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, appare necessario inserire apposite clausole di neutralità finanziaria;

appare opportuno che, al medesimo articolo 10-*ter*, il citato piano per la qualificazione ambientale sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché sentito il medesimo Ministro;

all'articolo 11, che prevede misure per incentivare il risparmio e il riciclo di materiale, attraverso l'introduzione dell'articolo 206-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, appare necessario, al

fine di superare le criticità derivanti dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, sopprimere le disposizioni che riguardano la concessione di ulteriori incentivi sottoforma di credito di imposta, detrazioni fiscali e riduzione dell'IVA, fruibili da una platea potenzialmente vastissima di beneficiari;

al medesimo articolo 11, laddove si introduce l'articolo 206-*quater* del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, in materia di incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo, appare necessario precisare, al comma 4 del medesimo articolo 206-*quater*, che i predetti incentivi possano essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento UE n. 1407/2013;

all'articolo 13, in materia di attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, dovrebbe essere soppresso il comma 2, che continua a richiamare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla costituzione di una segreteria tecnica, nonostante la previsione di tale decreto e della stessa segreteria tecnica sia stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente;

all'articolo 13, comma 4, appare necessario precisare che la possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, è riconosciuta esclusivamente al personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, e comunque fino ad un massimo di 15 unità;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito

in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

L'articolo 14-*bis* dovrebbe essere soppresso, poiché prevede una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, attraverso contributi a carico dei soggetti interessati, definiti sulla base di criteri che non garantiscono il reperimento delle occorrenti risorse;

L'articolo 14-*quater*, che disciplina il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, non comporta effetti finanziari, sia perché il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti previste consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che i relativi costi di gestione non vengono più sostenuti, sia perché vige l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI;

L'articolo 14-*octies* dovrebbe essere soppresso – a meno che non si preveda l'introduzione di procedure che assicurino la sua neutralità finanziaria – in quanto le disposizioni ivi contenute provvedono ad oneri non quantificati, derivanti dalle attività inerenti alla raccolta di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, attraverso una copertura inidonea, ossia mediante un aumento non meglio precisato delle aliquote di accise sui tabacchi, che appare suscettibile di causare una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale;

L'articolo 14-*novies*, concernente la gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute presentano carattere ordinamentale;

L'articolo 14-*decies*, recante misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani assimilati, non determina effetti finanziari negativi, in quanto, da un lato,

si limita a prorogare il termine per l'emanazione del regolamento ministeriale per la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, dall'altro, introduce l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

all'articolo 16, recante disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori, appare necessario reintrodurre, al comma 1, lettera c), il riferimento alla direttiva 2006/66/CE nonché sopprimere il successivo comma 4, che risulta privo di contenuto normativo, limitandosi il medesimo comma a riprodurre disposizioni già vigenti;

L'articolo 18 non comporta effetti finanziari, in quanto circoscrive gli obblighi di adesione al Consorzio CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono olii e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati;

L'articolo 19-*bis*, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere la promozione da parte delle Regioni di misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive nel caso di raggiungimento da parte dei comuni degli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dall'ordinamento europeo e nazionale secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione già approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013;

appare necessario ripristinare – a meno che non si intenda mantenere i

profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente – l'originaria formulazione dell'articolo 22, in materia di autorità di bacino, quale risultante dal disegno di legge C. 2093 presentato dal Governo, posto che tali modifiche, nel loro complesso, sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 26-*bis*, recante disposizioni in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano, non comporta effetti finanziari negativi, poiché le disposizioni ivi contenute finalizzano l'estensione dei sovra canoni anche al finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali non ancora avviati;

appare necessario sopprimere l'articolo 26-*ter*, recante divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, poiché non si possono escludere effetti finanziari negativi derivanti dalla prevista automatica decadenza dalle concessioni e dai permessi in essere;

l'articolo 29-*bis* non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute si limitano a riconoscere una mera facoltà per i comuni e per i loro enti strumentali di individuare i centri di raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo;

all'articolo 30, appare necessario precisare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 32, concernente la gestione di rifiuti sanitari, non comporta oneri per la finanza pubblica – giacché l'attività di smaltimento dei rifiuti è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – e non presenta profili di incompatibilità con la disciplina europea, posto che l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE non prevede una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35;

al medesimo articolo 32, inoltre, dovrebbero essere corretti i riferimenti normativi ivi contenuti alla legge n. 214 del 2011, con il riferimento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando conseguentemente la rubrica;

agli articoli 33 e 35, recanti, rispettivamente, delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e Strategia nazionale *Green Communities*, dovrebbero essere inserite apposite clausole di invarianza finanziaria;

all'articolo 34, la facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività concernenti l'istituzione di aree *oil free* sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

appare necessario sopprimere l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, il « Fondo italiano investimenti *green communities* SGR Spa », posto che, da un lato, l'onere che ne consegue, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro, non è puntualmente riferito ad una o più annualità, dall'altro, la relativa copertura è posta genericamente a carico delle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020, ed è previsto altresì un obbligo in capo a Cassa depositi e prestiti di partecipare al predetto fondo, in contrasto con la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;

valutata la necessità, all'articolo 33, di prevedere, contestualmente all'introduzione della predetta clausola di invarianza finanziaria, anche la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a per l'anno 2015 *con le seguenti:* Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2,;

conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2-bis, sopprimere le seguenti parole: Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

all'articolo 5-bis, comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti *con le seguenti:* in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità;

conseguentemente, al secondo periodo del medesimo capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che opera con le risorse umane strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 10-ter, comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 10-ter, dopo le parole: è emanato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-ter, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti,;

all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-quater, comma 4, sostituire le parole: di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 *con le seguenti:* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

all'articolo 13, sopprimere il comma 2;

all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni *con le seguenti:* il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni;

conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e delle facoltà assunzionali *con le seguenti:* fino ad un massimo di 15 unità,;

all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sostituire le parole da: la misura *fino a:* 549/1995 *con le seguenti:* la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;

sopprimere l'articolo 14-bis;

sopprimere l'articolo 14-octies;

all'articolo 16, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: delle direttive *aggiungere le seguenti:* 2006/66/CE,;

all'articolo 22, apportare le modificazioni necessarie per ripristinare il testo originario del disegno di legge C. 2093, salva la possibilità di mantenere i soli profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente;

sopprimere l'articolo 26-ter;

all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,;

all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: presente legge *aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

conseguentemente, al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

conseguentemente, al medesimo articolo 33, dopo il comma 1 aggiungere il

seguito: 1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi,;

all'articolo 35, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

sopprimere l'articolo 36;

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16, sopprimere il comma 4;

all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: della legge 22 dicembre 2011, n. 214 *con le seguenti:* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del medesimo articolo 32 con la seguente: Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 10-ter, comma 1, di sostituire le parole da: di concerto *fino a:* politiche agricole e forestali *con le seguenti:* di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

Atto n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, finalizzato a recepire la direttiva 2012/28/UE, disciplina taluni utilizzi consentiti di opere orfane e che lo stesso è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Rileva che il provvedimento, composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riferimento all'onere di 150.000 euro, relativo all'istituzione della banca

dati, ritiene che andrebbe chiarito se la sua configurazione quale limite massimo sia compatibile con la natura della spesa, che, stando agli elementi forniti dalla relazione tecnica, sembra riguardare un elemento essenziale per il recepimento della direttiva comunitaria.

Ritiene che andrebbe, inoltre, valutato il profilo temporale della spesa – anno 2014, in base al testo – alla luce della presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame e che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in ordine ai possibili effetti finanziari, non considerati dalla relazione tecnica, connessi ai compiti assegnati alle organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane. Fa riferimento, in particolare, ai costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico; agli obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali; agli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte; ai compensi spettanti ai titolari dei diritti nei casi previsti dal testo. Osserva che tali chiarimenti risultano necessari, tenuto conto che una parte delle organizzazioni indicate dall'articolo 1 è costituita da soggetti pubblici.

In merito ai profili di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 69-*quater*, comma 4, relativi alla istituzione di una banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, pari a euro 150.000 per l'anno 2014, fa presente che il previsto utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) appare conforme al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 96 del 2013, che prevede che, alla copertura di eventuali spese previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge di delegazione europea, possa provvedersi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, con le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge

n. 183 del 1987. Reputa, comunque, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette somme non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sul medesimo fondo.

Dal punto di vista formale, segnala che l'articolo 3, comma 2, andrebbe riformulato sostituendo le parole: « nella parte in cui inserisce il nuovo testo dell'articolo 69-*quater*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 » con le seguenti: « capoverso articolo 69-*quater*, comma 4, terzo periodo », e che al medesimo comma 2, inoltre, andrebbe modificata la formulazione dell'autorizzazione di spesa, sostituendo le parole: « si provvede, con un importo pari ad un massimo di euro 150.000 per l'anno 2014, » con le seguenti: « nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2014 si provvede ».

Il sottosegretario Silvia VELO, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, concernenti l'implementazione della banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, possono configurarsi come limite di spesa.

Rileva, inoltre, che le organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'attuazione dell'articolo 69-*bis*, comma 3, concernente i costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico, dell'articolo 69-*quater*, commi da 4 a 6, in materia di obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali, dell'articolo 69-*quater*, comma 14, concernente gli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte, e dell'articolo 69-*quinquies*, in materia di compensi spettanti ai titolari dei diritti su un'opera o su un fonogramma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, introdotti dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Infine, evidenzia che l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (atto n. 105);

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dai quali si evince che:

gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, concernenti l'implementazione della banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, possono configurarsi come limite di spesa;

le organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'attuazione dell'articolo 69-*bis*, comma 3, concernente i costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico, dell'articolo 69-*quater*, commi da 4 a 6, in materia di obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali, dell'articolo 69-*quater*, comma 14, concernente gli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte, e dell'articolo 69-*quinquies*, in materia di compensi spettanti ai titolari dei diritti su un'opera o su un fonogramma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, introdotti dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto;

l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

rilevata la necessità di riformulare più puntualmente l'articolo 3, commi 1 e 2, recante disposizioni finanziarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: nella parte in cui *fino a:* legge 22 aprile 1941, n. 633, *con le seguenti:* capoverso ART. 69-*quater*, comma 4;

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: nella parte in cui *fino a:* per l'anno 2014, *con le seguenti:* capoverso ART. 69-*quater*, comma 4, nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.

Atto n. 104.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad assicurare il completo recepimento della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e la modifica della direttiva 1999/63/CE. Osserva che il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1, intervenendo sul quadro normativo vigente, modifica la nozione di armatore, specificando che per esso deve intendersi « il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave ». Segnala che la medesima disposizione stabilisce, altresì, che i predetti soggetti conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore. Osserva, inoltre, che, come rilevato dalla relazione tecnica, le norme in questione sono di carattere ordinamentale e limitano i propri effetti al versante della

individuazione dei soggetti cui debbono restare ascritte le responsabilità proprie della figura dell'armatore.

Segnala che il successivo articolo 2, nel novellare il decreto legislativo n. 271 del 1999, in materia di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, introduce il nuovo articolo 5-*bis*, che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca, alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. A tale riguardo, come evidenziato dalla relazione tecnica, evidenzia che il suddetto articolo 5-*bis* stabilisce in capo alle citate amministrazioni un nuovo compito integralmente riconducibile nell'ambito delle funzioni istituzionali e destinato ad essere assolto con le risorse allo stato disponibili.

Segnala, infine, che l'articolo 3 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno alle disposizioni ivi contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel ritenere che il testo all'esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, attesa la portata ordinamentale delle disposizioni in esso contenute e la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Atto n. 107.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2009/158/CE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Fa presente che, come affermato dalle relazioni allegate al testo, il provvedimento è finalizzato a dare attuazione ad una direttiva di codifica che, in quanto tale, è priva, dal punto di vista normativo, di una vera portata innovativa. Rileva, infatti, che le norme di polizia sanitaria contenute nella direttiva 2009/158/CE sono già sostanzialmente vigenti nell'ordinamento nazionale, essendo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 587 del 1993 (Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova).

Osserva che l'unico aspetto innovativo del provvedimento in esame riguarda l'introduzione di norme sanzionatorie, contenute nell'articolo 26.

Segnala che il testo, composto da 28 articoli e da 5 allegati tecnici, è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostanziale assenza nel provvedimento di norme aventi una portata innovativa rispetto alla vigente disciplina in materia di polizia veterinaria nel settore in esame; ciò con la sola eccezione, evidenziata dalla stessa relazione tecnica, delle norme con cui viene introdotto un sistema sanzionatorio in precedenza non previsto, di cui all'articolo 26.

In ordine a quest'ultimo aspetto del nuovo sistema sanzionatorio, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultino sufficienti sia per il complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 26. Fa presente che tale chiarimento andrebbe acquisito anche con specifico riferimento alle competenti strutture delle regioni e delle province autonome. Sempre riguardo al sistema sanzionatorio, segnala come andrebbe chiarito se, e in quale misura, i proventi delle nuove sanzioni, il cui utilizzo è previsto dall'articolo 26, comma 7, risultino necessari per integrare le risorse già disponibili a normativa vigente per l'esecuzione delle attività di accertamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la relazione tecnica chiarisce che i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli uffici periferici del Ministero della salute saranno coperti a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente iscritte nei capitoli 5100 (piani di gestione 10 e 15) e 5023 (piano di gestione 1) che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data del 3 ottobre 2014, recano in termini di competenza per l'esercizio in corso una disponibilità pari ad oltre il 60 per cento delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2014. In particolare,

ricorda che le disponibilità in termini di competenza relative ai suddetti capitoli sono pari, rispettivamente, a euro 13.093, euro 44.582 e euro 31.729.

Il sottosegretario Silvia VELO, in merito ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, segnala che le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultano sufficienti sia per lo svolgimento del complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n. 107);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultano sufficienti sia per lo svolgimento del complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici, sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.


Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo.

RELAZIONE TECNICA


*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VIII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 1 OTT. 2014
Prot. n. 1-5689

Roma, 1 OTT. 2014

Prot. n. 76106/2014

Rif. Prot. Entrata n.75853/2014

Allegati:

Risposta nota n.

All' Ufficio Legislativo – Economia

Al Gabinetto del Ministro

S E D E

OGGETTO: A.C. 2093- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di Stabilità 2014) – Verifica della Relazione Tecnica.

Si trasmette la relazione tecnica positivamente verificata relativa agli articoli , 1-bis, 2, 4, 7, 7-bis, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter 12-quater, 12-quinquies, 13-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies, 14-septies, 14-novies, 14-decies, 15-bis, 17, 18, 19-bis, 21, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 26-bis, 27, 28, 29-bis, 31, 32, 34 e 37.

Non si procede alla verifica relativamente agli articoli 2-bis, 5-bis, 10-bis, 10-ter, 11, 13, 14-bis, 14-octies, 16, 22, 26-ter, 30, 33, 35 e 36.

Conseguentemente si ritiene necessario che vengano recepite le richieste di seguito riportate;

1) RIFORMULAZIONI

Articolo 2-bis:

Al primo comma, sostituire le parole “è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2015” con le seguenti “sono destinati in via prioritaria fino a 35 milioni di euro nell'ambito di progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, per la quota di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”.

Sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma.

Conseguentemente, la relazione tecnica deve essere modificata come segue:

“L'articolo 2 bis incentiva una serie di azioni di promozione della mobilità sostenibile, in particolare delle forme di car-pooling e bike-pooling, mediante la realizzazione di un programma nazionale di mobilità “dolce” nel tragitto casa-lavoro e scuola-lavoro.

A tale programma sono destinate risorse nel limite di 35 M milioni di euro a valere sulle risorse provenienti dalle aste delle quote di emissioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del D.lgs. 30 del 2013, per le quote di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La copertura di tali risorse è data dalla quota, destinata dal predetto D.lgs. 30 del 2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da imputarsi alle somme già versate in conto Entrate dello Stato nel corso del corrente anno, in via di riparto e assegnazione. La quota di competenza del Ministero dell'Ambiente per il 2014 è pari a 149 milioni euro sui 416 milioni euro totali che rappresentano il valore delle quote assegnate fino all'anno 2013".

In ogni caso, la norma così riformulata potrà avere ulteriore corso nel presupposto che il Dipartimento per le Politiche Europee ne asseveri la compatibilità con la normativa comunitaria.

Articolo 5-bis:

Dall'attuale formulazione della norma potrebbero derivare oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, al comma 1, dopo le parole "Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità" vanno inserite le parole "che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"

Inoltre, tenendo conto delle osservazioni del Ministero della Salute, al comma 1, le parole "da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti" vanno sostituite con le seguenti "in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto Superiore di sanità".

Articolo 10-bis, 10-ter, 33 e 35:

È necessario l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11:

Al fine di superare le criticità derivanti dalla concessione di incentivi sotto forma di credito d'imposta, detrazione fiscale e riduzione dell'IVA, si reputa necessario il ripristino del comma 3 dell'articolo 206-ter del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, nella sua formulazione originaria e la contestuale soppressione dei commi 3 e 4 del testo attuale.

Inoltre, in merito all'articolo 206-quater, si rende necessario riformulare il comma 4 nei seguenti termini "Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013".

Articolo 13:

Al fine di rendere la disposizione coerente con le modifiche apportate in Commissione, è necessario sopprimere il comma 2, che prevede che il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, venga adottato dopo il perfezionamento della procedura di riassegnazione delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di definire il funzionamento della Segreteria tecnica.

Inoltre, al fine di rendere esplicito che l'ambito di applicazione del comma 4 sia rivolto al solo personale assunto a tempo indeterminato, per l'ulteriore corso della norma, l'attuale comma 4 va stralciato e si propone la seguente riformulazione:

"4. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, commi 2, e 3

~~del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165~~ il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure di concorso, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, **comunque in numero non superiore a quindici unità e delle facoltà assunzionali** e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera; l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, il limite previsto del 15 per cento è sostituito dal 30 per cento ed il limite del 10 per cento è sostituito dal 20 per cento.”

Articolo 16

La disposizione deve essere riformulata reintroducendo il riferimento alla Direttiva 2006/66/CE.

Si segnala inoltre l'opportunità di stralciare il comma 4, in quanto apporta modifiche agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 prevedendo la sostituzione di un periodo con un altro di identica dicitura.

Articolo 22

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, non si possono escludere effetti negativi per la finanza pubblica. Pertanto, è necessaria la soppressione di tali modifiche e il ripristino della norma nella sua formulazione originaria.

Articolo 30

Al fine di garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica, la relazione tecnica relativa all'articolo deve essere modificata come segue:

“L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare il Comitato per il Capitale Naturale. La partecipazione a tale comitato è a titolo gratuito.

Al funzionamento del Comitato per il Capitale Naturale, anche in termini di supporto logistico e amministrativo, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma in esame non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

2) SOPPRESSIONI.

Articolo 14-bis

Il criterio ivi previsto di calcolo dei contributi non consente di assicurare che gli stessi permettano di raggiungere la somma di 2 milioni di euro prevista dall'articolo 206-bis, comma 6,

del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (la cui attività di vigilanza, tra l'altro, ai sensi delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, sarebbe ora in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare).

Articolo 14- octies

Si esprime parere contrario sulla modalità di copertura finanziaria, consistente nell'inasprimento delle aliquote di accise sui tabacchi in quanto un generico aumento di oneri non quantificati causerebbe una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale e l'aumento del fenomeno illegale, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale.

Ciò posto, si esprime parere contrario ai commi 3 e 4 recanti la copertura finanziaria alla disposizione che non può, conseguentemente negli attuali termini in assenza di una formulazione alternativa della copertura, avere ulteriore corso.

Articolo 26-ter


Dall'attuale formulazione della disposizione non si possono escludere effetti finanziari derivanti dall'automatica decadenza dalle concessioni e dai permessi in essere. Pertanto, così come formulata, la norma deve essere stralciata dal provvedimento.

Articolo 36

La copertura dell'onere per il MEF, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro (ossia tra il 20% e il 49% della dotazione) e, peraltro, non attribuito puntualmente ad una o più annualità, è individuato genericamente nelle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020. Tale copertura non è da ritenersi idonea ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/2009.

Inoltre, la previsione dell'obbligo in capo a Cassa Depositi e Prestiti di partecipare al Fondo Italiano Investimenti "Green Communities" introdotto dalla norma, contrasta con la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, in base alla quale deve operare a condizioni di mercato e perseguendo una adeguata redditività.

Il Ragioniere Generale dello Stato



AC 2093

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

RELAZIONE TECNICA

Art. 1-bis.

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

La disposizione, che è stata introdotta in Commissione, non comporta oneri finanziari.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).

L'articolo 4 prevede il coordinamento delle autorizzazioni di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo la disposizione secondo la quale per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Si ritiene che dall'introduzione della norma non derivi alcuna criticità in quanto l'integrazione delle due procedure comporterà una semplificazione amministrativa per l'autorità competente al rilascio di tali titoli ed una accelerazione della tempistica per tali procedure autorizzative.

Art. 7

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

L'articolo 7 non è stato modificato in Commissione e pertanto si rinvia alle relazioni governative già predisposte.

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di emissioni e gas ad effetto serra).

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

Art. 8-bis

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

La novella prevede una modifica della definizione di “sistema efficiente di utenza” e del regime di accesso al sistema elettrico. Tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: le ricadute della diversa distribuzione dei corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema, interessano le bollette elettriche e non la fiscalità generale.

Art. 8-ter

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

La novella prevede l'inclusione dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nella Tabella 1-A del decreto 6/7/2012 (meccanismo di incentivazione fonti diverse dal Fotovoltaico). Tale inclusione non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica: infatti la spesa per l'incentivazione è a carico delle bollette elettriche e non della fiscalità generale (peraltro, anche per il carico sulle bollette, è già previsto un tetto di spesa massima superato il quale il meccanismo si blocca).

Art. 9

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).

L'agevolazione concessa a favore dei soggetti in possesso di specifiche certificazioni ambientali (EMAS/ISO 14001) è riferita alla garanzia fidejussoria a corredo dell'offerta, ex articolo 75 del D.lgs. 163 del 2006, recante codice dei contratti pubblici, e non sulla “cauzione definitiva” di cui all'articolo 113 del medesimo decreto. Pertanto, non si ravvede pregiudizio riguardo alla sostenibilità economica degli interventi prospettati.

Art. 9-bis

(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL).

La disposizione introduce nuovi criteri di preferenza per la distribuzione delle agevolazioni esistenti, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

La quantificazione puntuale in raffronto specifico all'impatto in termini di finanza pubblica per gli appalti con e senza caratteristiche ecologiche (criteri ambientali minimi), deve tenere presente che l'architettura dei criteri ambientali minimi e gli stessi requisiti avranno l'effetto di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche sia in via diretta che per i benefici che incideranno sul complesso del sistema economico.

A tale proposito si rileva che nelle categorie di appalti con i quali si può conseguire efficienza energetica negli usi finali per i quali sono e saranno definiti i CAM (ad ora: lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica); gli specifici requisiti in termini di ridotti consumi energetici con l'applicazione dei CAM determinano sistematiche economie di spesa.

Per quanto riguarda le altre categorie di appalto occorre tenere conto che il prezzo dei prodotti con caratteristiche ambientali non è di norma superiore a prodotti privi di caratteristiche ambientali ma soprattutto occorre tenere in debito conto che le caratteristiche di qualità ambientale dei prodotti conformi ai CAM (per esempio la facilità del disassemblaggio, la durata, l'assenza di sostanze chimiche pericolose, la presenza di materiale riciclato) rende possibile posticipare nuovi acquisti, facilitare il recupero del prodotto a fine vita ed il reimpiego nei cicli economici, promuovere la trasformazione dei rifiuti in risorsa, come peraltro indica la Commissione Europea.

Peraltro, l'applicazione dei CAM è un mezzo efficace con il quale contrastare il fenomeno dell'ingresso nelle commesse pubbliche di prodotti con caratteristiche indefinite di qualità, anche ambientale e di filiere poco trasparenti. Non a caso la stragrande maggioranza degli altri Stati Membri applicano sistematicamente i propri Criteri ambientali nelle procedure di gara e la Commissione Europea sostiene fermamente l'applicazione dei criteri ambientali europei o nazionali negli appalti pubblici.

Inoltre i CAM vengono definiti in condivisione con le associazioni di categoria degli operatori economici dei settori interessati che hanno tutto l'interesse a non pregiudicare ulteriormente i propri margini di guadagno (pertanto non condividerebbero mai requisiti o architetture dei CAM economicamente insostenibili, in un quadro di riduzione delle spese in beni e servizi), i quali, al contrario, hanno invece l'interesse a proteggere le proprie produzioni di qualità e la trasparenza delle filiere.

Per aggiungere altri esempi specifici su altre categorie: CAM per le forniture e ritiro di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro: si chiede una quota minima di cartucce rigenerate di qualità, che hanno un prezzo di mercato pari alla metà delle cartucce originali. CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: i prodotti detergenti/disinfettanti a minori impatti ambientali costano tanto quanto i prodotti con formulazioni più aggressive sull'ambiente; le procedure per dosare e razionalizzare i consumi dei prodotti detergenti determinano riduzione del costo del servizio reso.

Alla luce di quanto esposto si ribadisce che la disposizione in oggetto non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-bis

(Modifiche al decreto ministeriale 6 luglio 2012)

La disposizione introdotta in sede di Commissione apporta limitate modifiche alle tabelle allegate al decreto ministeriale 6 luglio 2012, al fine di escludere alcuni tipi di rifiuti dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12-ter

(Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 75 del 2010)

La disposizione introdotta a seguito dell'esame della Commissione prevede che tra i rifiuti urbani che concorrono alla costituzione dell'ammendante compostato misto siano inclusi anche i rifiuti in plastica compostabile (ad esclusione dei prodotti assorbenti della persona) i quali vengono correntemente utilizzati proprio per effettuare la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani.

In particolare, include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi), ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra le matrici ammesse dal D.lgs. n. 75/2010 in materia di fertilizzanti per la preparazione dell'ammendante compostato misto. L'articolo in esame integra a tal fine l'allegato 2 del D.lgs. n. 75/2010 che elenca nella colonna "Modo di preparazione e componenti essenziali" i materiali ed i rifiuti idonei ad essere trasformati in ammendante compostato misto.

Ai sensi del predetto decreto legislativo gli ammendanti sono i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro. I tipi e le caratteristiche degli ammendanti utilizzabili sono riportati nell'allegato 2 del D.lgs. n.75.

Il punto 2 del predetto allegato, al numero 5, include tra gli ammendanti, il compostato misto, definendo con tale termine il prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

L'immissione dei sacchetti con le predette caratteristiche negli impianti di compostaggio è perfettamente compatibile con il processo di compostaggio e non peggiora la qualità del compost prodotto. Al contrario la specifica è necessaria al fine di evitare che altri sacchetti che non hanno le predette caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità siano utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici e conferiti poi agli impianti di compostaggio arrecando danno al processo e peggiorando la qualità del compost prodotto.

Art. 12-quater

(Pulizia dei fondali marini).

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione, e consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni il Comune territorialmente competente (comma 1). A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (comma 2).

Art. 12-quinquies

(Modifiche al regolamento 161/2012 in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

L'art. 12-quinquies, inserito nel corso dell'esame in Commissione, mira a risolvere alcune problematiche inerenti il settore lapideo italiano.

L'articolo 1 del DM 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" prevede, infatti, che lo stesso si applichi anche: "ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)". Tale previsione risulta di difficile applicazione soprattutto perché la suddetta normativa è stata predisposta per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di grandi o piccole dimensioni e mal si adatta ai residui delle attività del settore estrattivo, che tra l'altro risultano non coerenti con l'oggetto del regolamento.

La disciplina attualmente vigente si presenta di difficile e non chiara applicazione rispetto al comparto estrattivo per la mancanza dei metodi per determinare il contenuto di eventuali contaminanti nei residui e dei limiti che devono essere rispettati. Pertanto attualmente risulta estremamente difficoltoso classificare i residui del settore lapideo come sottoprodotti.

L'emendamento ha pertanto lo scopo di semplificare la gestione dei suddetti materiali e di consentire che gli stessi siano assoggettati alla disciplina della Parte IV del D.lgs. 152/06 ed in particolare a quella dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del citato decreto, escludendo quindi che tali residui rientrino nel campo di applicazione del Regolamento sulle terre e rocce da scavo.

L'emendamento è coerente con la vigente disciplina europea di settore.

Art. 13-bis

(Modifiche agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152/2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e all'attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i commi da 1 a 4, oltre ad apportare correzioni di carattere formale anche in conseguenza della soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono volti a porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 modifica l'articolo 222, comma 2, ultimo periodo, prevedendo l'obbligo per il CONAI di adempiere entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori della raccolta differenziata. Tale disposizione sostituisce l'attuale regime, nel quale, invece, la possibilità di sostituire i gestori pubblici era rimessa alla scelta volontaria del CONAI. Si tratta di una norma volta a definire in maniera certa e prevedibile le ipotesi di sussidiarietà del CONAI rispetto al gestore pubblico ed ha lo scopo di evitare inefficienze nella fase della raccolta che si ripercuotano inevitabilmente sulla realizzazione degli obiettivi di riciclaggio e determinino così l'inosservanza delle disposizioni europee.

I commi 6 e 8 precisano che i consorzi per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio, ed in tal modo esplicitano il ruolo di tali soggetti all'interno del complesso sistema di gestione dei rifiuti di imballaggi, formalizzando quando già nei fatti consolidato circa la natura pubblica del servizio espletato. Sul punto si consideri che tale esplicitazione è ispirata anche all'esigenza di rimediare ad una serie di contestazioni sollevate in riferimento alla coerenza del sistema con l'impianto concorrenziale del mercato, in ultimo dinanzi all'AGCM.

Il comma 7 formalizza il carattere sussidiario dell'attività svolta dai Consorzi e del loro ruolo nel settore della gestione dei rifiuti di imballaggio, ribadendo che i consorzi non possono in alcun modo limitare l'iniziativa imprenditoriale dei soggetti che operano sui mercati coinvolti e devono garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, e prioritariamente di quelli provenienti dalla raccolta differenziata.

Da ultimo, il comma 9 differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò al fine di consentire l'adeguamento dell'assetto organizzativo interno ai consorzi ai cambiamenti derivanti da queste disposizioni in esame.

Art. 14

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).

L'articolo 14, modificato durante l'esame in Commissione, interviene sull'art. 205 del d.lgs. 152/2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:

- a prevedere che il raggiungimento degli obiettivi di RD può essere raggiunto a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;
- a porre direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito;

- a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente. La formulazione della norma con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera f) " come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato non appare riferibile. La norma infatti per mero refuso non richiama il corretto articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;
- a precisare che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti;
- a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

La norma stabilisce che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si ritiene necessario richiamare il corretto riferimento all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Apportando tale modifica, si rimodula in modo diverso il tributo per lo smaltimento in discarica, una voce che non incide sulla copertura delle spese del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento.

Infatti l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nell'istituire il tributo, oltre che stabilire, al comma 27, che esso è dovuto alle Regioni, prevede anche la sua destinazione che non è la copertura dei costi del servizio.

Il tributo, prevede il citato articolo, in parte va alle province e per il resto affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente, alla istituzione e manutenzione delle aree naturali protette ecc.

Ai costi effettivi del servizio che il Comune trasla poi sulle utenze è aggiunto il tributo.

Un aumento o diminuzione del tributo non incide quindi sulla gestione delle discariche; i gestori sono del resto solo sostituiti d'imposta.

Il comma 29 prevede che l'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.

L'articolo 14 nulla innova in merito come pure sulla destinazione dell'addizionale prevista dall'art. 205 c. 3 octies del D.lgs. 152/2006.

La posposizione di un anno introdotta dall'u.c. dell'art. 14 non è in contrasto con la normativa comunitaria in quanto la Direttiva 2008/98 non stabilisce obiettivi di raccolta differenziata.

La normativa comunitaria, come del resto recepita dall'art. 181, prevede che le autorità competenti realizzino, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, e adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo

stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Sul punto si ritiene che per un refuso manchi il riferimento alla norma, ma in ogni caso si tratta della TASI (all'articolo 2, comma 1, lettera f - che si presuppone sia riferito al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68).

Art. 14-ter

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

La norma è stata inserita nel corso dell'esame in Commissione.

Essa autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri.

La norma prevede che alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applichi una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (comma 19-bis dell'articolo 208 del D.lgs. 152/2006); attraverso tale disposizione si intende incentivare la diffusione del compostaggio domestico quale strumento di gestione dei rifiuti che massimizza i benefici ambientali derivanti dal mancato conferimento di detti rifiuti al servizio pubblico di gestione nonché i costi associati alla gestione degli stessi. Infatti il compostaggio di comunità evita che i rifiuti organici siano raccolti in maniera separata dal gestore e trasportati per lunghe distanze fino ad un impianto di compostaggio o che vengano raccolti congiuntamente agli altri rifiuti, laddove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica, per essere smaltiti in discarica. Nel primo caso i benefici ambientali riguardano le mancate emissioni in atmosfera derivanti dalla raccolta e trasporto di detti rifiuti. Nel secondo caso alle mancate emissioni della raccolta e trasporto si devono aggiungere le mancate emissioni di biogas che il conferimento dei rifiuti organici in discarica produce. Per quanto riguarda il profilo dei costi, occorre ricordare che a fronte della riduzione della tariffa di gestione dei rifiuti che il gestore accorda alle utenze che effettuano il compostaggio domestico, tale pratica determina una grande riduzione dei costi di gestione di detti rifiuti attualmente sostenuti dal gestore del servizio o dal comune. Infatti il conferimento dei rifiuti organici agli impianti di compostaggio rappresenta una delle voci di costo maggiori dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani (circa 100euro a tonnellata). Lo stesso vale per il conferimento dei rifiuti in discarica (circa 60 euro a tonnellata). Attualmente è infatti prassi comune che l'utente che effettua il compostaggio domestico goda di una riduzione della tariffa. Questa è infatti stabilita dal comune o dal gestore in percentuale sulla quota variabile che costituisce la tariffa di gestione proprio al fine di incentivare gli utenti a tale pratica virtuosa. Tale riduzione della tariffa è quindi pienamente compensata dai risparmi che il gestore ottiene dal mancato conferimento dei rifiuti organici al sistema pubblico di gestione.

Viene poi prevista, al comma 2, la possibilità di realizzazione, con denuncia di inizio attività (DIA), di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 7-bis dell'articolo 214 del D.lgs. 152/2006). Tale disposizione, attraverso la semplificazione autorizzativa dei piccoli impianti di compostaggio, è volta anch'essa a promuovere la diffusione del

compostaggio domestico e di comunità sollevando il gestore del servizio dall'onere di gestire la frazione organica dei rifiuti urbani che rappresenta una delle maggiori voci di costo del servizio.

La norma non comporta effetti finanziari considerato l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI.

Art. 14-quater

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame in Commissione, e disciplina in via sperimentale, l'avvio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici (attraverso l'introduzione dell'articolo 219-bis del D.lgs. 152/2006).

Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

Con riferimento alle tariffe agevolate, si precisa che la riduzione dell'entità complessiva della tariffa non rappresenta un problema da gestire sin dall'entrata in vigore della norma, dal momento che la norma, al comma 4, rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità operative della sperimentazione (inclusa la riduzione della tariffa). In ogni caso si sottolinea che il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti previste, consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti con la conseguenza che quei costi di gestione non vengano più sostenuti.

La norma non comporta effetti finanziari considerato l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI.

Art. 14-quinquies

(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)

Tale articolo, inserito durante l'esame in Commissione, modifica l'articolo 220, comma 2, del D.lgs. 152/2006, in merito agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

In particolare, prevede una modalità diversa di trasmissione dei dati sulle quantità di imballaggi, non più acquisiti dal CONAI ma comunicati dai soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Inoltre si prevede che la trasmissione di tali dati possa avvenire anche semplicemente trasmettendo il MUD a partire dalla dichiarazione riferita al 2014.

Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

Tale disposizione ha lo scopo di facilitare la trasmissione delle informazioni, incrementando l'efficienza del sistema, garantendo la tempestività delle trasmissioni dei dati alla Commissione europea, e permettendo altresì la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 206-bis.

Art. 14-sexies

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

L'articolo, inserito durante l'esame in Commissione, modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del D.Lgs. 152/2006 ridefinisce le modalità di elaborazione e comunicazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, da parte dei produttori e del CONAI.

L'articolo prevede che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi di filiera devono presentare al CONAI, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, comprensivo di un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'art. 221).

La disposizione prevede inoltre, in analogia con quanto previsto dall'articolo 221, che anche ciascun consorzio di filiera trasmetta al CONAI il proprio programma pluriennale di prevenzione comprensivo di un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'art. 223).

Sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (modifiche all'art. 225).

Tale Programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.

Art. 14-septies

(Bilancio di esercizio del consorzio nazionale imballaggi)

Durante l'esame in Commissione, è stato introdotto l'articolo 14-septies, che modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'obbligo per gli amministratori del CONAI di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Si tratta di una disposizione volta a colmare una lacuna normativa, al fine di rendere trasparente la gestione economica del consorzio, e agevolare le attività di valutazione svolte dal Ministero.

Art. 14-nonies

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)

L'articolo 14-nonies, inserito durante l'esame in Commissione, attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Tale disposizione ha l'obiettivo di garantire continuità disciplinare in un settore che già aveva visto una produzione normativa autonoma grazie al GSE (Disciplinare 2012).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14-decies

(Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

Durante l'esame in Commissione è stato introdotto l'articolo 14-decies, al fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di Stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame) per consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il richiamato comma 667 demanda ad un regolamento ministeriale, (che si sarebbe dovuto emanare entro il 1° luglio 2014) la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Tale regolamento si sarebbe dovuto emanare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Rispetto al comma 667, la disposizione in commento proroga il termine per l'emanazione di detto regolamento (entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame) attribuendo esplicitamente la competenza per l'emanazione del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali); si introduce inoltre l'esplicita finalità di

dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

Tale disposizione non determina effetti finanziari negativi.

Art. 15-bis

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L'articolo 15-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione (modifica al comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si tratta di una disposizione di adeguamento all'intervenuta modifica degli allegati alla direttiva 94/62/CE con i quali si è estesa la tipologia di imballaggi anche ai vasi da fiori, che nel nostro ordinamento è stato recepito con il DM 125 del 22.4.2014.

Art. 17

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).

Durante l'esame in Commissione, è stato interamente sostituito l'articolo 17, che modifica l'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, al fine di precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure entro centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente.

Art. 18

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).

L'articolo 18 non è stato modificato in Commissione e prevede una modifica all'articolo 233 del decreto legislativo 152 del 2006, al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono olii e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. La norma non comporta oneri finanziari.

Art. 19-bis

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati)

Durante l'esame della Commissione è stato introdotto una specifica disposizione volta a promuovere da parte delle Regioni misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive per i comuni nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio dall'ordinamento europeo e nazionale secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione approvato da questo ministero con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013.

Inoltre viene disciplinato l'obbligo da parte delle Regioni di adottare Programmi Regionali di prevenzione dei rifiuti sulla base delle misure previste dal Programma Nazionale di cui sopra.

Al fine di dare supporto alle regioni per assicurare la corretta attuazione delle azioni previste dalla programmazione, la Direzione generale competente, ai sensi del capitolo 2 del citato Decreto, sta provvedendo alla istituzione del Tavolo di lavoro permanente composto dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'ambiente n. 185 del 8 luglio 2014 è stato istituito un comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Art. 21

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

La disposizione che non è stata modificata in Commissione, dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003 che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg.

Art. 23

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato)

La norma introduce l'articolo 72-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ricomprendendo anche le opere e gli immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico. La norma prevede, inoltre, la misura sanzionatoria in caso di violazione del divieto di realizzazione sulle aree e sugli edifici compresi in aree a rischio.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

L'emendamento approvato, introducendo mera specificazione delle categorie di infrastrutture idriche prese in considerazione del tutto omogenee alla nozione preesistente, rende tuttora valida la già inserita clausola di invarianza finanziaria. Per il resto si rinvia alla relazione tecnica che accompagna il testo originale.

Art. 24-bis

(*Contratti di fiume*).

L'articolo, che è stato inserito durante l'esame in Commissione, disciplina i contratti di fiume quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata al fine di perseguire la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e dei territori fluviali. Il carattere programmatico della norma esclude che essa abbia un impatto sulla finanza pubblica.

Art. 25

(*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*).

L'articolo, che ha subito una limitata modifica nel corso dell'esame in Commissione, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico assicuri, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico sociali disagiate, l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acque necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura degli oneri l'Autorità definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

Art. 26

(*Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato*).

Le modifiche introdotte in sede di Commissione prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisca le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque, l'erogazione del quantitativo minimo vitale di cinquanta litri al giorno di acqua. La copertura degli oneri è in ogni caso assicurata dall'Autorità come segnalato all'articolo 25 in merito alla tariffa sociale del servizio idrico.

Art. 26 - bis

(*"Disposizioni in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano"*)

L'articolo 26-bis, nel testo trasmesso risultante dagli emendamenti, conferma complessivamente il testo attualmente vigente delle disposizioni di cui alle leggi n. 959 del 1953 e n. 925 del 1980,

andando a modificare unicamente una integrazione successivamente introdotta dall'art. 1, comma 137, della *Legge di Stabilità 2013*.

Il comma 1 di detto art. 26-bis, infatti, ribadisce quanto già disposto dall'art. 3 della L. 925/1980, ovvero che la corresponsione del sovracanone di bacino imbrifero montano è dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua che alimentano impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale media annua superiore a 220 KW.

Il successivo comma 2 recita testualmente: *L'applicazione del sovra canone stabilito dalle leggi di cui al comma 1 viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.*

Tale formulazione differisce dalla norma introdotta dall'art. 1, comma 137, della *Legge di Stabilità 2013* la quale recita: *“Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1953, n. 959 sono estesi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 KW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”*.

La differenza, come si vede, consiste nell'aver eliminato la frase *“Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani”*. Mentre la mancanza della precisazione *“superiori a 220 KW di potenza nominale media”* appare ininfluenza essendo tale specificazione implicita in virtù del richiamo alle due leggi citate in premessa, l'eliminazione della pre-condizione che finalizzava l'estensione dei sovracanoni soltanto alla prosecuzione di interventi infrastrutturali appare preordinata ad ampliarne la destinazione, estendendola anche al finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali non ancora avviati.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259).

In merito all'articolo 27 si rileva che, ancorché venga citata nell'articolato la legge 36/2001 (legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), tuttavia esso non impatta sulle competenze specifiche del MATTM, disciplinando modalità procedurali riferite alle autorizzazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/03), materia questa posta in capo al MSE.

Art. 28

(Acque reflue dei frantoi oleari).

L'emendamento approvato costituisce una mediazione, sostenibile a livello ordinamentale, tra l'esigenza del corretto scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e quella di garantire la sostenibilità di tale smaltimento nei sistemi di depurazione comunali. Il punto di caduta è rimesso, entro precisi limiti che segnatamente riguardano peculiari terreni montani o collinari, alla valutazione dei sindaci in ordine alla mancanza di criticità nel sistema di depurazione. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 29-bis

(Modifica dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La disposizione, introdotta dalla Commissione, dispone che i Comuni possano individuare appositi spazi presso i centri di raccolta previsti dal decreto legislativo 152 del 2006, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionamenti direttamente idonei al riutilizzo.

La disposizione in esame intende favorire il riutilizzo dei beni che sono ancora idonei a soddisfare l'interesse per il quale sono stati progettati e messi in commercio ma di cui il proprietario intende disfarsi.

Per intercettare tali beni e impedire che finiscano nel ciclo dei rifiuti, la norma prevede che presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani siano individuate aree dove detti beni possono essere esposti per lo scambio tra cittadini.

Trattandosi di una mera facoltà l'eventuale individuazione dei soggetti e delle risorse con cui fare fronte alle previsioni contenute nell'articolo sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 31

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

L'articolo, che non è stato modificato in Commissione, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

La finalità della norma è pertanto quella di canalizzare le misure di sostegno economico a favore di interventi, iniziative e beni ambientalmente sostenibili attraverso un apposito catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Il Catalogo viene gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32

(Gestione rifiuti sanitari - Modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152).

L'articolo 32 introdotto in Commissione modifica l'art. 40, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 (il cui riferimento è erroneamente riportato in rubrica col numero 152 e andrà modificato).

La norma riguarda la gestione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, attinenti ad attività professionali a ridotto impatto ambientale (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, la norma fa riferimento ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

In particolare, la nuova disposizione differisce rispetto al precedente testo dell'articolo 40, per alcune semplificazioni di tipo formale (menzione dei codici ATECO piuttosto che descrizione delle attività coinvolte), possibilità per gli esercenti di conservare i formulari, oltre che presso la propria sede, anche presso associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

I destinatari di tale disposizione sono, in particolare le seguenti attività: ATECO 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing. Rispetto a quanto precedentemente previsto dall'articolo 40, non sembrano riconducibili a nessuno di questi codici ATECO le attività di agopuntura.

La disciplina semplificatoria inerente le modalità di trasporto di tali tipologie di rifiuti resta inalterata e abilita al trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi prodotti da tali attività per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Inoltre, la disposizione prevede, diversamente dalla formulazione dell'articolo 40, l'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE, si osserva che il primo paragrafo di tale norma prevede l'obbligo di tenuta, con riferimento ai rifiuti pericolosi, di un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, natura, origine dei rifiuti nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Il formulario di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006, cui sono comunque obbligati i soggetti destinatari della norma in esame, deve menzionare almeno i seguenti elementi:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Pertanto, la disposizione in discorso non pare in contrasto con l'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE dal momento che vi è una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35.

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'attività di smaltimento dei rifiuti in esame è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 34

(Aree Oil Free Zone)

La norma, inserita in Commissione, prevede l'istituzione di aree "Oil Free" nelle quali l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati sia progressivamente sostituito con l'impiego di energie da fonti rinnovabili. La facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Art. 37

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

La proposta di delega mediante l'adozione dei previsti decreti legislativi consentirà di perseguire la completa armonizzazione della normativa nazionale di settore con quella comunitaria e dell'aggiornamento e dell'adeguamento tecnico della normativa nazionale, previsto anche dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

La proposta di delega è finalizzata, tra l'altro, alla razionalizzazione, alla semplificazione ed alla riduzione degli adempimenti e degli oneri posti a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti. Infatti, sia il D.lgs. 194/05 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE che la legge quadro 447/95 e i relativi decreti attuativi prevedono, per le infrastrutture dei trasporti principali (aeroporti con oltre 50.000 movimenti annui, strade con più di 3.000.000 di veicoli annui e ferrovie con più di 30.000 convogli annui) e per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti, adempimenti spesso complessi e ridondanti.

Per quanto riguarda invece gli edifici, l'attuale normativa nazionale, costituita dal DPCM 5/12/1997, ha condotto all'insorgenza di un notevole contenzioso giudiziario tra acquirenti e costruttori di abitazioni a causa delle complesse azioni autorizzative e di sorveglianza previste per le Amministrazioni Comunali, delle difficoltà interpretative ed attuative del decreto stesso e di palesi errori contenuti nel suo testo. Tale normativa risulta inoltre non conforme alle attuali tendenze di regolamentazione a livello comunitario ed alla recente normazione tecnica di settore (norme UNI). Con lo strumento della delega si procederà pertanto all'adeguamento strutturale degli edifici in funzione della classificazione acustica degli stessi, così come introdotto dalle recenti indicazioni tecniche.

Anche la normativa relativa alle sorgenti di origine industriale necessita di una revisione, allo scopo di regolamentare in maniera corretta le azioni necessarie ai fini delle autorizzazioni e dei pareri di merito anche per favorire lo sviluppo economico.

Stessa esigenza viene rappresentata in ordine all'aggiornamento alla attuale tecnologia delle metodologie di misura e dei criteri di progettazione degli interventi di risanamento acustico.

Le azioni da attuare con i previsti decreti legislativi non solo non incrementeranno gli oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, ma andranno bensì nella direzione della semplificazione, della riduzione degli adempimenti e dello snellimento degli iter istruttori, autorizzativi e di controllo di competenza.

Infatti, in merito alla tematica del risanamento acustico, attualmente sono presenti a livello comunitario e a livello nazionale una serie di adempimenti in gran parte analoghi tra loro (rispettivamente predisposizione di mappe acustiche strategiche e piani di azione da parte degli agglomerati e zonizzazioni acustiche e piani di risanamento acustico nazionale) di competenza delle amministrazioni pubbliche.

A valle di tale processo di armonizzazione l'unificazione delle procedure consentirà un vantaggio in termini di riduzione degli oneri economici a carico delle pubbliche amministrazioni.

La predisposizione delle mappature acustiche delle infrastrutture dei trasporti e dei piani d'azione previsti dalla direttiva 2002/49/CE e dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti sono a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono con proprie risorse.

Con riferimento poi all'impiego dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni disciplinate all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 di recepimento della direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nell'ambito della delega si provvederà alla definizione delle modalità di utilizzo dei proventi medesimi. Si osserva, inoltre, che la definizione dell'impiego dei proventi delle sanzioni di cui sopra, proposta nella delega, persegue dunque la linea di garantire, in ottemperanza agli obblighi comunitari, una costante ed efficace azione di controllo degli adempimenti previsti dalla direttiva 2000/14/CE e non determina effetti onerosi al bilancio dello Stato, dal momento che non è stata ancora irrogata, da parte delle Prefetture territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del DM ambiente 4 ottobre 2011 attuativo del D.lgs. 262/2002, alcuna sanzione.

Con il comma 4 dell'articolo in esame è stato, pertanto, previsto che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'adempimento dei compiti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

E.1 BTT. 2014

Non si verifica la relazione tecnica dei sottoindicati articoli.

Art. 2-bis

(Programma di mobilità sostenibile)

L'articolo 2 bis incentiva una serie di azioni di promozione della mobilità sostenibile, in particolare delle forme di car-pooling e bike-pooling, mediante la realizzazione di un programma nazionale di mobilità "dolce" nel tragitto casa-lavoro e scuola-lavoro.

A tale programma sono destinati 35 Meuro a valere sulle risorse provenienti dalle aste delle quote di emissioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del D.lgs. 30 del 2013.

La copertura di tali risorse è data dalla quota, destinata dal predetto D.lgs. 30 del 2013 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da imputarsi alle somme già versate in conto Entrate dello Stato nel corso del corrente anno, in via di riparto e assegnazione. La quota di competenza del Ministero dell'Ambiente è pari a 149 Meuro sui 416 Meuro totali che rappresentano il valore delle quote assegnate fino all'anno 2013.

Art. 5-bis

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW)

Per quanto attiene l'articolo 5-bis, si segnala che le attività svolte dall'Istituto Superiore di Sanità, finalizzate allo svolgimento della Valutazione di impatto sanitario da introdurre come prescrizione nei provvedimenti di compatibilità ambientale, sono rese con le risorse strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

Art. 10-bis

(Applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici).

Si ritiene opportuno evidenziare che gli adempimenti connessi al monitoraggio dell'applicazione dei Criteri Ambientali minimi sono effettuati con le risorse finanziarie e umane previste a legislazione vigente.

Il sistema elettronico di rilevazione dei dati, gestito dall'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, è operativo ed è stato già implementato a livello informatico un nuovo sistema di rilevazione, con il quale sarà possibile raccogliere dati più specifici, attesi dalla Commissione Europea.

Pertanto, non vi è alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter

(Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

Le attività previste dall'articolo 10-ter saranno effettuate con le risorse disponibili previste a legislazione vigente e non vi è alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Art. 11

(“Accordi di Programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo”)

L'articolo 11, modificato durante l'esame in Commissione, reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", che sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del D.lgs. 152/2006.

L'articolo 206-ter del D.lgs. 152/2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti (anziché le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani come era previsto nel testo originario). Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 (si segnala che tale norma è stata ritirata e che è in vigore la norma 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. Il testo originario prevedeva incentivi dedicati alla commercializzazione di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da una serie di materiali elencati nella norma. Quanto all'attribuzione degli incentivi, la disposizione fa riferimento alla possibilità di erogazione come crediti di imposta, detrazioni fiscali o riduzioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. In proposito, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma.

Il nuovo articolo 206-quater del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter. Nel corso dell'esame in Commissione, è stato precisato che la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato postconsumo può essere dimostrata tramite 4 certificazioni di enti riconosciuti e che il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti

che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge.

Il nuovo articolo 206-quinquies del D.lgs. 152/2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-quater e 206-quinquies, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi di programma. Il nuovo articolo 206-sexies del D.lgs. 152/2006, non presente nel testo originario dell'articolo 11, detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera") e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali. In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali "post consumo", le cui percentuali sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara, delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

Art. 13

("Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti")

L'articolo 13, commi 1, 2 e 3 nella versione emendata a seguito dell'esame in Commissione, detta disposizioni concernenti l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.

Sul punto, in coerenza con l'avvenuta soppressione dell'Osservatorio, tutti i riferimenti a tale organo sono sostituiti con il riferimento al Ministero dell'ambiente in tutto il corpo dell'articolo 206-bis.

In primo luogo la modifica della rubrica del citato articolo 206-bis fa esplicito riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti, in precedenza attribuite all'Osservatorio Nazionale.

Con le altre modifiche dell'articolo 206-bis sono precisati e specificati le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente in materia, con specifico riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, alla elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio, alla elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e definizione di un sistema

tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Si tratta di attività complesse che comportano lo svolgimento di articolati procedimenti, istruttorie tecniche e attività di controllo, ad esempio il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione degli imballaggi, per le ispezioni necessarie ad accertare l'esistenza e la permanenza dei presupposti del riconoscimento di tali sistemi autonomi, e per la vigilanza sul sistema dei CONAI/Consorzi di filiera, profilo quest'ultimo particolarmente delicato ove si consideri le funzioni e le finalità di interesse pubblico che tali consorzi sono chiamati a svolgere e la necessità della corretta finalizzazione delle risorse economiche utilizzate a detti fini da CONAI/Consorzi che derivano dall'applicazione, imposta per legge, di un contributo su ogni imballaggio immesso sul mercato che finiscono per gravare sul consumatore finale.

Per garantire l'espletamento di tali attività la norma in esame prevede che il Ministero si possa avvalere di ISPRA tramite apposita convenzione.

Inoltre, le spese per tali attività sono coperte dalle somme di cui al comma 6, per un importo che i Consorzi sono già obbligati a versare sia dal D.lgs. 22 del 1997, confermato dal D.lgs. 152 del 2006, pertanto senza nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 13, comma 4, detta disposizioni anche in merito al personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedendone la possibilità di inquadramento nel Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica e delle facoltà assunzionali, purché il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico. A tal fine è necessaria la richiesta del personale interessato e previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui opera il suddetto personale.

Inoltre, limitatamente all'attuazione del DPCM del 10 luglio 2014 (di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il limite previsto per il conferimento di incarichi dirigenziali viene elevato al 30% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 20% di quella di seconda fascia in deroga ai limiti, rispettivamente, del 15% e del 10% previsti dall'art. 19, c. 5-bis, del D.lgs. 165/2001.

L'articolo 13, comma 5, modifica l'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. In particolare, si introduce, con riferimento allo stato di attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti (comma 12 dell'articolo 199 del D.lgs. 152 del 2006) l'onere per le regioni o le province delegate di pubblicare annualmente sui siti web tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Al citato articolo 199 è altresì inserito il comma 12-bis, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Entrambe le disposizioni costituiscono strumento per garantire una maggiore semplificazione dei sistemi di comunicazione dei dati tra enti territoriali e Stato, favorendo l'efficienza dell'attività delle amministrazioni centrali e facilitando gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

Le disposizioni esaminate non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, le uniche spese derivanti dalle modifiche proposte relative alla soppressione dell'Osservatorio sono quelle relative alle nuove competenze in capo al Ministero dell'ambiente, per le quali si prevede la possibilità di avvalersi del supporto tecnico di ISPRA nonché di implementare l'organico tramite le procedure di inquadramento nei ruoli del personale già in posizione di distacco o comando presso il Ministero.

Si segnala che la copertura delle spese per l'utilizzo dell'ISPRA, quale soggetto tecnico di cui si avvale il MATTM per le funzioni del soppresso Osservatorio, è interamente garantita dai contributi versati dai consorzi ed altri soggetti obbligati, ai sensi del comma 6, dell'articolo 206-bis del D.lgs. 152/2006, già vigente.

Pertanto, non sussistono alterazioni nella dinamica della spesa pubblica rispetto alla legislazione vigente.

Art. 14-bis

(Modifica all'articolo 206 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo in parola modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il CONAI e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno, anziché tramite contributi di importo complessivo pari a 2 milioni di euro come ora previsto.

Art. 14-octies

(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)

L'articolo, inserito durante l'esame in Commissione, aggiungendo l'art. 232-bis del D.lgs. 152/2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, sono previsti i seguenti interventi: - l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare; - l'attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica circa gli effetti nocivi derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare; - l'istituzione di un Fondo per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dalle somme derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati; - il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi dal 1° luglio 2015; - la previsione di una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro per la violazione del suddetto divieto (attraverso una modifica all'articolo 255, comma 1-bis del D.lgs. 152/2006); - la destinazione ai comuni dei proventi derivanti dalle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, a favore della raccolta dei mozziconi, delle apposite campagne di sensibilizzazione e della pulizia del sistema fognario urbano (modifica all'articolo 263, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006).

Art. 16

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).

Nel corso dell'esame in Commissione, le modifiche apportate al testo originariamente proposto sono volte a correggere i riferimenti alla lettera c), nonché a inserire i commi 2, 3 e 4.

Con riferimento alla lettera c), essa reca come unica modifica rispetto all'emendamento pregresso la correzione dei riferimenti normativi, citati in maniera erronea. Sul punto si rappresenta che è necessario reintrodurre la Direttiva 2006/66/CE in quanto la direttiva 2013/56/UE del parlamento europeo e del consiglio modifica e non abroga la Direttiva 2006/66/CE, pertanto è necessario che sia richiamata nel testo.

I commi 2 e 3 introducono una specifica disposizione volta definire le modalità per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle tariffe previste rispettivamente dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dall'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, su pile accumulatori e relativi rifiuti.

La disposizione stabilisce che le somme derivanti dai proventi delle suddette tariffe, introitate dalla Tesoreria dello Stato, siano dalla stessa Tesoreria riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e che tale ministero provveda, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività.

La norma sulla riassegnazione è essenziale per portare a regime il sistema di gestione dei rifiuti nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile e degli accumulatori, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e di controllo.

L'assenza di apposita norma primaria che prevedesse la possibilità di riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme che, a seguito dell'emanazione di specifici decreti interministeriali previsti dalle normative settoriali, saranno introitate dalla Tesoreria dello Stato a titolo di tariffa, ha di fatto impedito, sino ad oggi, l'emanazione dei suddetti decreti, volti a stabilire l'ammontare delle tariffe a carico dei produttori sulla cui base dovrebbe essere da questi rimborsato il costo delle attività sostenute dalla pubblica amministrazione.

Tale incompletezza normativa, oltre a generare un vulnus nel sistema dei controlli è stata oggetto anche di rilievi da parte della Commissione europea, da ultimo rappresentati dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie con nota del 9 aprile 2014, nonché l'apertura di un EU-Pilot 3422/12/ENVI.

Il comma 4 introduce una correzione ad un refuso emerso in sede di trasposizione della direttiva 2012/19/UE nel D.lgs. 49/2014, dal momento che, invece di porre come alternativi i sistemi di certificazione ISO e EMAS, li pone come cumulativi. L'emendamento volto a correggere tale refuso è in realtà a sua volta errato dal momento che riproduce la stessa identica formulazione che si voleva correggere. La versione corretta dell'emendamento è la seguente: «certificazioni iso 9001 e 14001 o emas, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit.»

Art. 22

(“Norme in materia di Autorità di Bacino”)

La norma in esame è stata emendata dalla Commissione di merito.

In particolare, rispetto al testo originario, si interviene sul comma 2 che modifica l'articolo 63 del d.lgs. 152/2006. Il comma 1 bis prevede l'istituzione, da parte delle regioni, delle Autorità di bacino distrettuale. A queste ultime sono trasferite le competenze delle regioni sotto il coordinamento del Ministero dell'Ambiente. Da tale modifica non deriva alcun onere per la finanza pubblica. La modifica al comma 2 consente l'articolazione territoriale delle Autorità di bacino ricorrendo alle strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale. Da tale modifica non deriva alcun onere per la finanza pubblica. Le modifiche ai commi 4, 5, 7, 8 e 9 hanno rilievo ai fini organizzativi e non hanno oneri per la finanza pubblica.

Rispetto al testo originario vengono introdotti i commi 2 bis, inerente il bacino idrografico del Serchio, e 3, in materia di competenze, che non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 26-ter

(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo)

Le tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo consistono sfruttamento della pressione di un fluido, in genere acqua con additivi chimici, per creare e poi propagare una frattura in uno strato roccioso nel sottosuolo (fratturazione idraulica o fracking). Lo scopo di tali tecniche è quello di aumentare, o ristabilire, il ritmo di estrazione di fluidi dal sottosuolo (come petrolio, gas e acqua) in quanto le fratture indotte vanno ad aumentare la permeabilità della roccia nell'intorno del pozzo di trivellazione, aumentando la portata dell'estrazione.

La norma dispone il divieto di applicazione delle tecniche di fratturazione idraulica in ragione della necessità di perseguire il buono stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei ai sensi delle direttive comunitarie 2000/60/CE (Direttiva quadro acque) e 2006/118/CE (Direttiva acque sotterranee). La disposizione risponde anche alla necessità di promuovere un utilizzo razionale delle risorse idriche, impiegando le risorse disponibili per gli utilizzi prioritari, primo tra tutti il potabile. Le tecniche di fratturazione idraulica, infine, inducendo modificazioni artificiali della struttura del sottosuolo non prevedibili *ex ante*, potrebbero interferire in modo non controllabile con le condizioni sismiche e di assetto idrogeologico del territorio. Per tale motivo, in applicazione del principio di precauzione, oltre al divieto, il provvedimento prescrive l'obbligo da parte dei titolari di permessi di ricerca e/o coltivazione di comunicare ai Ministeri competenti e all'INGV i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso, pena la decadenza del relativo titolo concessorio o del permesso.

Art. 30

(Comitato per il capitale naturale).

Per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per il Capitale Naturale si ritiene che questo Ministero possa fornire in termini essenziali il supporto logistico e amministrativo, utilizzando a tal fine, le risorse strumentali, finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente.

Occorre sottolineare però che per il migliore e più incisivo perseguimento delle rilevanti funzioni inserite in sede parlamentare al comma 4, ove si prevede che il Comitato promuova anche l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche-azioni dell'ente nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale, sarebbe opportuno prevedere una adeguata qualificazione del supporto necessario mediante il coinvolgimento organico di strutture tecniche all'uopo istituzionalmente dedicate.

In particolare, si segnala che nel Comitato è prevista la presenza del Ministro delle politiche agricole che dispone funzionalmente del Corpo Forestale dello Stato (CFS), struttura tecnico-qualificata sui temi del territorio, oltre a quella del presidente dell'ISPRA, Istituto tecnico-scientifico sui temi ambientali vigilato da questo Ministero.

Art. 33

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

La disposizione in esame pone un tema strategico di rilevanza fondamentale, in quanto l'approccio innovativo ad essa sotteso si fonda sulla identificazione di tipologie di ecosistemi di riferimento (boschi, acque, montagne, ecc.) da tutelare attraverso la valorizzazione dei benefici che da questi possono derivare per la collettività. Si parte cioè dai beni offerti in natura dalla biodiversità e si sviluppano politiche e misure in grado di promuovere specifici servizi ecosistemici (cibo, risorse idriche, materie prime, ecc.) fruibili per la collettività, anche ai fini di tutela.

La molteplicità dei servizi offerti da uno stesso ecosistema richiederà, in sede di esercizio della delega, l'individuazione di criteri valutativi per la quantificazione e la valorizzazione, attraverso meccanismi basati su incentivi e strumenti di mercato.

La filosofia che accompagna tale previsione guarda dunque al bene ambientale come risorsa da cui deriva una utilità collettiva, da incentivare senza gravare sulla finanza pubblica ma recuperando le risorse necessarie dal mercato. In particolare, il meccanismo dei PES (*Payment for Ecosystem Services*) si basa sulla creazione di convenienze economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o valorizzare specifici servizi ecosistemici, tali da spingerli verso l'adesione volontaria ai meccanismi di incentivazione proposti dalle istituzioni, riallineando in tal modo l'interesse pubblico con quello privato.

Alla luce di quanto esposto, anche tenuto conto che la norma di delega non comporta immediato effetto operativo, si evidenzia che la disposizione non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 35

(Strategia nazionale Green Communities) -

La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con altri Ministeri promuova la costituzione della strategia nazionale delle "Green Communities".

Il carattere programmatico e promozionale della norma esclude che essa abbia un impatto visibile sulla finanza pubblica dovendo in ogni caso i compiti istituzionali assegnati dall'emendamento essere esercitati compatibilmente con le dotazioni finanziarie esistenti.

Art. 36

(Fondo Italiano Investimenti "Green Communities")

Con il presente articolo si intende creare un contesto di azioni di promozione delle aree montane e rurali intervenendo con investimenti nel capo dell'innovazione tecnologica, della ricerca e dello sviluppo territoriale di quei territori a cosiddetto "Fallimento di mercato" che per la loro posizione soffrono dei deficit infrastrutturali gravi. Aree, peraltro, colpite da declino demografico e abbandono territoriale.

Per avviare processi virtuosi attraverso le azioni elencate nei commi 4 e 5 è stato individuato uno strumento finanziario quale il fondo comune di investimento.

Tale strumento, per sua natura, deve operare a condizioni di mercato e investire in programmi che ne valorizzino il patrimonio amministrato.

Tale strumento è di natura privatistica ed interviene, secondo le disposizioni del presente articolo, senza creare sperequazione tra soggetti beneficiari del suo intervento e senza creare distorsioni alla concorrenza.

In tale senso è stata introdotta la disposizione di cui al comma 3 dove si parla espressamente di valorizzazione patrimoniale del Fondo, inteso questo come aumento delle quote di fondo posseduta dagli investitori.

Per quanto concerne la sua costituzione (comma 1) il soggetto promotore è il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che avvalendosi della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), di cui è socio di riferimento, promuove la partecipazione di soggetti investitori qualificati di natura privatistica che hanno lo scopo di creare valore dal loro investimento.

L'utilizzo dell'operatore CDP è da intendersi quale soggetto di natura privatistica che per la sua esperienza professionale e, soprattutto, nell'ambito delle sue norme statutarie, è individuato quale veicolo per una implementazione delle attività del Fondo in questione che ne garantisca la necessaria redditività.

Quindi, tale previsione normativa non comporta, con riferimento alla classificazione EUROSTAT, una modifica dello status di CDP quale "Market unit".

L'autorizzazione prevista al comma 1 è rivolta al socio di riferimento MEF e non alla CDP in quanto questo andrebbe contro le regole comunitarie di contabilità oltre che contro le regole statutarie di CDP.

Date queste considerazioni, il comma 7 prevede che la dotazione complessiva del Fondo sia di 1.000 Meuro di cui 510 Meuro apportati da CDP e il resto è conferito attraverso le risorse comunitarie provenienti dalla Programmazione 2014/2020, oltre che da una parte destinata al mercato. A fronte di tali conferimenti sono riconosciute quote di fondo ai sottoscrittori.

Nessuna risorsa è a carico del Bilancio Statale, pertanto, non è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 17 della Legge 196/2009 LCGS.

L'apporto di CDP è effettuato secondo le regole di mercato e a norma del suo statuto, quindi, essa stessa dovrà valutare la definizione dello stanziamento ed agire su basi convenienza economica.

La Programmazione comunitaria e il relativo quadro programmatico per il periodo 2014/2020 assegna all'Italia circa 100 MLD di Euro e l'Accordo di Partenariato, in corso di definizione con gli organismi comunitari, assegna agli Obiettivi Tematici (OT) le azioni da intraprendere per il conseguimento dei Risultati Attesi (RA).

Le linee di azioni del presente articolo sono ricomprese in diversi Obiettivi Tematici e finanziati con i fondi strutturali (FESR e FSE) ovvero attraverso le politiche di sviluppo rurale (FEASR).

Il richiamo al MEF è fatto in quanto, a norma dell'articolo 5 della Legge 183/87, è il titolare della gestione del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. In tale fondo confluiscono tutte le risorse comunitarie destinate all'Italia attraverso la programmazione comunitaria.

Di conseguenza attraverso l'Accordo di Partenariato in sede di definizione ultima delle risorse tra i vari Programmi nazionale e regionali saranno specificatamente individuate quelle da allocare al Fondo istituito con il presente articolo.

Lo Statuto del Fondo individuerà la governance dello strumento in modo tale che possa essere sempre assicurata la sua posizione di "Market oriented".

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	127
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Governo</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore</i>)	159
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articolo aggiuntivo</i>)	160
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 133 del 2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Paolo Vitelli entra a far parte della Commissione, in sostitu-

zione del deputato Enrico Zanetti, membro del Governo.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emen-

damento 1-ter.1 (vedi allegato 1), interamente sostitutivo dell'articolo 1-ter, relativo alle questioni dell'autoriciclaggio, e che il relatore ha presentato taluni emendamenti (vedi allegato 2) volti a recepire una delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, a modificare taluni termini temporali contenuti nel testo, nonché ad apportare alcune correzioni di coordinamento al testo.

Propone quindi, concorde la Commissione, di fissare alle ore 11 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1-ter.1 del Governo.

Avverte quindi che, essendo già stati acquisiti i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva, all'esito dell'esame del predetto emendamento del Governo e degli emendamenti del relatore, si passerà, nella seduta di domani, al voto sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire sul provvedimento in Assemblea, atteso che la discussione in Aula sullo stesso inizierà nella seduta di venerdì 10 ottobre prossimo.

Passando quindi al merito dell'emendamento 1-ter.1, suggerisce al Governo di riflettere attentamente sul testo appena depositato, il quale costituisce a suo giudizio un grave arretramento rispetto alla soluzione, più saggia ed equilibrata, contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 1-ter. In tale contesto preannuncia la presentazione di tre subemendamenti, volti ad eliminare dalla previsione penale la fattispecie di autoimpiego, che rischia di colpire migliaia di imprese per somme impiegate in investimenti produttivi, a circoscrivere la condotta sanzionata alla sola attività di occultamento delle somme di provenienza delittuosa, nonché ad allineare l'applicazione della nuova previsione all'entrata in vigore delle norme per la revisione del sistema sanzionatorio tributario che saranno emanate ai sensi della delega di cui alla legge n. 23 del 2014.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva innanzitutto come il dibattito, sulla stampa e presso l'opinione pubblica, relativo ai temi dell'autoriciclaggio, sia risultato molto am-

pio, evidenziando come l'emendamento del Governo ricalchi sostanzialmente le ipotesi normative che erano già circolate sugli organi di informazione negli ultimi giorni. Nel merito ritiene assolutamente insoddisfacente la formulazione della proposta emendativa governativa, considerando invece maggiormente apprezzabile la versione dell'articolo 1-ter approvata dalla Commissione Finanze, che rispecchiava le indicazioni fornite in materia dalla Commissione Greco. Al contrario, la normativa proposta dall'Esecutivo rende poco chiara la fattispecie di autoriciclaggio che si intende sanzionare, in quanto il richiamo alle attività poste in essere per ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, appare suscettibile di interpretazioni difformi, oltre a non trovare rispondenza nella norma penale sul riciclaggio.

Contesta altresì la riduzione della misura della sanzione penale, che, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 1-ter, viene ridotta ad una pena compresa, nell'ipotesi più favorevole per il reo, tra uno e quattro anni di reclusione. Sottolinea, a questo riguardo, come tale scelta del Governo costituisca l'ennesima conferma di come, in Italia, si dichiari di voler colpire l'evasione fiscale, ma non si abbia mai il coraggio di punire effettivamente gli evasori.

Ritiene altresì necessario rivedere la formulazione del comma 3 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale introdotto dal predetto emendamento 1-ter.1, il quale prevede una causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza delittuosa siano destinate all'utilizzazione o al godimento personale, in quanto tale previsione si presta anch'essa ad interpretazioni sostanzialmente discrezionali da parte della Magistratura, ad esempio per quanto riguarda la specificazione del concetto di godimento personale. Sotto questo profilo ritiene di poter condividere alcune considerazioni in merito formulate in precedenza dal Presidente Capezzone, rilevando come, in taluni casi, le somme provenienti dai delitti possono essere utilizzate per acquistare

beni formalmente destinati al godimento personale (quali, ad esempio, orologi di elevato valore o beni analoghi) ma che, in realtà, costituiscono forme di investimento e di occultamento di tali beni.

Marco CAUSI (PD) invita ad affrontare questa fase dell'esame del provvedimento considerando in primo luogo il fatto, estremamente importante, che la Commissione Finanze può discutere delle tematiche relative all'autoriciclaggio in una sede primaria e non semplicemente in sede consultiva, come sarebbe invece accaduto se tale normativa fosse rimasta nell'ambito del cosiddetto « pacchetto giustizia ». Ritiene che tale circostanza costituisca di per sé un importante risultato, dovuto al notevole lavoro svolto dalla Commissione in questi mesi sul provvedimento. In tal modo si è riusciti a far finalmente dialogare il « mondo » della giustizia e quello dell'economia, avviando anche una positiva interlocuzione tra gli uffici legislativi dei rispettivi ministeri, al fine di realizzare, attraverso gli sforzi congiunti di tutti, un importante intervento di riforma. In questa prospettiva ringrazia il Governo per aver accolto tale sfida, accettando di incorporare la normativa sull'autoriciclaggio dal predetto « pacchetto giustizia ».

Passando quindi agli aspetti di merito, segnala come l'emendamento del Governo ricalchi sostanzialmente il contenuto della condizione formulata dalla Commissione Giustizia nell'agosto scorso, considerando particolarmente positivo che l'Esecutivo abbia scelto di valorizzare anche il lavoro compiuto da quella Commissione, che ha approfondito il tema attraverso uno specifico ciclo di audizioni. Rispetto alla formulazione proposta dalla Commissione Giustizia l'unica differenza riscontrabile nel testo dell'emendamento governativo riguarda la misura delle pene applicabili, aspetto, peraltro, che non sconvolge l'impostazione complessiva della norma.

In tale contesto, ritiene necessario valutare l'opportunità di apportare al testo, eventualmente attraverso alcuni subemendamenti, talune modifiche di coordinamento, ritenendo peraltro possibile realiz-

zare ulteriori correzioni alla norma nel corso della discussione in Assemblea, ovvero durante l'esame in seconda lettura al Senato.

Ernesto CARBONE (PD), con riferimento alle considerazioni del deputato Paglia, ricorda come la Corte di Cassazione, con giurisprudenza del tutto costante, abbia affermato il principio, in riferimento ai reati di ricettazione e di riciclaggio di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 648 e 648-*bis*, secondo cui, per applicare tali fattispecie penali, l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa deve essere concreto ed attuale, specificando in tal modo quali siano i casi di occultamento perseguibili.

In merito ai rilievi del Presidente, secondo cui la nuova fattispecie penale prevista dall'emendamento del Governo potrebbe colpire anche imprese che utilizzano tali denari o beni frutto di evasione per effettuare investimenti produttivi, ricorda, in linea generale, che le sanzioni penali detentive colpiscono le persone fisiche e non le aziende e che conseguenze penali nei confronti di queste ultime potrebbero determinarsi solo qualora si ritenesse di integrare la proposta emendativa facendo riferimento alla responsabilità amministrativa delle società prevista per reati dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il viceministro Luigi CASERO segnala come alla seduta di esame del provvedimento di domani parteciperà anche un rappresentante del Ministero della Giustizia, al fine di fornire alla Commissione i chiarimenti necessari in merito agli aspetti giuridico-penalistici dell'emendamento 1-*ter*.1.

Daniele PESCO (M5S) concorda con le considerazioni del deputato Paglia, il quale ha evidenziato diversi aspetti di criticità dell'emendamento 1-*ter*.1. In tale contesto rileva come, essendo ormai trascorsi diversi mesi da quando si è cominciato ad affrontare la tematica dell'autoriciclaggio,

sarebbe stato auspicabile che il Governo e la maggioranza individuassero al riguardo una soluzione più incisiva. Non ritiene peraltro sorprendente la scelta assunta dall'Esecutivo, che dimostra, per l'ennesima volta, l'incapacità di quest'ultimo di affrontare in modo risolutivo i reali problemi del Paese.

In tale prospettiva considera opportuno superare il concetto di riciclaggio, colpendo non solo l'occultamento, ma qualsiasi uso dei denari o beni di provenienza delittuosa.

Gregorio GITTI (PD), richiamandosi alle considerazioni espresse dal deputato Pesco, sottolinea come la fattispecie penale dell'autoriciclaggio consenta di colpire anche quell'area grigia dei cosiddetti negozi indiretti, ad esempio su base fiduciaria, nei quali la trasformazione o l'impiego dei beni di provenienza illecita avviene attraverso forme fittizie, che oggi non sono assoggettate a sanzione penale. La norma proposta dal Governo consente dunque di contrastare una serie di tecniche ampiamente utilizzate a tali fini, non attraverso l'introduzione di una semplice aggravante ad un reato già esistente, ma mediante l'inserimento di una fattispecie specifica ed autonoma, perseguendo pertanto quegli stessi obiettivi di legalità indicati dal deputato Pesco.

Il viceministro Luigi CASERO ritiene che, qualora la Commissione intendesse aggravare le pene previste per i reati tributari, dovrebbe intervenire sulla disciplina di tali figure, e non sulle fattispecie relative al riciclaggio, al autoriciclaggio o al reimpiego del denaro e dei beni derivanti dai predetti fenomeni evasivi. Invita pertanto a concentrare il dibattito sulla nuova fattispecie di reato prevista dall'emendamento del Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera importante la sottolineatura, compiuta dal deputato Causi, circa il notevole lavoro svolto dalla Commissione Finanze sulle questioni dell'autoriciclaggio, che ha consentito di approfondire in questa sede

una tematica sulla quale si registrano legittimamente posizioni differenziate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

C. 2397 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al testo della proposta di legge (*vedi allegato 3*).

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 1.1, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Capezzone 1.2, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Senaldi 1.3 e 1.5. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Sottanelli 1.4, Senaldi 1.6 e Pesco 2.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Cancelleri 2.01.

Il viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.1, il quale intende modificare l'impostazione della proposta di legge al fine di potenziare effettivamente una nuova mobilità sostenibile nel Paese. A tal fine l'emendamento prevede la riduzione del 75 per cento delle tasse automobilistiche per i soli veicoli nuovi alimentati a GPL, metano o ibridi, stabilendo altresì la completa esenzione per i veicoli elettrici. Esprime rammarico per il fatto che il Governo e la maggioranza non condividano la proposta emendativa, dimostrandosi in tal modo non ancora pronti ad un reale cambiamento di prospettiva nelle politiche di trasporto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso sul proprio emendamento 1.2, il quale è volto a rivedere alcuni aspetti della proposta di legge, al fine di facilitare l'approvazione e la concreta applicazione dell'intervento legislativo. In particolare sottolinea come l'emendamento sopprima l'articolo 2, il quale prevede l'abolizione dell'imposta provinciale di trascrizione per le nuove immatricolazioni di veicoli a motore nuovi, preveda che il ripristino al 40 per cento della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali si applichi solo per i veicoli a GPL, a metano ed elettrici a basse emissioni, oltre a rivedere la copertura finanziaria del provvedimento.

Il viceministro Luigi CASERO rileva come gli aspetti di copertura del provvedimento potranno essere approfonditi nell'ambito dell'esame presso la Commissione Bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.1. Approva quindi l'emendamento Capezzone 1.2, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Senaldi 1.3 e 1.5. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Sottanelli 1.4, Senaldi 1.6 e Pesco 2.1, nonché l'articolo aggiuntivo Cancellieri 2.01.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Ringrazia quindi il relatore, il Governo e tutti i gruppi per il positivo contributo fornito all'esame del provvedimento, che auspica possa essere discusso ed approvato in tempi brevi dall'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

C. 1899 Pisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, proponendo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge alle ore 14 di domani.

Daniele PESCO (M5S) concorda con la proposta del Presidente.

Marco CAUSI (PD) ricorda che, all'esito dell'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento dovrà essere trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione, da parte sua, di un emendamento volto a rivedere complessivamente diversi aspetti del testo, invitando pertanto i colleghi a tener conto di tale proposta emendativa ai fini della formulazione dei loro emendamenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di giovedì.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide ZOGGIA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2629, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala in primo luogo gli articoli 13, 20 e 21. L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Al riguardo ricorda preliminarmente che la normativa riguardante i *project bond* è stata oggetto di profonde innovazioni già a partire dalla XVI legislatura. Con una prima novella all'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici (contenuta nell'articolo 41 del decreto-legge n. 1 del 2012) è stato

consentito alle società di progetto (di cui all'articolo 156 del medesimo Codice) e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (limite del doppio del patrimonio netto ed altri conseguenti divieti). Tali strumenti possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati e la loro successiva circolazione deve avvenire tra i medesimi soggetti. I *project bond* godono inoltre di un regime fiscale agevolato (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012): gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità sono soggette allo stesso regime fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico, ovvero ad una tassazione con aliquota al 12,5 per cento (in luogo dell'aliquota del 26 per cento stabilita in via generale dalla legge, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). Inoltre, i limiti di legge per la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni non si applicano alle società che emettono *project bond*. È previsto inoltre un regime fiscale agevolato anche per le garanzie rilasciate in rapporto ai *project bond*, nonché sulle relative operazioni.

Più in dettaglio, rammenta che vengono applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a 200 euro, misura così stabilita dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014) alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (di cui al richiamato articolo 157 del Codice dei contratti pubblici). Tale regime si applica anche alle relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni. Per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013, le agevolazioni fiscali in materia

di deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali hanno carattere strutturale.

In tale contesto segnala il comma 1, lettera *a*), numero 1), dell'articolo 13, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 157, al fine di precisare la nozione di « investitori qualificati » cui è riservata la detenzione e circolazione dei *project bond*, specificando che si intendono tali i soggetti definiti dall'articolo 100 del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in luogo di quelli individuati dal « regolamento di attuazione » (regolamento emittenti) del TUF. Di conseguenza si tratta, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera *a*), del TUF, degli investitori qualificati definiti dalla CONSOB con regolamento, in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie. In particolare, il regolamento emittenti della CONSOB definisce come « investitori qualificati » i soggetti individuati dall'articolo 26, comma 1, lettera *d*) del regolamento intermediari (regolamento adottato con delibera n. 16190 del 2007) e, in particolare i cosiddetti « clienti professionali », sia pubblici sia privati, individuati nell'Allegato 3 del medesimo regolamento intermediari (il quale Allegato 3 individua due categorie di clienti professionali: i « clienti professionali di diritto », per i quali la qualifica discende direttamente dalla norma, ed i « clienti professionali su richiesta », che sono tali in quanto gli intermediari possono riservare loro il medesimo trattamento previsto per i clienti professionali « di diritto », purché ne facciano espressa richiesta e siano rispettati specifici criteri e procedure). L'Allegato 3 enumera tra gli investitori qualificati « di diritto » gli intermediari autorizzati a operare sui mercati finanziari, dunque le banche, le imprese di investimento e di assicurazione, gli OICR, le SGR, le Sicav, i negozianti sui mercati aderenti a servizi di liquidazione o a sistemi di compensazione e garanzia, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; gli agenti di cambio, gli investitori

istituzionali che investono in strumenti finanziari, nonché le imprese che superino certi limiti dimensionali.

Evidenzia quindi come la modifica recata dal comma 1, lettera *a*), numero 1), precisi altresì che per « investitori qualificati » si devono intendere anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati, secondo la nozione di controllo societario contenuta nel codice civile all'articolo 2359. Il medesimo numero 1) modifica anche il regime di circolazione dei *project bond*, i quali cessano di essere nominativi e potranno essere anche dematerializzati, oltre a precisare che non trovano applicazione nei confronti dei *project bond* solo i primi due commi dell'articolo 2414-bis. Troverà invece applicazione il comma 3 del predetto articolo, introdotto dal comma 2 dell'articolo 13 del provvedimento, il quale consente che le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – le quali assistono i titoli obbligazionari siano costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. Il numero 2) della lettera *a*) del comma 1 interviene invece sul comma 2 dell'articolo 157, eliminando l'obbligo di riportare sul titolo medesimo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione; tale avvertimento verrà riportato unicamente sulla documentazione di offerta. Il numero 3) della lettera *a*) modifica il comma 3 dell'articolo 157, al fine di precisare che il sistema di garanzie di obbligazioni e titoli di debito opera non solo sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ma anche fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi. Di conseguenza, fino a tale data i *project bond* possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati. Il numero 4) aggiunge i commi 4-*bis* e 4-*ter* nell'articolo 157 del citato Codice.

Il nuovo comma 4-*bis* prevede che le garanzie, reali e personali e di qualunque

altra natura – incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia – che assistono i *project bond* (emessi come obbligazioni o altri titoli di debito) possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. Il nuovo comma 4-ter lascia impregiudicato quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del Codice, il quale consente al contraente generale di finanziare la quota di valore dell'opera da realizzare con anticipazione di risorse proprie mediante l'emissione di obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente.

Illustra il contenuto del comma 1, lettera b), numero 1), il quale interviene sulla disciplina del subentro nella concessione di cui all'articolo 159 del Codice dei contratti, al fine di specificare che anche i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario sono inclusi nel novero degli enti finanziatori, che possono impedire la risoluzione di un rapporto consensuale, per motivi attribuibili al concessionario, designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente alle condizioni indicate nella norma. Il numero 2) della lettera b) specifica, al comma 2-bis del citato articolo 159, che la disciplina del predetto subentro si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato. La lettera c) del comma 1 estende anche ai titolari di obbligazioni e titoli similari la disciplina concernente i crediti dei soggetti che finanziano o rfinanziano,

a qualsiasi titolo la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi, che hanno privilegio generale (al riguardo ricorda che i privilegi rientrano tra le cause legittime di prelazione ai sensi dell'articolo 2741 del codice civile). La lettera d) del comma 1, modifica il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 160-ter del Codice, che disciplina il contratto di disponibilità (si tratta del contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un canone), dispone che l'individuazione, nel predetto contratto, del limite di riduzione del canone di disponibilità, superato il quale avviene la risoluzione del contratto medesimo, è a salvaguardia anche dei titolari di *project bond*.

Passa quindi a illustrare il comma 2 dell'articolo 13 il quale introduce un nuovo terzo comma all'articolo 2414-bis del codice civile che, come già richiamato riguarda la costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società. Per effetto di tale disposizione, le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, che verrà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. Il comma 3 dell'articolo 13 (modificando il già richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012) incide sul regime fiscale dei *project bond*. Più in dettaglio, la lettera a) del comma 3 modifica il comma 3 del richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012, disponendo l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa (200 euro) anche per le sostituzioni di garanzia relative all'emissioni di *project bond* e per i trasferimenti di garanzie, anche nel caso in cui derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito. La lettera b) del comma 3

abroga il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83, in tal modo rendendo strutturale l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica (in luogo dell'aliquota del 26 per cento stabilita in via generale dalla legge, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014).

L'articolo 20 reca una modifica della disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto dalla disciplina vigente.

Al riguardo rammenta che le SIIQ sono società per azioni quotate che svolgono prevalentemente attività di locazione in campo immobiliare. Esse possono godere di un regime fiscale agevolato (recato dall'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 2006) se costituite in Spa residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti:

i titoli di partecipazione devono essere negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (cosiddetta *white list*);

nessun socio deve possedere direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;

almeno il 35 per cento delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedano al momento delle opzioni direttamente o indirettamente più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;

l'80 per cento dell'attivo deve essere investito in immobili da locazione; l'80 per cento dei proventi deve derivare dalla locazione; e infine la società deve distribuire ogni anno almeno l'85 per cento degli utili ottenuti dalla gestione.

Il regime speciale prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti ai partecipanti. Inoltre il comma 126 della legge n. 296 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 20 per cento, in relazione all'ingresso nel regime speciale, da calcolarsi sulle plusvalenze derivanti dal realizzo a valore normale degli immobili nonché dai diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. Analoga imposta sostitutiva è prevista dal comma 137 per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato per il regime speciale, mentre le imposte ipotecarie e catastali per le cessioni e i conferimenti sono ridotte alla metà.

In tale contesto, fa presente che il comma 1 interviene sulla disciplina del regime tributario agevolato delle SIIQ di cui al citato articolo 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 2006. La lettera *a*), modificando il comma 119 della citata legge n. 296, eleva dal 51 al 60 per cento la percentuale massima dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili posseduta da ciascun socio (vale a dire la quota di maggioranza) e riduce dal 35 al 25 per cento la percentuale di soci che devono detenere azioni che non possiedano più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili (il flottante); la modifica specifica inoltre che il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica per le società il cui capitale sia già quotato. Qualora il requisito partecipativo del 60 per cento sia superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale è sospeso sino a quando il requisito non venga ristabilito nei limiti di legge. La lettera *b*) introduce nella legge n. 296 i nuovi commi 119-*bis* e 119-*ter*. Il nuovo comma 119-*bis* consente l'applicazione del

regime speciale dal primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione se i requisiti partecipativi sono verificati entro tale periodo. Qualora sia realizzato il solo requisito del 25 per cento è possibile verificare il requisito del 60 per cento nei due esercizi successivi, applicando il regime speciale a partire dal periodo in cui il requisito viene verificato. L'imposta d'ingresso, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. In caso contrario, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare in compensazione. Il nuovo comma 119-ter esclude le SIIQ dagli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) previsti dal TUF.

La lettera c), mediante l'aggiunta di un periodo al comma 121, inserisce le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi tra gli elementi utili per il raggiungimento dell'80 per cento dell'attivo patrimoniale (che deve essere costituito da immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale). Conseguentemente, al terzo periodo del comma 121 viene chiarito che in caso di alienazione di immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione, rilevano le eventuali plusvalenze derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare. La lettera d) modifica il comma 122, estendendo a tre esercizi il periodo (attualmente fissato in due esercizi) in cui è consentita la non osservanza del requisito della prevalenza operativa in attività di locazione immobiliare ai fini del godimento del regime speciale. La lettera e) modifica il comma 123, riducendo dall'85 al 70 per cento l'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto, che viene calcolato anche sulle quote di partecipazione in fondi immobiliari. La lettera f) introduce un nuovo comma 123-bis, il quale riduce ulteriormente l'obbligo di distribuzione al

50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo per i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione, nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotate) o di quote in fondi immobiliari. La lettera g), attraverso una modifica al secondo periodo del comma 127, prevede che, in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente al termine previsto per il riconoscimento del valore normale come valore fiscale degli immobili e dei diritti reali su immobili (pari al quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale), la differenza fra i predetti valori è assoggettata ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta, laddove la previgente formulazione prevedeva che si assumesse come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale. La lettera h) estende – con una modifica al secondo periodo del comma 131 – l'esenzione IRES del reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare alle plusvalenze o minusvalenze relative a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e ai proventi e alle plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.

In tale contesto evidenzia quindi come sui predetti proventi non si applichi la ritenuta prevista per i redditi da capitale (ora pari al 26 per cento, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014).

Passando a illustrare la lettera i), la quale modifica il comma 134, sottolinea come essa intenda in primo luogo ampliare la tipologia di utili cui si applica la ritenuta ridotta pari al 15 per cento già prevista per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. In particolare, in tale fattispecie vengono inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione del cosiddetto Piano casa (di cui all'articolo 11 del decreto-

legge n. 112 del 2008). La disposizione chiarisce inoltre che per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito. La lettera *l*), modificando il comma 141-*bis*, estende l'accesso al regime speciale a soggetti esteri con stabili organizzazioni – SIIQ in Italia che detengono partecipazioni in SIINQ, uniformandone il trattamento tributario.

In merito alla formulazione della lettera *l*), segnala la necessità di espungere il riferimento alla legge n. 296 del 2006, la stessa lettera *l*) interviene sul dettato della medesima legge.

Il comma 2 introduce i nuovi commi da 140-*bis* a 140-*quater*, prevedendo alcune agevolazioni in caso di trasferimento di immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ. Ai sensi del nuovo comma 140-*bis*, il concambio eseguito da fondi immobiliari in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime agevolato, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società, non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo.

Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire se ciò implichi che, in caso di liquidazione del fondo, il risparmiatore possa essere obbligato a ricevere – in luogo dell'ammontare investito – azioni di SIIQ: in tal caso potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre un obbligo informativo verso la clientela.

Con riguardo al secondo periodo del comma 2, specifica come esso preveda che per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127 sopra descritto. Ai sensi del terzo periodo, qualora il conferimento sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente, non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti

entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. Secondo il nuovo comma 140-*ter* i conferimenti effettuati dai fondi immobiliari nelle SIIQ aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati sono considerati operazioni non imponibili dall'IVA. A tali operazioni viene applicata quindi la norma che esclude dalle operazioni imponibili le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda (articolo 2, terzo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Ai predetti conferimenti viene applicato altresì un regime fiscale di favore sotto il profilo delle imposte di registro ed ipocatastali. In particolare, l'imposta di registro verrà applicata nella misura fissa di 200 euro (in quanto la norma li equipara fiscalmente agli atti societari di costituzione e aumento del capitale o patrimonio con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, enumerati nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico in materia di imposta di registro, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Anche l'imposta catastale verrà applicata in misura fissa pari a 200 euro (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990); lo stesso importo si applicherà a titolo di imposta ipotecaria (ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990). Inoltre, viene innalzata la quota percentuale di detrazione IVA secondo il meccanismo del *pro-rata*, stabilendo che, ai fini del calcolo della detrazione, le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione dell'impresa sono considerate operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo (ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Evidenzia quindi come, in base al nuovo comma 140-*quater*, tali agevolazioni

vengono applicate alle assegnazioni di una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari a società che abbiano optato per il regime SIIQ. Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria dell'onere determinato dal comma 1, lettera *f*), cui si fa fronte a valere sull'autorizzazione di spesa riguardante misure di sostegno all'emittenza televisiva locale previste all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999 mentre il comma 4, alle lettere *a*) e *b*), al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili. La lettera *c*) del comma prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate, nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Passa a illustrare l'articolo 21, il quale introduce, al comma 1, una deduzione dal reddito del 20 per cento del prezzo di acquisto a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. La disposizione fissa a 300.000 euro del prezzo di acquisto risultante nell'atto di compravendita il limite massimo di spesa entro il quale la deduzione è fruibile. Ai sensi del medesimo comma 1 l'acquisto agevolabile deve riguardare immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero dalle imprese che hanno effettuato i predetti interventi. Ai sensi del comma 2

l'agevolazione può inoltre riguardare la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. In base al comma 3 la deduzione spetta altresì nel caso di acquisto o realizzazione di «ulteriori» unità immobiliari da destinare alla locazione.

In merito a tale previsione osserva come le caratteristiche di tale ipotesi agevolativa non sembrino definite compiutamente.

Il comma 4 specifica le condizioni richieste per poter usufruire della deduzione, stabilendo che:

l'immobile, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi; tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto;

l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

l'immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968);

l'immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B;

il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale;

tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

Il comma 5 stabilisce che la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari

importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Considerando che il tetto alla deduzione è di 60.000 euro, la quota massima deducibile all'anno è di 7.500 euro. La norma specifica che la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.

In merito segnala l'opportunità che la disposizione indichi con esattezza quali siano le agevolazioni fiscali precluse dall'utilizzo della deduzione introdotta.

A tale proposito rammenta che l'ordinamento vigente prevede dei vantaggi fiscali per gli acquisti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, a determinate condizioni, gli acquirenti degli immobili (o, nel caso di cooperative edilizie, gli assegnatari degli stessi) hanno diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni. Il beneficio spetta nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione è, ordinariamente, del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare (come risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione) e, comunque, entro un importo massimo di 48.000 euro.

Successivamente la percentuale di detrazione del 36 per cento è stata elevata:

al 50 per cento per le spese d'acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014;

al 40 per cento per le spese d'acquisto sostenute nel 2015.

Per entrambi i periodi l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro (da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013).

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze le ulteriori modalità attuative dell'articolo.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, quantificati complessivamente in 325,4 milioni (fino al 2025), cui si provvede per 50 milioni mediante riduzione della dotazione destinata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, e per il restante importo mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per quanto riguarda le altre disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'articolo 4, ai commi da 3 a 7, preveda l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti, effettuati dai comuni, connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro, nonché l'esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nell'anno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro.

In tale contesto segnala come, nell'ambito del comma 8, il quale dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la lettera a) disponga che una parte della relativa copertura finanziaria (29 milioni di euro per l'anno 2014) sia assicurata a valere su quota parte dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione

dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, nell'ambito del comma 9, il quale reca la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dai commi 3, 5 e 8 dell'articolo, quantificati in complessivi 450 milioni per il 2014, 180 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e 70 milioni per il 2017, la lettera *a*) prevede che alla compensazione di tali effetti complessivi si provvede (quanto a 29 milioni per l'anno 2014), mediante l'utilizzo dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei predetti Nuovi Strumenti Finanziari, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito ai predetti Nuovi Strumenti Finanziari, rammenta che le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 95, finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari, emessi da MPS, per l'importo massimo di 2 miliardi; a tale importo va aggiunta l'emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire le obbligazioni emesse dalla banca nel 2009 (cosiddetti « Tremonti bond », ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008). L'importo complessivo dell'emissione autorizzato è stato dunque pari ad un massimo di 3,9 miliardi.

Ricorda che il 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di MPS ha autorizzato la predetta emissione di strumenti finanziari governativi per l'importo complessivo massimo fissato *ex lege*, ovvero 3,9 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari, essi sono remunerati a un tasso del 9 per cento annuo, per l'esercizio in corso dalla data di sottoscrizione; tale tasso di interesse è poi incrementato dello 0,5 per cento ogni due esercizi, a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione, fino al limite massimo del 15 per cento. Tali interessi sono dovuti anche nel caso di incapienza di utili, e in tal caso sono vengono corrisposti in azioni valutate al prezzo di mercato. È possibile il riscatto degli strumenti finanziari su autorizzazione della Banca d'Italia. Il rimborso avverrà ad un valore nominale pari al 100 per cento nel caso di riscatto esercitato entro il 30 giugno del 2015. Successivamente, la percentuale viene incrementata di 5 punti percentuali ogni due anni, fino al raggiungimento del 160 per cento. MPS è autorizzato a convertire i nuovi strumenti finanziari in azioni, con un tasso di conversione basato su uno sconto del 30 per cento. La sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari assoggetta l'istituto a specifici vincoli in termini di *governance* e di operatività (limiti alle strategie commerciali e di espansione, all'acquisizione di partecipazioni in altre imprese; divieto, fino all'approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea, di distribuzione dei dividendi ordinari e straordinari; vincoli alla politica di remunerazione; divieto, fino all'adozione della decisione sul Piano da parte della Commissione europea, di corrispondere interessi su altri strumenti finanziari computati nel patrimonio di vigilanza, ad esclusione dei casi ove sussista un obbligo legale di procedere al pagamento, anche in assenza di utili distribuibili, o vi sia solo la possibilità di differire il pagamento).

Nell'ambito dell'articolo 6 segnala il comma 1, il quale prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l'introduzione nell'arti-

colo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, dei nuovi commi da 7-ter a 7-septies. In particolare, il nuovo comma 7-quinquies prevede la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP del 50 per cento, il quale non costituisce ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette. Il nuovo comma 7-ter possono accedere al credito d'imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga all'utente realizzati sia su rete fissa e mobile sia su impianti *wireless* e via satellite, compresi gli interventi di backhaul (cioè per la realizzazione della « dorsale », cioè della parte centrale delle reti di comunicazione).

Tali interventi devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:

essere interventi nuovi e aggiuntivi e non rientranti in atti o piano approvati entro il 31 luglio 2014;

soddisfare un obiettivo di pubblico interesse previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa all'Agenda digitale COM (2010) 245;

prevedere interventi di importo non inferiore alle seguenti soglie: a) 200.000 euro, con realizzazione degli interventi entro nove mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) 500.000 euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; c) un milione di euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In tale contesto segnala come, in base al nuovo comma 7-quater, il credito d'imposta non possa essere riconosciuto per interventi ricadenti in aree nelle quali già

sussistono idonee infrastrutture e operi un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga, ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei quali possono essere finanziati gli interventi per la realizzazione di reti infrastrutturali con velocità di connessione pari o superiore a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche in presenza di un altro operatore di banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tale connessione e non garantisca di poterlo fare nel triennio successivo. I finanziamenti non possono inoltre essere concessi a più di un soggetto nella stessa area. Per accedere al beneficio è necessario, in base al nuovo comma 7-sexies, operare una manifestazione d'interesse per una specifica area attraverso una « prenotazione » sull'apposito sito *web* del Ministero. La prenotazione deve dare anche indicazione della data prevista di conclusione dei lavori.

Il nuovo comma 7-septies rinvia la definizione delle modalità di attuazione della disposizione a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione. In particolare, questi decreti dovranno regolamentare:

condizioni, criteri e modalità di attuazione;

il procedimento per l'individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili;

la verifica dell'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto;

la modulazione del credito d'imposta anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata;

forme di controllo e monitoraggio da adottare anche ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2012)9833, con cui è stato approvato il progetto nazionale banda ultra-larga.

Con riferimento all'articolo 10, rileva come esso intenda aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea. In particolare, il comma 1 riguarda i finanziamenti concessi nell'ambito della « gestione separata » (che utilizza la raccolta del risparmio postale garantita dallo Stato) e della « gestione ordinaria » (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale). In dettaglio, la lettera *a*) estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite gestione separata, includendo, oltre quelle concernenti soggetti pubblici e quelle da loro promosse, già previste nella disciplina vigente, anche le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale, da individuare con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *b*) del comma 1 allarga invece il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria, includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, anche ad iniziative di pubblica utilità nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi. La lettera *d*) amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria: a tal fine si consente che la garanzia sulle esposizioni assunte (o previste) dalla Cassa non debba necessariamente articolarsi con riferimento a ciascun esercizio finanziario, è previsto che il rilascio della garanzia medesima non richieda la rinuncia all'azione di regresso sulla Cassa e, nel ribadire la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato, viene eliminato il requisito che debba trattarsi delle garanzie onerose concesse « a condizioni di mercato ». La disciplina dei criteri e delle modalità operative, la

durata e la remunerazione della garanzia dello Stato è rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa.

Il comma 2 interviene sulla disciplina tributaria dettata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per estendere il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri.

Rammenta che l'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014, ha esentato dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento (disposta dal comma 5 dell'articolo 26, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica) gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

A tale proposito rileva come la disposizione abbia inteso eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi a fonti di finanziamento estere (tra cui i cosiddetti fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità), rendendo in sostanza più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri. In tale contesto la modifica recata dal comma 2 consente l'applica-

zione del richiamato regime di esenzione anche ai finanziamenti alle imprese erogati dai predetti Istituti di promozione dello sviluppo (non aventi natura di enti creditizi ma che esercitano comunque attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia), i quali sono individuati inserendo nel comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 un rinvio all'elenco contenuto nell'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23) della Direttiva n. 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Passa quindi all'esame dell'articolo 11 il quale, modificando l'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, interviene sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).

In merito ricorda che con le misure recate dal decreto-legge n. 179 del 2012, modificate dal decreto-legge n. 69 del 2013, il legislatore ha delineato tre modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

in via sperimentale, è stato introdotto un credito d'imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa; l'opera non deve usufruire di contributi pubblici a fondo perduto e deve essere accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario (PEF); il credito di imposta deve essere stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del PEF e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento;

è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro con i requisiti sopra de-

scritti, cumulabile con la misura precedente;

in alternativa alle misure appena descritte, viene confermata la possibilità di « defiscalizzazione » delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

In tale contesto, con riferimento al credito d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali mediante contratti di partenariato pubblico-privato, segnala come la lettera a) del comma 1 elimini il riferimento al requisito della « rilevanza strategica nazionale » dell'opera, che viene sostituito con la presenza nell'opera in « piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche ». Inoltre, il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta viene ridotto da 200 a 50 milioni di euro. La lettera b) del comma apporta le medesime modifiche ai requisiti previsti per l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, la quale sarà applicabile alle nuove opere di importo superiore a 50 milioni di euro. La lettera c) del comma 1, introducendo un nuovo comma 2-*quinqüies* nel citato articolo 33 del decreto-legge n. 179, chiarisce che il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di due miliardi di euro.

L'articolo 15 dispone, al comma 1, che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, avente lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane, a patto che siano caratterizzate da « equilibrio economico positivo » e che necessitino di adeguata patrimonializzazione. Ai sensi del comma 2 scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di

addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. In base al comma 3 possono essere sottoscrittori di quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: l'operatività del Fondo medesimo è inoltre subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. La disposizione precisa che tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei « prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie », quale risultante dall'ultima « Indagine sul credito bancario in Italia » effettuata da Banca d'Italia.

In merito alla formulazione della disposizione segnala come essa non precisi se il riferimento all'« ultima Indagine » sia da considerarsi in rapporto alla costituzione del Fondo, ovvero alla sua operatività (ovvero dal momento del raggiungimento delle quote minime a cui la norma subordina l'inizio dell'attività del Fondo stesso).

Ai sensi del comma 4, il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. La norma precisa che il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. Il comma 5 affida la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF, dalla Banca d'Italia.

Il comma 6 reca alcune caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo. Sottolinea come vadano escluse in ogni caso le offerte che:

a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento, prevedano remunerazioni di carattere speculativo;

b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;

c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo, con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento; inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. In tale contesto il comma 8 precisa che tale soggetto deve rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione. Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.

Con riferimento all'articolo 19, fa presente come esso stabilisca l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso.

Al riguardo rammenta che la normativa vigente in materia prevede, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, che il relativo atto non debba necessariamente essere registrato. Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini

dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata a imposta di registro in misura fissa di 67 euro e a imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).

Nell'ambito dell'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti – anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita, scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti), segnala il comma 7, il quale estende la disciplina fiscale applicabile al riscatto a termine dell'alloggio sociale anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo il 13 settembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge). La disciplina agevolativa richiamata dalla disposizione è contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 47 del 2014, il quale prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali e specifica la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell'alloggio sociale. In particolare, il comma 2 del predetto articolo 8 concede al conduttore di imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto. In tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i corrispettivi vengono considerati fiscalmente quali canoni di locazione; ricorrendone le condizioni, tali corrispettivi sono parzialmente esenti da imposte sui redditi e da IRAP. Il comma 3 stabilisce che, ai fini fiscali (imposte dirette), in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di com-

petenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene; inoltre, le eventuali imposte correlate agli «acconti-prezzo» costituiscono un credito di imposta. L'attuazione del richiamato regime agevolativo è demandata a un decreto ministeriale, tuttora non emanato, mentre la sua applicazione è limitata ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 47, a partire quindi dal 29 marzo 2014.

In merito alla formulazione del comma 7 segnala come esso faccia riferimento alle seguenti tipologie contrattuali: *a)* contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti; *b)* vendita con riserva di proprietà, mentre non viene nominativamente richiamato il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile introdotto dall'articolo 23.

Il comma 8 subordina l'efficacia del comma 7 all'autorizzazione della Commissione europea, richiamando l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo agli aiuti di Stato; la disposizione specifica che dell'esito positivo del procedimento di autorizzazione dovrà essere data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In merito alla formulazione della norma osserva come il riferimento normativo più corretto sarebbe quello all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: infatti, se l'articolo 107 distingue gli aiuti di Stato compatibili con il trattato da quelli incompatibili, è l'articolo successivo che demanda alla Commissione il compito di procedere all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; in particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 108 stabilisce che «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo

Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale ».

Inoltre rileva l'opportunità di chiarire se l'efficacia della disposizione è condizionata al solo esito della procedura europea ovvero alla successiva pubblicazione di tale esito nella *Gazzetta Ufficiale*. Inoltre, dalla formulazione del comma 8 si evince che oggetto di comunicazione è il solo positivo perfezionamento della procedura presso la Commissione europea, laddove esigenze di certezza del diritto potrebbero suggerire di prevedere comunque la comunicazione in *Gazzetta* anche di decisioni di diverso tenore.

Passa quindi a illustrare l'articolo 24, il quale prevede, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, la norma prevede che l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.

In merito segnala come la disposizione non individui i tributi locali che possono essere oggetto di esenzione o di riduzione; inoltre rileva l'opportunità di chiarire se le minori entrate derivanti dall'attuazione della norma siano a carico dei singoli comuni.

Con riguardo all'articolo 26, segnala come esso rechi una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica. In particolare, il comma 1 riconosce all'ac-

cordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati, sottoscritto tra le amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica. La norma attribuisce al comune il compito di presentare un progetto di recupero dell'immobile pubblico non utilizzato, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso. Il Ministero titolare del bene è tenuto a valutare il progetto del comune e può proporre una diversa destinazione nel caso in cui sia già stata finanziata o sia in corso di finanziamento. All'esito dell'accordo di programma, la variante urbanistica così realizzata costituisce titolo per l'Agenzia del demanio, la quale potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie. I commi da 2 a 8 dettano specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione degli immobili attualmente in uso della Difesa, con specifico riguardo alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione. Il comma 2 prevede che il Ministero della difesa individui, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, gli immobili da avviare alle procedure di valorizzazione, precisando che devono essere esclusi quelli per i quali sono in corso le procedure di attribuzione agli enti territoriali e alle regioni, ai sensi dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013. Ai sensi del comma 3, entro trenta giorni dalla individuazione degli immobili non più utili ai fini istituzionali, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, propongono ai comuni un progetto di recupero degli immobili attraverso l'individuazione di un'adeguata destinazione urbanistica, anche sulla base di un progetto presentato da privati a seguito di ricerca di mercato. In base al comma 4, sulla base delle proposte avanzate dalla Difesa e dall'Agenzia del demanio, sono avviate le procedure dirette alla sottoscrizione di un accordo di programma da concludersi entro novanta giorni. L'accordo costituisce variante urbanistica da

ratificare, da parte del comune, entro i successivi trenta giorni. Il comma 6 prevede che il Ministero della difesa o l'Agenzia del demanio, una volta terminate le procedure relative alla variante urbanistica proposta, avviano le attività dirette alla alienazione, concessione e costituzione di diritti di superficie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In base al comma 7, qualora entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma non si pervenga all'assegnazione delle destinazioni d'uso e delle modalità di recupero o trasformazione degli immobili, è facoltà del Ministro competente, rispettivamente dell'economia e delle finanze e della difesa, di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di nominare, previa diffida, un commissario *ad acta*. Il comma 5 reca una disposizione di carattere programmatico, la quale prevede che le regioni adottino le misure necessarie a garantire le opportune semplificazioni documentali e procedurali, secondo principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, necessarie a rendere l'intero procedimento maggiormente rispondente alle esigenze di celerità e certezza dei tempi. Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro della difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione di termini e modalità per il riconoscimento di una quota parte dei proventi derivanti dalle valorizzazioni o alienazioni degli immobili le cui destinazioni d'uso siano state modificate ai sensi delle disposizioni dei commi da 2 a 7.

Nell'ambito dell'articolo 28, il quale interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, sullo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, nonché in materia di collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea, segnala, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale introduce l'esenzione

dal diritto di imbarco per il personale di volo che viaggia per motivi di servizio, nei seguenti casi:

per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (*crew must go*);

per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (*crew returning to base*), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.

In merito rammenta che l'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) ha istituito, inizialmente per il solo anno 2004, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, nella misura di 1 euro e successivamente resa permanente dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 80 del 2004. L'addizionale ammontava fino al 2012, a livello nazionale, a 4,5 euro per passeggero. Successivamente, l'articolo 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2013, un ulteriore incremento di 2 euro a passeggero della misura di base dell'addizionale sui diritti di imbarco, che è passata così a 6,5 euro a livello nazionale. L'articolo 13, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 145 del 2013 ha modificato le addizionali comunali sui diritti aeroportuali dovuti dai passeggeri disponendo l'esenzione dall'addizionale comunale per i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici e l'esenzione dall'addizionale commissariale per Roma Capitale (pari ad 1 euro) per i passeggeri in transito negli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino aventi origine e destinazione nazionale, disponendo altresì che l'addizionale continui invece ad applicarsi per tutti gli altri

voli originati o in transito a Roma Fiumicino e Roma Ciampino.

Passa quindi a illustrare l'articolo 32 il quale equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti *marina resort*). Tale equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento fino al 31 dicembre 2014. L'equiparazione inoltre deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, segnala che già alcune regioni hanno disposto nel senso dell'equiparazione dei « *marina resort* » alle strutture ricettive all'aperto (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna).

In merito alla disposizione rileva come non sia specificato in quale forma debba avvenire l'individuazione dei requisiti e come non siano stabiliti i termini per tale intervento, né sia previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.

Segnala, inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della VI Commissione, come la principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei « *marina resort* » consista nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati. Il comma 2 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, non sono state riasse-

gnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. Il comma 3 precisa che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto.

Sottolinea come l'articolo 42 operi diversi interventi concernenti la finanza regionale. In particolare il comma 1 concerne il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario già disposto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge n. 66 del 2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. La norma anticipa il termine, dal 31 ottobre al 31 settembre 2014, entro cui le regioni possono concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione, in relazione agli anni 2015 e seguenti. La disposizione inserisce, inoltre, dopo il citato articolo 46, comma 7, i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, al fine di dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, in relazione al contributo alla finanza pubblica per il 2014. I commi 2 e 3 posticipano alcuni termini inerenti alle misure di flessibilità dell'applicazione del patto di stabilità interno. Il comma 2 riguarda il patto orizzontale tra le regioni, vale a dire la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari nel rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti complessivamente: a tale riguardo la norma posticipa il termine per la definizione dell'accordo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni, dal 30 giugno al 15 ottobre 2014. Il comma 3 concerne il « patto regionale verticale » secondo il quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla ridetermina-

zione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza eurocompatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali – il rispetto degli obiettivi finanziari. La norma, limitatamente al 2014, posticipa dal 1° marzo al 30 settembre il termine entro cui gli enti locali devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e dal 31 marzo al 15 ottobre, il termine entro cui le regioni comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dall'articolo 1, commi da 522 a 527, della legge di stabilità 2013 per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare. In tale contesto la norma posticipa il termine entro cui, in caso di mancato pagamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, dal 30 aprile al 31 ottobre. Viene inoltre inserita un'ulteriore disposizione secondo la quale, fino alla individuazione delle risorse da tagliare alla regione inadempiente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le voci di spesa indicate. I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, dando attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. Il comma 5 determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro. La misura è tale da garantire un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui; il contributo, definito dal comma 8, andrà a confluire nel « Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciali », istituito dallo

stesso comma 8. In relazione al 2014, inoltre, il comma 7 stabilisce che la Regione non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013. I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, dando attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, il quale dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2013 che ha riconosciuto illegittime le riserve all'erario stabilite dal decreto-legge n. 138 del 2011 in relazione alle entrate tributarie spettanti alla Regione. Gli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali della Regione siciliana per il 2014, previsti dalla normativa vigente, devono perciò essere ridotti in misura corrispondente alle somme da restituire alla Regione.

In merito rammenta che l'articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 138 ha disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dalle norme recate dallo stesso decreto legge, per un periodo di cinque anni: tali risorse avrebbero dovuto essere destinate alle « esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale ».

Passando quindi a sintetizzare le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1, il quale prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e ne disciplina i compiti e i poteri. Ulteriori disposizioni riguardano la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi, nonché il loro finanziamento, e le procedure di acquisizione degli

atti di assenso sia in conferenza di servizi che successivamente. Le predette disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina. Inoltre viene prevista l'approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 – parte Investimenti – tra RFI e il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e si assegna una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziato, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014. La disposizione dispone altresì l'approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma.

L'articolo 2 introduce la possibilità di caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche nel caso di mancata attestazione della sostenibilità economico-finanziaria dei vari stralci delle infrastrutture stesse e disciplina l'applicazione di alcune norme in materia di concessioni alle infrastrutture in finanzia di progetto le cui proposte sono dichiarate di pubblico interesse.

L'articolo 3 prevede un rifinanziamento di 3.890 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto Fondo « sblocca cantieri »). Tale rifinanziamento è volto a consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.

In tale contesto è prevista l'emanazione di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per assegnare le risorse occorrenti, a valere sulle risorse del Fondo stanziato e sono elencati

gli specifici interventi da finanziare suddividendoli in tre categorie (completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; asse autostradale Trieste-Venezia; completamento del sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma, ulteriore lotto costruttivo dell'Asse AV/AC Verona Padova; completamento asse viario Lecco – Bergamo; messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; continuità degli interventi del Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 147 del 2013, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna; Metropolitana di Torino; tranvia di Firenze; lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Altilia; autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; adeguamento della strada statale n. 372 « Telesina » tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; completamento della S.S. 291 in Sardegna; variante della « Tremezzina » sulla strada statale internazionale 340 « Regina »; collegamento stradale Masserano – Ghemme; ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca – Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; completamento del sistema idrico

integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate nell'ambito del programma « Seimila Campanili »).

Segnala come sia quindi stabilita la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del Fondo nel caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi elencati. Le risorse revocate confluiscono nel « Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico » per essere destinate a una serie di interventi elencati dalla norma. Inoltre è confermato il finanziamento pubblico assegnato al collegamento Milano-Venezia – secondo lotto Rho-Monza, sono assegnate definitivamente alla società ANAS S.p.A. le risorse finanziarie per il completamento dell'intervento « Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 ed è disciplinato il finanziamento delle opere strategiche incluse nell'11° allegato infrastrutture che alla data del decreto-legge non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione. Viene disposto altresì il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria, precisando che gli interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni devono essere affidati secondo le procedure di evidenza pubblica. La disposizione approva inoltre gli schemi di convenzione e i relativi piani economico-finanziari relativi alle concessioni autostradali A21 « Piacenza Cremona-

Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC) » e A3 « Napoli-Pompei-Salerno ».

L'articolo 7 introduce, al comma 1, una serie di modifiche al Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 152 del 2006) in materia di gestione delle risorse idriche, al fine di:

uniformare le denominazioni degli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle autorità d'ambito (AATO) e alla loro sostituzione con i nuovi soggetti individuati dalle leggi regionali;

prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito e il conseguente trasferimento, a tali enti di governo, delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese le funzioni di programmazione delle infrastrutture idriche, nonché poteri sostitutivi in capo alla regione, nei casi di mancata adozione da parte dell'ente locale della delibera di adesione all'ente d'ambito ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente;

ripristinare il requisito dell'unicità della gestione, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà;

consentire, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, – ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza – l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane;

modificare la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico;

modificare la disciplina dei rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato);

eliminare la possibilità, per l'affidatario del servizio idrico integrato, previo

consenso dell'ente di governo, di gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

I commi da 2 a 5 contengono una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. I commi 6 e 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Il comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

Illustra l'articolo 8 che autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e l'articolo 9 che qualifica come interventi di « estrema urgenza », considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. La norma fa salve le disposizioni che già prevedono l'applicazione delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a situazioni di « estrema urgenza ».

Segnala come, per l'avvio di questi interventi, siano introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel citato Codice dei contratti.

L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo, al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento. Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse, anche con l'ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, mentre il comma 3 attribuisce ad esso i poteri sostitutivi già previsti dalla normativa vigente in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.

Passando a illustrare l'articolo 14 sottolinea come esso stabilisca che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a *standard* tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea e che tali modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria e da una stima dei tempi di attuazione dell'opera.

L'articolo 16 introduce due deroghe per la regione Sardegna alla disciplina in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017. A tal fine è consentito alla regione, ai fini del rispetto dello *standard* nazionale dei posti letto ogni mille abitanti, di non

tenere conto dei posti letto accreditati nel medesimo ospedale; inoltre viene autorizzata la regione medesima ad incrementare, nel triennio citato, fino al 6 per cento il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di soggetti privati.

L'articolo 17 apporta numerose modifiche al Testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) relative alle opere interne e alla comunicazione di inizio lavori (CIL), agli interventi di conservazione, al permesso di costruire, alle varianti eseguibili mediante SCIA, ai mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti.

L'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (con canone annuo superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge n. 392 del 1978, specificando che i relativi contratti vanno provati per iscritto.

Con riferimento all'articolo 22, rileva come esso riguardi l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e miri a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal cosiddetto «conto termico») venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziare.

L'articolo 25 reca alcune disposizioni di semplificazione. Il comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi, fissando la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso, comunque denominati, acquisiti all'interno della conferenza, a far data dall'adozione del provvedimento finale, nonché esplicitando la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cui l'amministrazione precedente rimette la decisione finale nei casi di

dissenso all'interno delle conferenze. Il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica, e delle tipologie di interventi di lieve entità che possano essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali. Il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevedendo che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il previsto decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Con riferimento all'articolo 27, fa presente che esso contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto. La disposizione è volta a favorire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e di pubblico interesse, così da rispondere celermente alle esigenze di finanziamento e di liquidità di amministrazioni ed enti.

L'articolo 29 prevede l'adozione con DPCM di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempra anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, da effettuare comunque ai sensi di quanto già previsto dalla legge

n. 84 del 1994 (la quale prevede la soppressione delle autorità portuali in caso di perdita di requisiti specifici in materia di volume di traffici del porto). In base al comma 2, le autorità portuali dovranno presentare alla Presidenza del Consiglio un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi cronogrammi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi.

Illustra quindi l'articolo 30, con il quale si prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni elencate dall'articolo, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia.

L'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata *condhotel*, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati. L'individuazione delle condizioni di esercizio dei *condhotel* è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri, a

cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di rilevante interesse nazionale. Gli interventi riguardano: il procedimento di bonifica, il trasferimento delle aree, il procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Alla predisposizione, attuazione e alla gestione di queste misure sono preposti un Commissario straordinario del Governo e a un Soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico.

L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, perseguendo due distinte finalità. Una prima finalità, perseguita dai commi da 1 a 6, è quella di semplificare e accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi.

Sotto quest'ultimo profilo segnala in particolare la norma contenuta nel comma 5, che aggiunge i casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati tra le ipotesi in cui possono essere ammesse le varianti in corso d'opera ed eleva al 20 per cento, per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, l'importo degli interventi che possono essere disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio senza dar luogo a varianti in corso d'opera. Una seconda finalità, perseguita dal comma 7, è quella di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di in-

terventi (interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzione di impianti e infrastrutture; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e altre opere lineari di pubblico interesse), alle condizioni indicate dal medesimo comma. I commi 8, 9 e 10 introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati, ai fini della realizzazione degli interventi consentiti dal comma 7.

L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad apposito D.P.C.M. l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come « infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente ».

L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi; al quadriennio 2015-2018; alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (*royalties*) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.

L'articolo 37 introduce alcune modifiche alle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale. In particolare, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse: rivestono carattere di interesse strategico; costituiscono una priorità a carattere nazionale; sono di pubblica uti-

lità; sono indifferibili e urgenti. Osserva, in particolare, come specifiche modifiche riguardino l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, che vengono inclusi nella disciplina che regola le infrastrutture facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici edilizi e paesaggistici (quest'ultimo riferimento è introdotto dal decreto), ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, e la partecipazione al procedimento dei soggetti titolari o gestori di beni demaniali e di aree demaniali interessati dal passaggio dei gasdotti.

Esamina quindi l'articolo 38, il quale qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Conseguentemente è previsto che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni, e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici. Inoltre si inseriscono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Passa quindi all'articolo 39, che modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche puntuali alle relative disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012. Le modifiche consentono:

di acquistare un veicolo fruendo del contributo rottamandone uno ricompreso

in un'unica categoria L, che diviene ora più ampia, comprensiva delle varie sottocategorie, le quali vengono accorpate eliminando il requisito della rottamazione di un veicolo della categoria esattamente corrispondente a quella del nuovo veicolo acquistato;

di fruire dell'agevolazione anche nel caso di sola immatricolazione in Italia e viene eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi, nonché quello che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni e che sia intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il nuovo; la misura del contributo non è più fissa al 15 per cento o 20 per cento, ma può arrivare fino a tali limiti;

di fruire del contributo non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

L'articolo 40 detta norme in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni, prevedendo in particolare, al comma 1, l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del rifinanziamento dell'ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013.

Il comma 2 reca la copertura dei richiamati oneri, cui si provvede mediante le seguenti forme di finanziamento:

riduzione (150 milioni per il 2014 e 70 milioni di euro per il 2015) della dotazione di risorse a favore di specifiche regioni ai fini del finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio: è altresì prevista un'ulteriore riduzione (70 milioni di euro per il 2014) della richiamata dotazione per le restanti regioni;

riduzione (11.757.411 di euro per il 2014), del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse a favore del Fondo di rotazione per la formazione derivanti dall'aumento contributivo delle aliquote per gli assegni familiari;

utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro (le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato);

riduzione (pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014), del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per il 2014 medesimo;

utilizzo per 50 milioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che restano acquisite al bilancio dello Stato.

I commi da 3 a 6 recano ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni.

L'articolo 41, ai commi da 1 a 4, prevede la destinazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Ciò a condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri, quali tariffe che ten-

gano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento.

Evidenzia quindi l'articolo 43 il quale prevede, ai commi da 1 a 3, disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di cosiddetto « predissesto », che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL, di utilizzare le risorse del « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali » per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio da considerare ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di potenziare la possibilità di pagamento ai creditori dei predetti debiti. La possibilità per tali enti di utilizzare in tal modo le risorse ad essi attribuite a valere sul citato Fondo di rotazione è riconosciuta nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro annui dal 2015 al 2020. Il comma 4 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di

un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, detratti gli importi già erogati dal Ministero con il precedente acconto disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2014. Il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.

L'articolo 44 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a apportare le variazioni di bilancio, in termini di competenza e residui, necessarie all'attuazione del decreto-legge, mentre l'articolo 45 disciplina l'entra in vigore del decreto stesso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone).

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

ART. 1-ter.

(Introduzione dell'articolo 648 ter1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca).

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

« 648 ter.1. (Autoriciclaggio). 1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. ».

2. L'articolo 648-*quater* del codice penale è modificato come segue: dopo le parole « 648 ter, sono inserite le seguenti: 648 ter1, ».

1-ter. 1. Il Governo.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014;

1. 100. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto ed in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono

automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

1. 101. Il Relatore.

Al comma 1:

al capoverso Art. 5-quater, comma 5, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione e al capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione.

1. 102. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera b), le parole: sono diminuite fino a un quarto sono sostituite dalle seguenti: si applicano nella misura di un quarto.

1. 103. Il Relatore.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.

1. 104. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione.

1. 105. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli (C. 2397 Capezzone).**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO**

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per i veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida, immatricolati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse automobilistiche sono ridotte del 75 per cento. Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 1. Pesco, Cancelleri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: per i veicoli nuovi alimentati inserire le seguenti: , anche o esclusivamente,

*b) all'articolo 1, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Restano ferme la riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, l'esenzione in favore dei soggetti portatori di *handicap* prevista dal-*

l'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

c) sopprimere l'articolo 2;

d) all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso lettera b.1) con il seguente: b.1) per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera b), qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera b) è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi;

e) all'articolo 4:

al comma 1, sopprimere le parole: e delle province e sostituire le parole: degli articoli 1 e 2 con le seguenti: dell'articolo 1;

sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'alle-

gato A della nota integrativa relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4. Qualora le misure di cui agli articoli 1 e 2 generino maggiori entrate, l'importo di cui al comma 3 del presente articolo è conseguentemente ridotto.

1. 2. Capezzone.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: per i veicoli nuovi alimentati inserire le seguenti: , anche o esclusivamente.,

1. 3. Senaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I veicoli a motore circolanti su cui venga installato post vendita un sistema di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o a metano ovvero che preveda l'utilizzo combinato o simultaneo dei combustibili alternativi, collaudato in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche fino al quarto anno successivo a quello della installazione del nuovo sistema di alimentazione.

1. 4. Sottanelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Restano ferme la

riduzione prevista per i veicoli alimentati esclusivamente con gas di petrolio liquefatto o con gas metano di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al comma 1, e l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dall'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

1. 5. Senaldi.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.

2-ter. Le cinque annualità di cui al comma *2-bis* decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

1. 6. Senaldi.

ART. 2.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

1. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è ridotta del 75 per cento per le formalità richieste al pubblico registro automobilistico per le immatricolazioni di veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, non si applica per le formalità richieste al pubblico registro automobilistico per le immatricolazioni di autoveicoli, motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati da motore elettrico, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1. Pesco, Cancellieri.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Effetti della perdita del possesso del veicolo).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.

2. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:

a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

b) rottamazione, certificata, ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;

e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;

f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.

3. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.

4. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

5. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.

2. 01. Cancellieri.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	163
5-03327 Pes: Sui siti archeologici di Tuvixeddu, Sulky e Bithia presenti in Sardegna	163
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	165

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2267 Zampa</i>)	164
AVVERTENZA	164

INTERROGAZIONI

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita l'audizione in Commissione del direttore generale del « Grande Progetto Pompei », Nistri e del commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, Pinelli.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma *f-bis*) del decreto-legge n. 91 del 2013, il direttore generale del « Grande Progetto Pompei » è tenuto ad

informare, con cadenza semestrale, il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma degli interventi, osserva che le questioni poste dal collega Valente potranno essere proficuamente affrontate nel corso del prossimo ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

5-03327 Pes: Sui siti archeologici di Tuvixeddu, Sulky e Bithia presenti in Sardegna.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, la quale illustra le iniziative che si stanno adottando a tutela dei siti archeologici indicati nell'interrogazione. Ricorda quindi la particolare valenza archeologica che riveste una parte significativa della costa della Sardegna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2267 Zampa).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2014.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatore*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2267 Zampa, recante «Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole». Vertendo su analoga materia della proposta di legge in esame, ne propone l'abbinamento alla proposta di legge in esame.

Sandra ZAMPA (PD) ringrazia la Commissione per avere finora affrontato, con

impegno, attraverso l'esame della proposta di legge C. 1504 Giancarlo Giordano, la promozione del libro e della lettura. Ricorda quindi che la sua proposta di legge C. 2267, che la Commissione si appresta ad abbinare alla proposta del collega Giordano, intende integrare il lavoro svolto sino ad oggi dalla VII Commissione su tale tema, tentando di valorizzare, in particolare, la lettura dei libri da parte dei bambini e degli adolescenti. Ritene infatti essenziale che sia promossa tale attività sin dalla primissima infanzia, in modo che si prosegua nella stessa, con passione, anche in età adulta.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2267 Zampa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

ALLEGATO

5-03327 Pes: Sui siti archeologici di Tuvixeddu, Sulky e Bithia presenti in Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Pes chiede quali iniziative il Ministero intenda adottare per garantire la tutela dei siti archeologici di Tuvixeddu, Sulky e Bithia sia a fini di sviluppo culturale e turistico che di consolidamento alla candidatura della Costa dei Fenici quale sito UNESCO.

Al riguardo, vorrei riferire distintamente per ogni area archeologica richiamata dall'onorevole interrogante non solo per ripercorrere, insieme, le caratteristiche di ognuna di esse ma anche per confermare all'onorevole interrogante l'interesse che questa Amministrazione ascrive alla tutela e alla valorizzazione dei luoghi richiamati nell'atto parlamentare.

Per quanto riguarda la Necropoli di Tuvixeddu occorre precisare che l'area urbana di Cagliari è caratterizzata da un sistema di colli calcarei in duplice allineamento parallelo alla linea di costa. Ad Ovest ed ad Est alcuni cordoni sabbiosi racchiudono le zone umide incentrate sulla laguna di Santa Gilla e sullo stagno di Molentargius. L'insediamento fenicio-punico sorse ad Ovest della città attuale, presso lo stagno di Santa Gilla; alle sue spalle l'ampia necropoli, sul colle ora noto col nome di Tuvixeddu.

Le sepolture occupano, senza soluzione di continuità, il rilievo sul versante occidentale e su quello meridionale, partendo dalla sommità della formazione calcarea.

Le tombe a pozzo, formate da un condotto verticale e profondo di discesa e da una piccola cella funeraria scavata a monte, furono realizzate tra il VI ed il IV

sec a.C. sul pendio occidentale; fino ad oggi ne sono state poste in luce 1.100.

Le tombe di questa tipologia individuate e scavate, possono avere diversi aspetti; per la gran parte appaiono completamente prive di decorazioni ma in alcuni casi presentano elementi scolpiti in bassorilievo o realizzati in stucco riproducenti motivi geometrici o simbolici attinenti alla sfera sacra (serpenti urei, dischi, crescenti lunari, triangoli e segni della Tanit). In altri casi tracce di pittura rossa suggeriscono decorazioni realizzate col colore per definire nicchie, portelli ed altri elementi architettonici.

In età romana (II sec. a.C.) l'abitato venne trasferito verso Est, in corrispondenza del porto attuale, e le sue necropoli si svilupparono lungo le vie di accesso all'insediamento. La via occidentale lambiva le pendici del colle di Tuvixeddu alle cui falde vennero realizzati mausolei monumentali, cubicola e colombaria, talvolta, impreziosite in facciata da apparati architettonici, con un andamento quasi scenografico su più livelli.

Il riuso dell'area in età romana quindi, fu intenso ma meno capillare, pur nella continuità della destinazione funeraria. Appare particolarmente consistente sul fronte occidentale, sia per la fase repubblicana delle tombe a fossa o incinerazione che per quella di età imperiale, delle tombe a camera che si inseriscono sul pendio dove questo presenta salti di quota. La sovrapposizione diventa sporadica, fino a scomparire del tutto, nelle aree sommitali.

Nella restante area della precedente necropoli, fra gli scoscendimenti naturali

della roccia, trovano posto in fitte sovrapposizioni fra il IV-II sec. a.C. ed il I sec. d.C. sia le più tarde tombe puniche a fossa che le più antiche tombe romane ad incinerazione e inumazione. Sulla parte alta sono presenti alcune cavità per la raccolta dell'acqua ed alcuni fronti antichi di cava.

La necropoli fu inoltre interessata per quasi tutta la sua estensione dal taglio di uno dei due canali che costituivano l'acquedotto realizzato nel II sec. d.C.

Quando in età medievale, la necropoli fu abbandonata, le tombe monumentali furono riutilizzate come abitazioni o ricoveri di fortuna e, nel corso dei secoli, si dimenticò l'originaria funzione dell'area che divenne marginale rispetto centro abitato.

Nel corso del XIX secolo, sulla scia del rinnovato interesse per le ricerche archeologiche, la necropoli fu interessata da scavi ancorché sporadici e limitati a poche decine di sepolture.

Agli inizi del XX secolo si intensificava l'attività di cava finalizzata all'estrazione del calcare e, contemporaneamente alla realizzazione di un cementificio nella vallata sottostante, venne realizzata una vera e propria attività industriale con percorsi ferrati e l'utilizzo di esplosivi per l'estrazione del materiale.

La lunga storia della tutela della necropoli, dopo alterne vicende, vede, nel 1996, l'apposizione di un vincolo ministeriale che salvaguarda più di 20 ettari e comprende tutte le emergenze archeologiche.

Allo stato attuale in un compendio archeologico di così grande interesse nella sua totalità, si evidenzia la necessità di interventi organici e mirati alla salvaguardia ed alla tutela. Il sito, infatti, è interessato da gravi fenomeni di degrado ed erosione evidenti nelle tombe a camera ed a pozzo danneggiate dagli agenti atmosferici e dai riusi che, nelle diverse epoche, hanno caratterizzato la vita della collina.

La grande estensione dell'area impone l'impiego di ingenti risorse. La competente Soprintendenza archeologica ha promosso il restauro e recupero di due tra le emer-

genze monumentali più rilevanti del versante occidentale della necropoli: le tombe a camera di età romana di Caius Rubellius e quella nota come «Tomba dei pesci e delle spighe»; per ciascuna la Società Arcus ha reso disponibile un finanziamento di euro 300.000,00.

Nel 2011, inoltre, è stato messo a disposizione del comune di Cagliari – che lo ha fatto proprio – un progetto di restauro (per un importo di euro 200.000,00) della tomba di Attilia Pompilla nota come «Grotta della Vipera», in vista di un possibile finanziamento regionale.

La stessa Soprintendenza ha inoltre predisposto un progetto preliminare di intervento e restauro interessante tutto il compendio, la cui spesa totale ammonta a euro 15.000.000,00 da realizzare in lotti. Un primo lotto di circa 4.000.000,00 di euro è stato proposto per un finanziamento a valere sui fondi sviluppo e coesione della Comunità europea, annualità 2014-2020.

Per quanto riguarda l'Area archeologica di Sulky, a S. Antioco in provincia di Cagliari, vorrei precisare che la città moderna di Sant'Antioco si imposta sui resti della città fenicio-punica di Sulky, che ha conosciuto una continuità di vita fino ad età tardoantica e, almeno nell'area attorno alla basilica intitolata al santo omonimo, fino al medioevo. Numerose sono le emergenze monumentali che può vantare, tra cui si ricordano la tomba romana cosiddetta «Sa Presonedda», una fontana romana, il tofet e una vasta necropoli punica, che si estende sulle pendici del colle di Mont'e Cresia per circa dieci ettari e che si caratterizza per la presenza di tombe a camera rese accessibili da un corridoio scalinato, il dromos.

Tra queste, quelle poste sul pendio occidentale sono note per il loro riutilizzo come abitazioni fino alla metà del secolo scorso, mentre altre porzioni della necropoli sono state individuate in via Belvedere, verosimilmente il settore più arcaico (fine VI a.C.), in prossimità della basilica di Sant'Antioco, al di sotto della quale si sviluppa un complesso catacombale paleo-

cristiano, frutto del riutilizzo delle preesistenti tombe puniche e, infine, sul versante orientale del medesimo colle, tra il Forte sabaudo e il mare, in località Is Pirixeddus.

Quest'ultima porzione è certamente la più estesa, ma è ormai chiusa al pubblico dal 2000, in quanto la mancanza di risorse economiche non ha permesso di intervenire in maniera sistematica per risolvere le diverse criticità manifestatesi nel tempo, tra cui emergono soprattutto i gravi problemi di conservazione delle tombe e l'assenza di percorsi di visita in sicurezza.

La Soprintendenza archeologica di Cagliari ha richiesto la concessione dei finanziamenti necessari (stimati intorno agli 800 mila euro), partecipando a diversi bandi (fondi ARCUS, fondi dell'8 per mille, fondi CIPE). Il progetto di conservazione e recupero del sito nella sua globalità, ha ottenuto il parere favorevole ma ancora non è stato finanziato.

È di questi giorni l'apertura straordinaria di un percorso di visita che interessa una piccola porzione dell'area, sistemata grazie ad un progetto elaborato dalla Soprintendenza, che ha messo a disposizione il proprio personale nelle sue diverse competenze e professionalità, con il supporto dell'ATI Ifras (Associazione temporanea di imprese che lavora in convenzione con la RAS per la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili, provenienti dal progetto «Parco Geominerario»), che ha fornito mezzi e mano d'opera in virtù di un protocollo d'intesa recentemente stipulato.

Si è trattato di un intervento che certamente non ha risolto tutti i problemi, ma ha permesso di raggiungere alcuni importanti obiettivi: innanzitutto è stata messa in evidenza una serie di problematiche, la cui analisi sarà la base per una progettazione più ampia; inoltre è stata aperta al pubblico una piccola porzione dell'area in condizioni di sicurezza e in modo tale da rendere leggibili le diversità tra le sepolture nei vari periodi di utilizzo, riportando l'attenzione su un bene di inestimabile valore nell'ambito del patri-

monio archeologico sardo, annoverabile tra i più affascinanti del Mediterraneo.

Per quanto infine riguarda il sito archeologico di Bithia a Domus de Maria, essa, unitamente alle altre città di fondazione fenicia come Karalis (Cagliari) e Nora (Pula) costituisce uno straordinario sistema insediativo lungo la costa meridionale della Sardegna, ma, nonostante una storia secolare di ricerche, è, tra le tre, quella meno nota.

Le ricerche infatti si sono concentrate nelle aree limitrofe al centro abitato, offrendo dati importantissimi sulle necropoli, che hanno restituito reperti di tradizione locale accompagnati a importazioni dalla Grecia, dall'Oriente e dall'Etruria; sui luoghi di culto, in particolare il tempio del dio Bes e il tophet sull'Isolotto di Su Cardulinu.

Solo a partire dal 2010 un progetto di ricerca coordinato dalla Soprintendenza e condiviso col comune di Domus de Maria ha posto le basi per la ripresa delle ricerche all'interno dell'area urbana e per un inquadramento complessivo del sito.

Sin dal primo anno i risultati hanno corrisposto alle aspettative della ricerca: lo scavo si è infatti concentrato sulla zona monumentale di accesso all'abitato, collocata a sud della torre di Chia, di fronte all'isolotto di Su Cardulinu; qui è stata messa in luce un'ampia scala collegata alle mura di recinzione che costituisce un vero e proprio accesso scenografico di grande impianto architettonico all'acropoli, che doveva ospitare i principali monumenti pubblici della città.

La qualità e la monumentalità delle strutture non trovano paragoni nelle altre città di fondazione fenicia della Sardegna, e rimandano per confronti a strutture a carattere scenografico che caratterizzano alcuni monumenti pubblici di età tardo ellenistica dell'Italia continentale.

Tali premesse richiedono un approccio più ampio e sistematico di ricerca e valorizzazione, di quanto finora, con i generosi sforzi della Soprintendenza e del comune, si sia riuscito a fare; sarebbe necessario potere ampliare in modo organico l'area di ricerca e soprattutto prov-

vedere ai consolidamenti che consentirebbero di mantenere all'aperto le importanti strutture rinvenute, che potrebbero sin da subito essere rese visibili dalla spiaggia di Torre di Chia e dal piazzale antistante la torre stessa.

Un simile approccio oltre ad avere importanti ricadute sul piano conservativo, assicurerebbe la fruizione di un sito in grado di aggiungere un ulteriore valore ad un contesto già interessato da un importante fruizione turistica, assolvendo così alla doppia missione attuale del Ministero, orientata sia alle politiche di tutela e valorizzazione, sia a quelle di incentivazione turistica.

La Soprintendenza, insieme ai propri collaboratori e al comune di Domus de Maria, ha già predisposto una prima quantificazione delle somme necessarie a dare vita a un intervento più organico e strutturale, quantificate in circa euro 400.000,00, con i quali si potrebbe pervenire ad un progetto di ricerca, conservazione e valorizzazione volto alla fruibilità del sito, funzionale anche a inserire la città di Bithia all'interno di un circuito di città fenice della costa della Sardegna, per le quali sarebbe opportuno procedere nella strutturazione di una candidatura alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 172

ERRATA CORRIGE 174

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi – la Commissione procederà nella seduta odierna e in quella di domani, 8 ottobre, alla discussione sul complesso degli emendamenti, procedendo successivamente all'esame con votazioni degli emendamenti che potranno essere segnalati dai gruppi entro le ore 15 della giornata odierna. Al riguardo, fa presente che in sede di Ufficio di presidenza si è convenuto che sarà posto in votazione un numero massimo di emendamenti pari a 600, ripartiti in due parti uguali (300 emendamenti), una per i gruppi di maggioranza e una per i gruppi di opposizione: all'interno di ciascuna parte, gli emendamenti saranno ulteriormente ripartiti tra i gruppi per una parte in misura fissa e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi medesimi.

Aggiunge che – sempre secondo quanto concordato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la

Commissione proseguirà l'esame degli emendamenti fino alla tarda serata di giovedì; sulla base dell'andamento dei lavori, si riserva la calendarizzazione di un'ulteriore seduta in modo da concludere comunque l'esame degli emendamenti, ai fini della trasmissione del nuovo testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, entro la serata di lunedì 13 ottobre.

Evidenzia altresì che attualmente il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 14 ottobre e che è stata comunque inviata alla Presidente della Camera la richiesta unanime dell'Ufficio di presidenza di differire l'inizio dell'esame in Assemblea a lunedì 20 ottobre.

Comunica quindi che la presidenza ritiene altresì inammissibili le seguenti proposte emendative: Busto 35.027, che demanda a un DPCM l'individuazione degli enti e dei soggetti pubblici competenti a predisporre un piano per il conseguimento di determinati obiettivi di recupero ai fini dell'eliminazione dei processi industriali che producono rifiuti non recuperabili; Mannino 35.104, che istituisce il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali; Zolezzi 35.100 e 35.102, che consentono la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario per talune tipologie di progetti sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale; Terzoni 36.23, e gli analoghi Daga 36.24 e De Rosa 36.28, che prevedono la modifica delle percentuali delle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi (cosiddetta *royalty*); De Rosa 36.06 che prevede il divieto di nuovi progetti di coltivazione di idrocarburi liquidi nei tratti di mare con alta concentrazione di sostanze inquinanti.

Quanto invece alle richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità formulate nella seduta di ieri, comunica che la presidenza ritiene di confermare l'inammissibilità delle seguenti proposte emendative: 4.23 Piccone; Romele 4.01, 4.02, 4.03, 4.04; 4.17 Abrignani; 4.75 Romanini; 4.66 Carnevali; 4.54 Marchetti; 4.33 Grimoldi; Gregorio Fontana 6.17; Palmieri 6.50; Valiante 7.101; Palese 7.44 e 7.76;

Distaso 7.139 e 7.140; Faenzi 7.45; Latronico 7.51; Distaso 7.137; Russo 7.49 e 7.50; Castiello 8.9; Abrignani 8.6 e 8.7; Dorina Bianchi 9.012 e 9.013; Matarrese 9.015, 9.016 e 9.017; Abrignani 9.9, 9.021, 9.08 e 9.019; Piccone 10.38 e 10.39; Tancredi 10.01; Piccone 10.02; Abrignani 15.08; Mariani 15.09; Palese 16.08 e 16.09; Abrignani 17.1 e 17.2; Castiello 17.153; De Rosa 17.48 e 17.011; Crippa 17.23; Venitelli 17.175, 17.176 e 17.177; Dorina Bianchi 17.107 e 17.108 e conseguentemente De Rosa 17.48; Morassut 17.015; Borghi 17.174; Pizzolante 17.123; Oliverio 26.5; Borghi 29.5 e 29.13; Nicchi 30.16; Palmieri 30.04; Palmieri 30.05; Palmieri 30.06; Palmieri 30.07; Palmieri 30.08; L'Abbate 30.010; Parentela 30.011; Gallinella 30.012; Borghi 30.01; Abrignani 31.4; Abrignani 31.25; Tartaglione 32.05; Boccadutri 32.014; Zolezzi 33.04; Vignali 34.03; Vignali 34.06; Distaso 35.01; Castiello 35.013; Latronico 35.021; Borghi 37.01; Manfredi 37.48; Abrignani 38.09; Liuzzi 38.41; Romele 42.34 e Abrignani 43.013.

Infine comunica che la presidenza, rivedendo il giudizio precedentemente presentato, ritiene che possano essere riammesse le seguenti proposte emendative: Latronico 1.124; Borghi 3.34, conseguentemente Dorina Bianchi 4.28; Pratavia 3.75; Melilli 4.52; Causi 4.53; Amoddio 4.50; Baruffi 5.01; Castiello 6.11; Massa 7.32; gli identici Tidei 10.31 e Melilla 10.37; Ricciatti 15.06; Crippa 17.013; Crippa 17.40; Pellegrino 17.93; Marco Di Maio 23.03, e conseguentemente l'identico Dallai 23.01 e Abrignani 23.04; Gadda 28.1; Ricciatti 30.15; Pastorelli 30.02; Borghi 32.016 e, conseguentemente, Catalano 29.01; Pizzolante 31.7; Borghi 32.1; Zolezzi 33.66 e 33.02; Castiello 35.014; Abrignani 38.015, e conseguentemente Dorina Bianchi 38.82, Marco Donati 38.175, Galperti 38.07, e Federico Gelli 38.017; Borghi 41.1 e Garofalo 41.3; gli identici Abrignani 34.02 e Piso 34.07 e, conseguentemente, anche l'identico Bratti 34.04 e l'analogo Cera 34.01; Castiello 35.014; Borghi 39.2; Melilli 43.20.

Informa che sono stati ritirati gli emendamenti Mannino 1.3 e 3.12 e che l'onorevole Carrescia ha ritirato la propria firma dagli emendamenti Realacci 35.12 e Cominelli 35.1. Comunica inoltre che: l'onorevole Gadda ha sottoscritto l'emendamento Dorina Bianchi 31.01; l'onorevole Caon ha sottoscritto l'emendamento Filippo Busin 36.11; l'onorevole Paolo Russo ha sottoscritto l'emendamento Faenzi 30.5; l'onorevole Adriana Galgano ha sottoscritto gli emendamenti Mario Catania 17.135, 17.136 e 17.137; l'onorevole Mariastella Bianchi ha sottoscritto l'emendamento Borghi 38.91.

Paolo GRIMOLDI (LNA) richiama l'attenzione sulla necessità di apportare modifiche all'articolo 35, relativo agli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali. Fa quindi presente che il suo gruppo si riserva di procedere alle segnalazioni degli emendamenti subordinatamente all'acquisizione della posizione della maggioranza in ordine all'articolo richiamato; diversamente il suo gruppo chiederà che la Commissione proceda alla votazione di tutti gli emendamenti. Auspica quindi che il testo del decreto-legge in esame possa essere modificato in uno spirito collaborativo tra tutti i gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione.

Claudia MANNINO (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Grimoldi, chiede che il relatore e il rappresentante del Governo chiariscano quale sia la linea che intendono seguire in ordine alle modifiche da apportare al decreto-legge in esame. Al riguardo, osserva come il rilevante numero di emendamenti presentato dai componenti della maggioranza sia espressione della mancata adesione della stessa ai contenuti del provvedimento. Allo scopo di svolgere una discussione costruttiva, manifesta infine l'opportunità che il rappresentante del Governo manifesti in qualche modo i propri orientamenti circa le possibili modifiche del decreto-legge. Ritiene pregiudiziale conoscere l'orientamento della

maggioranza prima di procedere alle segnalazioni di emendamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel far presente come il testo del decreto-legge in esame potrà essere modificato, in relazione a taluni punti, nel corso dell'esame delle proposte emendative, evidenzia come la linea della maggioranza possa già desumersi dal tenore degli emendamenti dalla stessa presentati, ferma restando comunque la facoltà del relatore e del Governo di presentare nuovi emendamenti al provvedimento o di proporre una riformulazione di quelli già presentati.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, segnalando che i punti sui quali ritiene maggiormente necessario intervenire sono quelli di cui agli articoli 1, 5, 17, 35 e 38, osserva come al momento non sia nelle condizioni di fornire indicazioni circa possibili modifiche o soppressioni che si intenda apportare al testo del decreto-legge. Nel preannunciare che già nella giornata di domani presenterà un primo gruppo di emendamenti, si dichiara comunque disponibile sin d'ora ad avviare un confronto con i colleghi.

Paolo GRIMOLDI (LNA) rileva come dal cospicuo numero di emendamenti presentati dai componenti della maggioranza possa evincersi con chiarezza il fatto che la stessa metta radicalmente in discussione le scelte politiche effettuate dal Governo, soprattutto con riferimento alla gestione dei rifiuti. Esprimendo il proprio timore che il Governo possa porre in Aula la questione di fiducia, auspica infine che la Commissione sia posta nelle condizioni di risolvere i punti critici ed apportare al testo le modifiche necessarie.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 7 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15 e dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.30.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che la presidenza ritiene di confermare l'inammissibilità dell'emendamento Zolezzi 35.102, per il quale è stata presentata formale richiesta di riesame.

Paolo GRIMOLDI (LNA), intervenendo sui lavori della Commissione, richiama il contenuto dell'articolo 79, comma 10 del Regolamento, dichiarando di non condividere i criteri per la segnalazione delle proposte emendative, che, sulla base dei precedenti, sono invece stati adottati su accordo tra i gruppi. Fa presente che il suo gruppo non intende procedere ad alcuna segnalazione, giudicando necessaria la votazione di tutti gli emendamenti presentati, tenuto conto, peraltro, che, allo stato, non è emersa la volontà della mag-

gioranza di sopprimere l'articolo 35, disposizione che giudica in termini fortemente critici.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che le modalità di segnalazione degli emendamenti sono state concordate unanimemente tra i gruppi nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi ieri. Fa quindi notare che le determinazioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono finalizzate a concentrare il dibattito su un numero più contenuto di emendamenti vertenti comunque sui punti nodali del provvedimento. Ricorda, infatti, che è stato ipotizzato un numero massimo di emendamenti pari a 600, da suddividere in parti uguali, una a disposizione della maggioranza e l'altra a disposizione dell'opposizione, all'interno delle quali una quota verrebbe ripartita in parti uguali, l'altra proporzionalmente alla consistenza dei gruppi.

Paolo GRIMOLDI (LNA) fa notare che la modalità di segnalazione decisa nella riunione dell'ufficio di presidenza di ieri risulta applicata solo dalla Commissione Bilancio e che i precedenti registrati in altre Commissioni sembrano consentire modalità ulteriori che, a suo avviso, garantirebbero maggiormente i gruppi di opposizione.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare che la decisione assunta dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi appare largamente suffragata dalla prassi registrata sia presso la V Commissione Bilancio sia in altre Commissioni.

Paolo GRIMOLDI (LNA) ribadisce la posizione del suo gruppo volta a votare tutte le proposte emendative da esso presentate.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime perplessità in ordine al fatto che il gruppo della Lega ponga tale questione in questa fase procedurale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel giudicare fondata la richiesta testé formulata dal deputato Grimoldi, chiede che siano discussi e posti in votazione anche tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del M5S, che potrebbe eventualmente segnalarne informalmente un numero ridotto alla relatrice al fine di avviare un confronto sui contenuti degli stessi.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare che le modalità di segnalazione degli emendamenti concordate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza garantiscono in misura maggiore rispetto a quanto avverrebbe sulla base dell'applicazione del metodo di segnalazione richiamato dall'articolo 79, comma 10.

Paolo GRIMOLDI (LNA), giudica opportuno che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi torni a discutere della modalità di segnalazione delle proposte emendative, al fine di individuare un diverso metodo di calcolo degli emendamenti segnalabili da parte di ciascun gruppo che tenga comunque conto della rappresentatività e del numero di emendamenti complessivo comunque presentati.

Alberto ZOLEZZI (M5S) fa presente che la dichiarazione del Governo in ordine alla soppressione dell'articolo 35 risolverebbe, a suo avviso, tutte le questioni regolamentari, assicurando un esame più rapido del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che provvederà a convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta in corso, al fine di discutere nuovamente la

questione delle modalità di segnalazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa notare che, per sbloccare davvero l'Italia e la situazione di stallo in cui si trova il Parlamento, occorre che il Governo ritiri il decreto-legge in esame, che, a suo avviso, reca scelte strategiche sbagliate in materia di *multi-utility*, di impianti di incenerimento, di misure per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, di trivellazioni. Fa presente, peraltro, che tale provvedimento, sul quale la stessa maggioranza appare divisa, lede gravemente le prerogative degli enti locali, che si sono pronunciati su di esso in termini fortemente critici.

Filiberto ZARATTI (SEL) auspica che il Governo ritiri il provvedimento in esame, che, a suo avviso, oltre a non sbloccare la realizzazione di opere infrastrutturali e a non rilanciare l'economia del Paese, introduce una grave deregolamentazione in materia ambientale. Esprime, in particolare, forti perplessità sull'articolo 17, ritenendo che le semplificazioni introdotte in materia edilizia non contribuiscano a rilanciare un settore che appare in crisi per ragioni di carattere strutturale. Nel far notare che il provvedimento in esame si pone in contraddizione con gli indirizzi fino ad oggi seguiti dalla Commissione Ambiente, ad esempio nell'esame del « collegato ambientale », in sede di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla *green economy* e in sede di deliberazione su taluni atti di indirizzo in materia di trivellazioni, invita il Governo a definire con chiarezza la sua posizione strategica in materia ambientale, che appare, allo stato, confusa ed ambigua. Rilevato che la stessa maggioranza appare in difficoltà, considerati i numerosi emendamenti presentati dai gruppi che la compongono, auspica che venga adottato ogni mezzo procedurale per impedire l'approvazione di un provvedimento che, oltre a stanziare

risorse irrisorie, va contro gli interessi del Paese.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 309 del 6 ottobre 2014, gli emendamenti 38.37 e 38.39 devono intendersi a prima firma dell'onorevole Liuzzi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731-1588-A	175
---	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 ottobre 2014.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731-1588-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 14.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	179

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	178
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.35.

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Mattia FANTINATI (M5S) interviene sull'articolo 30 del provvedimento che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti. Esprime perplessità sulle misure proposte, condivisibili nei principi, ma prive di effetti concreti sul sistema produttivo. Richiamate le ulteriori difficoltà che si sono abbattute sulle imprese in seguito all'embargo russo, osserva che il comma 7 dell'articolo 30, che istituisce un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, dovrebbe tenere conto delle negative esperienze del passato al fine di evitare gravi errori come quelli relativi agli incentivi al fotovoltaico che hanno messo a rischio circa 20 mila posti di lavoro e danneggiato numerose PMI.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime apprezzamento per il parere proposto dal relatore, in particolare per l'approfondimento dell'articolo 38 recante misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. Ritiene, inoltre, che anche l'ar-

articolo 30 rechi misure concrete a favore delle imprese, quali l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, destinati alle piccole medie imprese anche per acquisire figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione (export manager). In relazione alla materia energetica, osserva che la capacità di potenza a disposizione per la regolazione del sistema elettrico (e la sua remunerazione) è uno dei temi importanti di questo periodo, soprattutto in presenza di un eccesso di capacità di generazione elettrica da fonti fossili. In questo contesto, al fine di alleggerire le situazioni esistenti, chiede di inserire nella proposta di parere un punto relativo alla possibilità per gli impianti di generazione elettrica da combustibili fossili di cessare in maniera temporanea la produzione a partire da quelli più obsoleti. Si dovrebbe quindi prevedere la possibilità di spegnimento di tali impianti, pur mantenendo inalterata la situazione autorizzativa, sino ad un definitivo riordino sistema.

Marco DA VILLA (M5S) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame è basato su una concezione ottocentesca dello sviluppo del Paese, soprattutto per la scarsa attenzione alle problematiche ambientali. Esprime un giudizio positivo limitatamente all'articolo 32 (che peraltro riprende i contenuti di una proposta di legge presentata dal collega Prodani) che equipara temporaneamente i Marina Resort alle strutture ricettive all'aria aperta con conseguenti agevolazioni IVA. Chiede quindi al relatore di presentare come condizione l'osservazione contenuta alla lettera *r*) della proposta di parere prevedendo un'estensione del periodo delle agevolazioni oltre il 31 dicembre 2014.

Chiara SCUVERA (PD) osserva che la valorizzazione delle reti di impresa, che favorisce l'integrazione a livello territoriale, appare uno strumento più efficace dei contributi a fondo perduto per la crescita e la promozione soprattutto delle micro e piccole imprese. Auspica pertanto

che siano favoriti i processi di integrazione a rete per rendere le imprese italiane più competitive sui mercati esteri.

Davide CRIPPA, *presidente*, osserva che, a suo avviso, l'articolo 38 dovrebbe essere soppresso, ritiene che il tenore delle condizioni poste nella proposta di parere in esame dimostri chiaramente che le disposizioni in esso contenute presentino una violazione delle competenze regionali sulle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Con riferimento alle disposizioni in materia edilizia, ritiene che il rilancio del settore dovrebbe passare per una reale semplificazione attraverso la previsione di un regolamento edilizio unico su tutto il territorio nazionale. Ciò consentirebbe di definire in senso univoco le molteplici e diversificate procedure autorizzative (SCIA e CIL) e di classificare in modo chiaro gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria. Ai fini della tutela ambientale, osserva che dovrebbe essere favorito attraverso una politica fiscale di vantaggio il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto all'acquisto di nuovi immobili, diversamente da quanto avviene attualmente. Ritiene infine che si dovrebbero eliminare gli oneri urbanistici per il cambio di destinazione d'uso.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, accoglie il suggerimento del collega Benamati di prevedere nella proposta di parere un'osservazione volta a prevedere lo spegnimento di vecchi impianti senza che ciò comporti automaticamente perdita del titolo autorizzatorio. Del pari, in relazione all'articolo 30, ritiene si possano accogliere i suggerimenti relativi alla valorizzazione delle reti di imprese, insistendo sulla verifica dei risultati, sollecitata dall'onorevole Fantinati. Non ritiene al contrario opportuno inserire tra le condizioni la possibilità che l'estensione dell'IVA ai Marina Resort operi oltre il termine attualmente previsto del 31 dicembre 2014. Per quanto riguarda le osservazioni dell'ono-

revole Crippa, condivide l'opportunità dell'adozione di un regolamento edilizio unico, mentre non ritiene che le questioni relative ad una diversa modulazione delle aliquote IVA sulla ristrutturazione e sull'acquisto di unità immobiliari e l'eliminazione degli oneri urbanisti possano essere trattate in questa sede.

Davide CRIPPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo dell'indagine in titolo, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Davide CRIPPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), in qualità di estensore del documento, comunica che non gli sono ancora pervenute proposte di integrazione e modifica del testo che pure erano state preannunciate da parte di alcuni gruppi politici. Propone quindi un breve rinvio.

Davide CRIPPA, *presidente*, rileva che erano già stati indicati i termini per far pervenire eventuali osservazioni.

Gianluca BENAMATI (PD), ritiene che si possa comunque accedere alla richiesta e concludere l'esame del provvedimento in una seduta da fissare nella prossima settimana.

Davide CRIPPA, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di proposte integrative per il prossimo giovedì ed aggiorna la seduta a martedì 14 ottobre.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 2629 Governo) recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »;

valutato il complesso delle disposizioni di cui al Capo I concernenti « misure per la riapertura dei cantieri », di cui al Capo II concernenti « misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni », di cui al Capo III concernenti « misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico », di cui al Capo IV concernenti « misure per la semplificazione burocratica », di cui al Capo V concernenti « misure per il rilancio dell'edilizia », di cui al Capo VI concernenti « misure urgenti in materia di porti e aeroporti », di cui al capo VIII concernenti « misure urgenti in materia ambientale », di cui al Capo X concernenti « misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali »;

particolarmente valutate, per quanto di più stretta competenza della Commissione, le disposizioni di cui al Capo VII concernenti « misure urgenti per le imprese » e ricomprendenti le norme di cui

all'articolo 30 in materia di « promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti », di cui all'articolo 31 in materia di « misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri », di cui all'articolo 32 in materia di « marina resort e implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto », nonché le disposizioni di cui al Capo IX concernenti « misure urgenti in materia di energia » e ricomprendenti le norme di cui all'articolo 36 in materia di « misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi », di cui all'articolo 37 in materia di « misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale », di cui all'articolo 38 in materia di « misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali », di cui all'articolo 39 in materia di « revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive »;

sottolineata, in riferimento al richiamato articolo 30, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: « trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali »; « cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media »; « espandere la presenza nei Paesi in cui il potenziale è maggiore »; « accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri »;

sottolineata altresì, in riferimento al richiamato Capo IX, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: « favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali sbloccando gli investimenti privati in programma da anni nel settore »; « attribuire carattere di strategicità alle infrastrutture attraverso le quali il sistema italiano del gas naturale si approvvigiona dall'estero »; « riconoscere carattere strategico di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale »;

segnalata, sul piano generale, la necessità dell'integrazione dell'impianto e della strumentazione recati dal decreto-legge in argomento con le scelte che verranno operate in sede di Legge di Stabilità per il 2015 a sostegno della crescita del Paese, a partire dalla conferma della detrazione al 65 per cento delle spese per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, dalla proroga della detrazione al 50 per cento delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dal rinnovo del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi macchinari ed apparecchiature, dalla certa e coerente dotazione finanziaria annuale del Fondo Sviluppo Coesione per l'intero orizzonte programmatico 2014-2020;

segnalata, ancora sul piano generale, la centralità del disegno di legge delega per il recepimento delle nuove Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del quadro normativo, nonché ai fini del contrasto del ricorso a sistemi derogatori,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera e), in materia di permesso di costruire in deroga, la Commissione referente richiami, attraverso appo-

sita formulazione, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 24 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui, nel caso di insediamenti commerciali, l'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;

2) in riferimento all'articolo 18 in materia di « liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo », la Commissione referente proceda – allo scopo di salvaguardare, anche in considerazione del perdurare di un difficilissimo ciclo economico, talune esigenze di tutela del conduttore – alla seguente riformulazione della norma: « 1. *Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250 mila e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto"* »; « 1-bis. *Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti* ».

3) in riferimento all'articolo 22 in materia di « conto termico » ed ai fini del previsto aggiornamento del sistema degli incentivi, la Commissione referente preveda il coinvolgimento attraverso appositi pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata;

4) in riferimento all'articolo 26 recante « misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutiliz-

zati», la Commissione referente richiami attraverso apposita formulazione, ai commi 1 e 3, il rispetto, nel caso di insediamenti commerciali, dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;

5) in riferimento all'articolo 37 recante « misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale », la Commissione referente integri le disposizioni di cui al comma 3) in ordine alla definizione di « meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta...privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas » con « meccanismi di verifica *ex post* delle performance – come suggerito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – al fine di responsabilizzare gli operatori su basi contrattuali e di corrispettivo... »;

6) in riferimento all'articolo 38 concernente « misure per la valorizzazione delle risorse energetiche », verifichi la Commissione referente la relazione di dette misure con gli impegni di cui alla risoluzione 8-00074 approvata, il 6 agosto u.s., dalle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera dei deputati, nonché la possibilità di una traduzione normativa e procedurale di quanto segnalato da AGCM in sede di audizione: « Le istanze dei territori devono ovviamente essere prese in adeguata considerazione (magari mutuando dalla prassi del *debàt public* presente in altri Stati), ma all'interno di procedure autorizzative certe nei tempi e negli *iter* »;

7) in riferimento all'articolo 38, chiarisca la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, se i decreti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 coincidano con il titolo concessorio unico di cui ai commi 5-8, ancorché questi ultimi commi facciano riferimento alle sole attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, mentre il comma 1 includa anche la

prospezione tra le attività di natura strategica;

8) in riferimento all'articolo 38, comma 3, la Commissione referente proceda al coordinamento tra le disposizioni ivi recate in materia di trasferimento dalle Regioni al Ministero dell'ambiente della competenza per la VIA concernente progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma con il dettato della lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. 152/2006, che affida alla competenza regionale la VIA per « attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi o gassosi e delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota... », nonché, in relazione al comma 5, al coordinamento della normativa in materia di durata delle concessioni attraverso esplicita indicazione delle norme abrogate e delle norme vigenti, e, in relazione al comma 6, alla precisazione dell'autorità competente all'effettuazione della « valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori » prevista ai fini del rilascio del titolo concessorio unico;

9) in riferimento all'articolo 38, comma 9, con cui, ai fini del rilascio del titolo concessorio, la possibilità di presentazione di un « programma provvisorio » recante l'indicazione degli studi e delle sperimentazioni da effettuarsi, a fronte di difficoltà tecniche e di ubicazione, per la verifica della possibilità dello sviluppo e della coltivazione di un giacimento di idrocarburi attraverso l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, viene estesa ad aree in cui attualmente vige un divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Golfo di Venezia, Golfo di Napoli, Golfo di Salerno, Isole Egadi), la Commissione referente espliciti, attraverso apposita formulazione, la necessità di compiuta applicazione in ciascuna di dette aree della disciplina dell'accertamento dell'insussistenza di rischi fin qui prevista per le sole acque del Golfo di Venezia;

10) in riferimento all'articolo 38, comma 10, chiarisca la Commissione re-

ferente l'esatta portata del concetto di « prossimità » funzionale alla dichiarata finalità « di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi... »;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 1, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione dei poteri e delle funzioni del Commissario e la configurazione di detti poteri e funzioni rispetto alle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché, al comma 10, l'opportunità di ripristinare la fin qui vigente previsione – di cui alla legge n. 238/1993 – circa l'espressione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di apposito parere sugli schemi di Contratto di programma tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT;

b) in riferimento all'articolo 3, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione della finalizzazione delle risorse del fondo « sblocca-cantieri » alle diverse categorie di interventi previste e dell'introduzione di disposizioni utili ad accelerare e semplificare l'approvazione del Contratto di programma tra ANAS e MIT, nonché di prevedere l'impignorabilità dei fondi destinati all'attuazione del programma di emergenza bradisismica di cui alla legge n. 887 del 1984;

c) in riferimento all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare i presupposti dell'intervento della cabina di regia istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a supporto dei comuni per lo sblocco di opere incompiute, nonché compiti e poteri di detta cabina, verificando altresì la possibilità che – come richiesto dall'Ance – possano essere escluse dal patto di stabilità anche « opere per le quali siano già state avviate o siano in corso le procedure di gara »;

d) in riferimento all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 5, valuti la

Commissione referente la rilevanza del contrasto che, ad avviso dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ne emergerebbe – a causa di procedure di determinazione in via amministrativa di canoni, pedaggi e tariffe per aeroporti ed autostrade – « con gli orientamenti comunitari e con il modello di regolazione economica indipendente dei trasporti abbracciato dal legislatore con la costituzione dell'Autorità », nonché le considerazioni dell'AGCM circa l'esigenza di « un sostanziale ripensamento » dell'articolo 5 e « l'opportunità di eliminare il citato comma 11 »;

e) in riferimento all'articolo 6 recante « agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili », la Commissione referente rappresenti al Governo l'esigenza del più tempestivo confronto con la Commissione europea circa la compatibilità del sistema di incentivazione – peraltro previsto per il solo anno 2015 – nonché l'utilità dell'integrazione delle misure in argomento con « un Piano pubblico dedicato – come suggerito dall'Agenzia per l'Italia Digitale – anche per evitare un potenziale rischio di frammentazione degli interventi a discapito dei Comuni più piccoli e delle periferie »;

f) in riferimento all'articolo 7 recante « norme in materia di gestione di risorse idriche », valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevedere l'immediata attivazione del Fondo di garanzia per la promozione degli investimenti nel settore idrico, di cui all'articolo 24 del d.d.l. « collegato ambientale » (A.C. 2093);

g) in riferimento al già richiamato articolo 7 ed all'articolo 9 recante disposizioni concernenti « interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM », valuti la Commissione

referente gli effetti delle previsioni di affidamenti senza pubblicità per interventi negli ambiti dell'edilizia scolastica, della mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, dell'adeguamento antisismico, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché della prospettata possibilità di interventi *in house* a contrasto di situazioni di dissesto idrogeologico e per opere di depurazione e sistemazione idraulica;

h) in riferimento all'articolo 10 e, segnatamente, all'individuazione – ai sensi del comma 1, lettera *a)* – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei settori di interesse generale per cui estendere in favore di soggetti privati l'operatività di Cassa depositi e prestiti, valuti la Commissione referente l'opportunità del rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

i) in riferimento all'articolo 15 concernente l'istituzione del « Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese », verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevederne – accanto al « rilancio delle imprese industriali » – una più inclusiva missione di sostegno del sistema imprenditoriale italiano, nonché di chiarire – come segnalato da Banca d'Italia – quali possano essere « gli incentivi che avrebbero gli intermediari privati a partecipare al fondo di nuova istituzione » e di rispondere al contrasto – come ancora segnalato da Banca d'Italia – tra la restrizione dell'attività del Fondo a imprese che occupano non meno di 150 addetti e « l'evidenza empirica disponibile secondo cui sono principalmente le imprese di minore dimensione a presentare livelli di patrimonializzazione contenuti... », valutando altresì – relativamente alle disposizioni di cui al comma 9 in ordine all'individuazione mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle caratteristiche delle imprese beneficiarie, della tipologia di investimento nel Fondo e delle modalità organizzative del Fondo medesimo – l'opportunità del rilascio di apposito parere da

parte delle competenti Commissioni parlamentari;

j) con riferimento alle finalità di cui, tra l'altro, al Capo V recante « misure per il rilancio dell'edilizia », valuti la Commissione referente la possibilità di prevedere, intervenendo sulle vigenti previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che il sovrintendente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sia tenuto alla tempestiva comunicazione dei motivi ostativi, nonché delle eventuali condizioni e modalità necessarie per la positiva conclusione del provvedimento, rispetto alle quali gli istanti possano produrre osservazioni e manifestare eventuale assenso;

k) in riferimento all'articolo 17, comma 1, valuti la Commissione referente l'opportunità di chiarire la nozione di « interventi conservativi » di cui alla lettera *b)*, di precisare l'ambito di applicazione degli « interventi di trasformazione urbana complessa » di cui alla lettera *g)*, di contemperare la disciplina del « mutamento d'uso urbanisticamente rilevante » di cui alla lettera *n)* con l'esigenza – richiamata dall'Anci in sede di audizione – di « non compromettere i profili sostanziali di una buona pianificazione, di una gestione equilibrata degli insediamenti urbani »;

l) in riferimento all'articolo 21 recante l'introduzione di una deduzione dal reddito del venti per cento in favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquisti, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare quali siano le altre agevolazioni fiscali precluse, ai sensi del comma 5, dall'utilizzo di detta deduzione, e valuti altresì l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 20 milioni di euro nel 2017 e per 30 milioni di euro nel 2018;

m) in riferimento all'articolo 24 in materia di « misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio », valuti la Commissione referente l'opportunità di esplicitare, attraverso apposita formulazione, la possibilità che tra i soggetti abilitati alla presentazione di progetti di tutela e valorizzazione rientrino anche le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche;

n) in riferimento all'articolo 28 recante « misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale », valuti la Commissione referente l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 8 milioni di euro nel 2017;

o) in riferimento all'articolo 29, valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere, nell'ambito del processo di definizione mediante DPCM del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

p) in riferimento all'articolo 30, la Commissione referente richieda al Governo chiarimenti circa la dotazione finanziaria complessiva del Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy*, le sue coperture ed il suo orizzonte temporale, nonché circa appartenenza e gestione del « segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di

favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 », di cui al comma 2, lettera e);

q) in riferimento all'articolo 31, la Commissione referente segnali al Governo l'esigenza di coordinamento tra la disciplina dei *condhotel* recata da detto articolo e le previsioni del decreto legge 83/2014 in ordine all'emanazione di un decreto del MIBACT di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i *condhotel*;

r) in riferimento all'articolo 32 concernente l'equiparazione dei marina *resort* alle strutture ricettiva all'aria aperta con conseguente applicazione alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in detti *resort* dell'IVA agevolata al dieci per cento, valuti la Commissione referente la congruità dell'attuale previsione di un'equiparazione soltanto temporanea ed avente effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in argomento fino al 31 dicembre 2014;

s) in riferimento all'articolo 35 e, segnatamente, all'individuazione mediante DPCM degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti da qualificarsi come « infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente », valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nonché del coinvolgimento della Conferenza unificata.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Tripiedi 7-00439, Prativiera 7-00464 e Damiano 7-00469, in materia di benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti

185

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Cesare DAMIANO.*

Audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Tripiedi 7-00439, Prativiera 7-00464 e Damiano 7-00469, in materia di benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	186
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2071 e 2095</i>)	191
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	193
AVVERTENZA	193

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Rocco Crimi entra a far parte della Commissione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata in sede consultiva per il parere alla V Commissione (Bilancio) sulla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea il pomeriggio di martedì 14 ottobre, il parere dovrà essere espresso entro lunedì 13 ottobre.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Miotto, per lo svolgimento della relazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 offre l'occasione per una riflessione sull'andamento dell'economia e del sistema produttivo in vista dell'impostazione della legge di stabilità per il 2015 e della costruzione del bilancio dello Stato per il prossimo triennio.

Fa presente, quindi, che come evidenziato nella stessa Nota, la presentazione del documento programmatico interviene in un contesto macroeconomico particolarmente problematico tanto per il complesso dell'Unione europea e dell'area dell'euro quanto, soprattutto, per la specifica situazione del nostro Paese. Le previsioni di crescita, ancorché contenuta, del prodotto interno lordo nel corso dell'anno 2014 e di un rafforzamento di tale crescita nel 2015, elaborate dagli organismi internazionali e poste alla base della programmazione economica e finanziaria per l'anno in corso, non hanno trovato conferma, in un contesto nel quale il ritmo della ripresa a livello internazionale tende a rallentare e, a livello nazionale, l'economia appare destinata a registrare una ulteriore contrazione del prodotto interno lordo nel 2014, unitamente a un'inflazione che si colloca a livelli estremamente bassi ed in continua contrazione.

L'immagine che se ne trae è quella di una debolezza strutturale della situazione economica del nostro Paese, che nell'arco della recente crisi ha subito una contrazione del prodotto interno lordo superiore – in termini cumulati – a quella verificata durante la grande depressione del 1929. In questo contesto si propone, quindi, di incentrare la strategia di intervento sulla crescita e sull'occupazione, mediante il rilancio degli investimenti, delle riforme e del mercato interno, secondo una linea sostenuta anche dalla presidenza italiana dell'Unione europea.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il quadro macroeconomico tendenziale, rivela che la Nota stima una contrazione del prodotto interno lordo nel corso del 2014 dello 0,3 per cento, a fronte della crescita dello 0,8 per cento prevista nel Documento di economia e finanza di aprile scorso, mentre negli anni successivi si dovrebbe registrare il ritorno su un sentiero di moderata crescita, quantificata in misura pari a 0,5 per cento nel 2015, a 0,8 per cento nel 2016, a 1,1 per cento nel 2017 e a 1,2 per cento nel 2018. Sul piano programmatico, le previsioni per i futuri esercizi sono leggermente migliori e si atte-

stano ad una crescita dello 0,6 per cento nel 2015, dell'1 per cento nel 2016, dell'1,3 per cento nel 2017 e dell'1,4 per cento nel 2018. Come evidenziato nella Nota, le previsioni programmatiche incorporano gli effetti sull'economia delle misure che saranno individuate puntualmente nell'ambito della legge di stabilità per il 2015, il cui esame parlamentare avrà inizio alla Camera a partire dal prossimo 15 ottobre, nonché delle riforme già adottate, ma ancora in via di attuazione a livello amministrativo e legislativo, ancorché – in via prudenziale – si è preferito ritardare nel tempo nell'ambito della previsione gli effetti in termini di aumenti di produttività e competitività. Nel quadro programmatico sono altresì inclusi gli effetti negativi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia relativa all'IVA e alle altre imposte indirette, di cui si ipotizza l'inserimento nella legge di stabilità, per un ammontare di 12,4 miliardi di euro nel 2016, 17,8 miliardi di euro nel 2017 e 21,4 miliardi di euro nel 2018.

Anche per quanto attiene agli obiettivi di finanza pubblica, la Nota registra un deterioramento della situazione rispetto al Documento di economia e finanza dell'aprile 2014. L'obiettivo di indebitamento netto, sia tendenziale che programmatico, si attesta per il 2014 al 3 per cento del prodotto interno lordo, contro il 2,6 per cento del Documento programmatico dell'aprile scorso. Negli anni successivi, il percorso di riduzione del *deficit* rallenta rispetto al precedente documento di programmazione e, sul piano tendenziale, determina un indebitamento netto del 2,2 per cento del PIL nel 2015, dell'1,8 per cento nel 2016, dell'1,2 per cento nel 2017 e dello 0,8 per cento nel 2018. Sempre sul piano tendenziale, l'indebitamento netto strutturale, al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure *una tantum* salirebbe all'1,2 per cento nel 2014, per poi oscillare tra lo 0,5 e lo 0,6 per cento negli anni tra il 2015 e il 2018. Per il debito pubblico, il dato complessivo, che tiene conto della quota dei sostegni agli strumenti finanziari per fronteggiare la crisi e del pagamento dei debiti della

pubblica amministrazione, nel quadro tendenziale riferito al 2014 ammonta al 131,7 per cento del PIL, per poi salire fino al 133,7 per cento nel 2015 e nel 2016 e scendere nel 2017 al 132,1 per cento e nel 2018 al 129,9 per cento.

Osserva, pertanto che a fronte di quest'andamento è significativa la scelta compiuta dal Governo di non puntare ad un'immediata correzione nel prossimo anno, al fine di riprendere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio in termini strutturali. Come evidenziato tanto nella Nota quanto nella relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, volta a promuovere l'autorizzazione da parte delle Camere allo scostamento temporaneo dal percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio termine in presenza di eventi eccezionali, la scelta operata dal Governo è stata quella di rivedere le modalità di avvicinamento all'obiettivo del pareggio di bilancio, tenendo conto degli effetti fortemente recessivi che avrebbero avuto le manovre volte a rispettare, da un lato, l'ordinario percorso di riduzione del *deficit* e, dall'altro, le regole attinenti alla riduzione del debito pubblico.

In questo contesto, quindi, il quadro programmatico prevede nel 2015 un peggioramento dell'indebitamento netto rispetto all'andamento tendenziale di circa lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fissando come obiettivo il 2,9 per cento del PIL, comunque al di sotto della soglia del 3 per cento. Anche in termini strutturali l'indebitamento netto crescerebbe, ancorché in misura minore, dallo 0,5 allo 0,9 per cento del PIL. Come chiarito puntualmente nella citata relazione alle Camere tale incremento dell'indebitamento, fino ad un massimo di 11,5 miliardi di euro, è essenzialmente da ricondurre alle misure che saranno contenute nella legge di stabilità, che intendono supportare la domanda aggregata e la competitività del Paese. Le misure che si prevede di finanziare riguardano numerosi ambiti riconducibili anche a materie di interesse della Commissione e attengono in particolare a: il miglioramento dell'offerta e della qualità

della formazione, con interventi sull'istruzione e sulle attività di ricerca e sviluppo; il superamento del patto di stabilità interno, anche al fine di sostenere gli investimenti degli enti territoriali; la riduzione del prelievo sulle imprese, anche attraverso ulteriori revisioni della disciplina dell'IRAP; in correlazione con i provvedimenti di riforma del mercato del lavoro, l'incremento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali (AspI) con un ampliamento delle platee dei soggetti tutelati e una particolare attenzione ai lavoratori più giovani; il rifinanziamento del *bonus* IRPEF in favore dei lavoratori con redditi medio-bassi; il rifinanziamento delle cosiddette spese a politiche invariate.

Fa presente, poi, che negli anni successivi, peraltro, gli obiettivi programmatici per l'indebitamento sono almeno pari a quelli tendenziali e sono pari all'1,8 per cento del PIL nel 2016, allo 0,8 per cento nel 2017 e allo 0,2 per cento nel 2018, che sul piano strutturale si traducono nello 0,4 per cento nel 2016, per garantire, a partire dall'anno 2017, il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali. Per il debito, i dati programmatici sono nell'intero periodo di riferimento più positivi di quelli tendenziali e si attestano per il 2014 al 131,6 per cento del PIL, per poi salire al 133,4 per cento nel 2015, che rappresenterebbe l'anno di picco, e discendere successivamente al 131,9 per cento nel 2016 al 128,6 per cento nel 2017 e al 124,6 per cento nel 2018. In questo senso particolare rilievo assume la previsione di un piano di privatizzazioni tale da assicurare introiti pari allo 0,7 per cento del PIL a decorrere dal 2015.

In sostanza, il documento indica come – a fronte del quadro macroeconomico fortemente peggiorato – il Governo abbia rivisto i propri obiettivi di bilancio, rallentando l'avvicinamento al pareggio di bilancio strutturale, richiamando la possibilità di scostamento prevista dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale in presenza di eventi eccezionali, nonché l'intenzione di avvalersi della flessibilità concessa dalle medesime normative per attuare un pacchetto di riforme strut-

turali, tra le quali si citano in particolare gli interventi sul mercato del lavoro, sull'istruzione e sugli incentivi alla ricerca. Nella premessa della Nota è contenuta una descrizione più ampia della riforma del mercato del lavoro, nella quale si evidenzia come tale riforma consentirà una migliore adattabilità del sistema economico rispetto ai mutamenti e favorirà la destinazione delle risorse ai settori caratterizzati da una maggiore crescita della produttività. A tal fine, si indica l'obiettivo di rafforzamento della rete di ammortizzatori sociali, che dovrà essere resa anche più inclusiva, osservando come le imprese potranno gestire in modo più efficiente l'attività produttiva, reagendo tempestivamente agli andamenti ciclici e strutturali, con effetti positivi sugli investimenti anche esteri, sulla riduzione della segmentazione del mercato del lavoro e sull'occupazione.

Fa presente, che come di consueto, un'ampia sezione del documento è dedicata all'analisi delle raccomandazioni formulate dal Consiglio sui documenti programmatici nazionali (Programma di stabilità e crescita e Programma nazionale di riforma), a conclusione del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali.

Per quanto riguarda la parte di competenza della XII Commissione segnala che nella parte V relativa alle risposte alle raccomandazioni (a pagina 84 del documento) e in particolare rispetto alla Raccomandazione 1 – Sostenibilità delle finanze pubbliche, per quanto riguarda la sanità, la Nota di aggiornamento registra l'accordo tra Governo, regioni e province autonome sul Patto per la salute 2014-2016, sancito nel luglio 2014. Il Patto definisce il quadro finanziario per il triennio 2014-2016 fissando come segue il livello di finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato: 109.928.000.000 euro per l'anno 2014; 112.062.000.000 euro per l'anno 2015; 115.444.000.000 euro per l'anno 2016.

Ricorda, poi, che il Patto per la salute ha disciplinato alcune misure finalizzate a una più efficiente programmazione del SSN, al miglioramento della qualità dei

servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni. Dall'applicazione del Patto, si attendono risparmi, non quantificati, che, come specificato all'articolo 1, comma 4, rimangono nella disponibilità delle singole regioni per finalità sanitarie.

Ritiene importante evidenziare che, nella maggior parte dei casi, le misure contenute nel Patto per la salute 2014-2016 non sono immediatamente applicabili, per divenire operative richiedono infatti l'adozione di provvedimenti attuativi.

La Nota di aggiornamento cita le seguenti misure del Patto per la salute 2014-2016: procedere all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale dei farmaci rimborsabili; l'articolo 23 del Patto stabilisce che vengano adottate le opportune iniziative affinché l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) provveda all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale (Pfn) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee; incentivare l'uso dei dispositivi medici più efficaci e moderni che consentano il miglioramento della qualità della vita; l'articolo 24 del Patto, dedicato ai dispositivi, prevede una serie articolata di misure da adottare attraverso decreti ministeriali o documenti, da concordare preventivamente in Conferenza Stato-regioni. Alcune misure, quali gli Osservatori regionali sui consumi e i prezzi dei dispositivi medici, devono invece essere adottate direttamente dalle Regioni.

Occorre, poi, procedere all'approvazione del regolamento sugli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi per l'assistenza ospedaliera e lo schema recante il regolamento, è stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014. Si è dunque in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale. Lo schema di decreto prevede che ogni singola regione provveda, entro il 31 dicembre 2014, ad adottare un provvedimento generale di programmazione per fissare la dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a

carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore al parametro nazionale di 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie.

Un'altra misura è quella di riorganizzare l'assistenza territoriale e domiciliare. Il Patto della salute dedica l'articolo 5 all'Assistenza territoriale demandando alle Regioni, nella loro autonomia organizzativa e decisionale, l'istituzione delle nuove forme organizzative della medicina convenzionata.

Occorre, poi, rafforzare il sistema di *governance* nelle Regioni impegnate nei Piani di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale. L'articolo 12 del Patto è dedicato ai Piani di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento dei Servizi sanitari regionali. Anche in questo caso la misura necessita di interventi di revisione della disciplina vigente sui Piani di rientro nelle regioni in disavanzo sanitario e sulla disciplina relativa ai Commissari *ad acta*.

Altra misura indicata è quella di promuovere la digitalizzazione in campo sanitario. A questo tema sono dedicati gli articoli 15 e 16 del Patto che rinviano alla stipula di un Patto per la sanità digitale tra Governo, regioni e province autonome.

Occorre, poi, fissare standard generali di qualità. A questo scopo, il Patto prevede un sistema di monitoraggio e valutazione delle azioni previste. L'articolo 28 istituisce un Tavolo tecnico quale Cabina di regia per il monitoraggio del Patto. Il tavolo è coordinato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

In riferimento alla Raccomandazione 3 – Efficienza della PA e Giustizia (pag. 98), per quanto riguarda la sanità, la Nota di aggiornamento (pag. 102) ricorda le misure dell'articolo 10 del disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle PA (A.S. 1577) che intende disciplinare il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende e degli enti del SSN, con l'obiettivo di favorire scelte trasparenti e basate sul merito.

Per quanto attiene le politiche sociali, cui si fa riferimento alla Raccomandazione 5 – Mercato del lavoro (pag. 117), la Nota richiama le misure già attivate per la povertà e l'esclusione sociale con la sperimentazione del « Sostegno all'inclusione attiva (SIA) » in 12 grandi città.

In merito al SIA, ricorda che la misura deriva direttamente dalla Carta acquisti ordinaria, istituita dal decreto legge n. 112 del 2008, e configurata come un trasferimento monetario mensile, riconosciuto agli anziani di età superiore o uguale ai 65 o ai bambini di età inferiore ai tre anni, nella fascia di bisogno assoluto, subordinatamente al soddisfacimento di un insieme di requisiti economici.

L'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha poi configurato una nuova carta acquisti, la Carta per l'inclusione anche definita Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi nei comuni con più di 250.000 abitanti (le 12 grandi città italiane: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona). La sperimentazione si colloca nel processo di definizione di una misura di contrasto alla povertà assoluta quale livello essenziale da riconoscere sull'intero territorio nazionale e riprende l'orientamento strategico della Raccomandazione della Commissione europea sull'inclusione attiva (2008/867/EC), che prevede, accanto al sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi sociali di qualità.

Ricorda, poi, che il decreto-legge n. 5 del 2012 ha destinato alla fase di sperimentazione della Carta per l'inclusione 50 milioni di euro e ha ampliato la platea dei beneficiari anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le modalità attuative, sono state indicate dal decreto ministeriale 10 gennaio 2013 che stabilisce i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari – da individuare per il tramite dei Comuni – e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte, calcolato in funzione della numerosità del nucleo familiare. La Carta

per l'inclusione – il cui importo varia da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili – è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori e con un forte disagio lavorativo. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento stipula un patto di inclusione con i servizi sociali degli enti locali di riferimento, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. I servizi sociali si impegnano a favorire, con servizi di accompagnamento, il processo di inclusione lavorativa e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo.

Fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2013 ha esteso la sperimentazione della Carta per l'inclusione, già prevista per le grandi città meridionali di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai milioni per il 2015. L'estensione della sperimentazione della Nuova *social card* sarà realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.

In ultimo, fa presente che l'articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto uno stanziamento per la Carta acquisti ordinaria pari a 250 milioni di euro per il 2014, parte dei quali, in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione della SIA. La stessa disposizione ha stanziato 40 milioni all'anno, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, al solo scopo di raggiungere un ammontare di risorse sufficiente per estendere la sperimentazione della SIA a tutto il territorio nazionale. Al riguardo osserva che tale misura non risulta richiamata nella Nota di aggiornamento in esame, che fa riferimento soltanto alla estensione della Carta acquisti ai cittadini stranieri e loro familiari.

In conclusione, in merito alla risposta alla raccomandazione 5, per la parte in cui si chiede all'Italia di migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la

qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli, ritiene che non siano stati forniti sufficienti elementi di risposta.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.25.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2071 e 2095).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge C. 2617, « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Ricorda, altresì, che nella seduta precedente il relatore, on. Lenzi, ha svolto la relazione.

Fa presente che sono assegnate alla XII Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2071, d'iniziativa dei deputati Maestri ed altri: « Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi di spesa erogati dalle organizzazioni di vo-

lontariato ai propri membri » e la proposta di legge n. 2095, d'iniziativa dei deputati Bobba ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'impresa sociale, le agevolazioni fiscali, la redistribuzione degli utili e misure per il suo sviluppo ».

Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella del disegno di legge in esame, propone di procedere all'abbinamento delle stesse ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Luigi BOBBA precisa preliminarmente di volere brevemente richiamare quelli che considera i punti essenziali del provvedimento in esame, riservandosi di intervenire nuovamente al termine del dibattito.

Manifestando apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Lenzi, chiarisce che lo scopo del disegno di legge è quello di uniformare e semplificare l'insieme della normativa relativa al Terzo settore, adeguandola a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, sinora in gran parte inapplicato. Sottolinea che tale disposizione costituzionale è stata alla base dei principi indicati nella delega e dovrà esserlo anche dei successivi decreti legislativi.

Ricorda che l'elaborazione del testo è stata preceduta da ampia consultazione pubblica che ha visto il contributo qualificante di oltre mille soggetti, di cui seicento di tipo associativo.

Rileva che il corpo principale del provvedimento è costituito dall'obiettivo di dare una disciplina omogenea agli enti che operano nel Terzo settore, attraverso un riordino normativo che affronti anche la complessa disciplina fiscale di riferimento. Accanto al nucleo principale si collocano le disposizioni relative all'impresa sociale e al servizio civile universale. Sottolinea in proposito i dati forniti dall'ISTAT sulla tenuta occupazionale delle imprese che operano nel Terzo settore, pur nella dif-

ficile situazione economica, ed invita a sfruttare in tal senso anche le indicazioni provenienti dall'Unione europea. Osserva che il servizio civile universale, oltre a rappresentare un'importante innovazione, costituisce un importante vivaio per formare le giovani generazioni.

Nel ribadire l'intensa partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla elaborazione, in un clima propositivo, del testo in esame e la forte attesa presente nel Paese, auspica un importante coinvolgimento della Commissione Affari sociali e di tutto il Parlamento per operare quella che può essere definita una piccola rivoluzione culturale.

Auspica, altresì, anche in ragione del richiamato coinvolgimento dei soggetti interessati, che la Commissione possa procedere celermente nell'esame del provvedimento e che vi sia la più ampia convergenza sui contenuti essenziali. Ricordando che il disegno di legge stanziava 50 milioni di euro per il fondo rotativo per le imprese sociali, osserva che le ulteriori risorse che dovrebbero essere individuate con la legge di stabilità potrebbero rappresentare un segnale dell'attenzione che si intende dedicare al Terzo settore.

Edoardo PATRIARCA (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sul testo in esame che raccoglie, nella sua complessità, le sollecitazioni provenienti dal Terzo settore. Ritiene che in ogni caso il testo sia migliorabile in alcuni passaggi.

Sottolinea che un punto centrale è rappresentato dalla riforma dei primi due titoli del codice civile per adeguarlo agli sviluppi della società italiana negli ultimi decenni. Osserva che tale riforma, che avrebbe quasi la dignità di una revisione costituzionale, può contribuire a ridisegnare la società civile per il presente e per il futuro.

Pone in evidenza, come emerso anche nel corso del seminario organizzato dal suo gruppo parlamentare, l'importanza della sfida di individuare con esattezza quali siano i soggetti realmente facenti parte del Terzo settore e pertanto meritevoli di usufruire di eventuali facilita-

zioni. Rileva che tale questione, come peraltro osservato anche dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, appare strettamente correlata alla revisione della disciplina, attualmente assai confusa, delle agevolazioni fiscali previste per il Terzo settore, per le quali andrebbero in ogni caso essere garantite risorse adeguate. Ritiene che su questi punti sia in gioco anche la credibilità del Parlamento.

Condivide le considerazioni svolte sull'importanza dell'impresa sociale, anche in settori quali lo sport, il turismo sociale e i beni comuni, soprattutto in ragione delle notevoli prospettive occupazionali. Rileva che l'impresa sociale rappresenta la seconda gamba, accanto al volontariato, delle attività nel Terzo settore e può rappresentare un grande valore, non solo per le finalità per cui opera ma anche, se correttamente costituita, per assicurare una più compiuta democrazia economica e arricchire le forme di impresa. Ricorda in proposito che, pur con un impianto complessivamente valido, il D.Lgs 166 del 2006 ha sostanzialmente mancato i suoi obiettivi, anche a causa di una disciplina fiscale troppo complessa. Rileva che anche in questo caso appare necessaria una congrua dotazione finanziaria.

In relazione al servizio civile universale, osserva che la normativa proposta raccoglie molte delle sollecitazioni ricevute ma andrebbe a suo parere modificata reintroducendo la possibilità che sia svolto anche dai giovani stranieri residenti in Italia, come riconosciuto anche da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione. Sottolinea che per garantire un servizio civile realmente universale, che sia svolto in maniera dignitosa, sono necessari congrui investimenti.

In conclusione auspica che la Commissione possa svolgere in tempi rapidi un esame approfondito del provvedimento.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 30 aprile 2014, la proposta di legge n. 2155, d'iniziativa del deputato Formisano: «Introduzione dell'obbligo di contrarre a carico delle imprese di assicurazione e altre disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi degli esercenti professioni sanitarie».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punti all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)	201
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo M5S)	203
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	196
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	204
ALLEGATO 4 (Proposta di parere contrario del gruppo M5S)	206
ALLEGATO 5 (Proposta di parere contrario del gruppo FI-PdL)	207

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 30 settembre.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 settembre scorso la relatrice ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione generale. Ricorda altresì che non sono stati presentati emendamenti.

Avverte che la relatrice ha trasmesso la proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*) che è stata già trasmessa ai componenti la Commissione.

Chiara GAGNARLI (M5S) nell'illustrare una proposta di relazione alternativa presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 2*) ricorda che il provvedimento nella sua interezza è già stato oggetto in prima lettura di critiche della sua parte politica, e ad esse rinvia. Fa inoltre presente che le nuove disposizioni introdotte dal Senato risultano essere anche più restrittive rispetto alle iniziali previsioni. Ritiene invece che esse dovrebbero essere modificate al fine di risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea attraverso la procedura Eu Pilot, individuando iniziative diverse da quella di limitare alle sole produzioni destinate alla commercializzazione interna l'obbligo del 20 per cento di contenuto minimo di succo naturale, posto che una simile previsione appare impraticabile, nonché antieconomica, per le aziende di produzione.

Osserva infatti che la disciplina proposta introduce una significativa innovazione disponendo che le bibite analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni alla stessa riferibili, debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 centimetri cubi dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere. Ritiene inoltre che, di fronte al rischio di non risolvere il problema dell'infrazione poiché alla loro base non vi sono comprovate esigenze di ordine scientifico o di salute si sarebbero dovute individuare misure ragionevoli, evitando le misure *spot*, visto anche che la possibilità di aumentare dell'8 per cento il contenuto di arance non garantisce di per sé un aumento del consumo di arance italiane e quindi un aumento del reddito degli agricoltori.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*) ricorda che essa

è riferita solo alla parte del provvedimento effettivamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, di competenza della Commissione Agricoltura e, in particolare, a talune modifiche all'articolo 17, introdotto originariamente nel corso dell'esame presso la Camera, intese a ridefinire, in relazione ai rilievi espressi dalla Commissione europea, l'intervento normativo disposto con i commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, che ha previsto un contenuto minimo di succo naturale non inferiore al 20 per cento per la preparazione delle bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti.

Ricorda, infatti, a tale proposito che nel testo trasmesso alla Camera è stata sostituita l'unità di misura, calcolando la quantità di succo di arancia non in percentuale ma con riferimento al rapporto tra grammi e centimetri cubi e che è stato precisato che l'obbligo non si applichi, tra l'altro, anche alle bevande destinate alla commercializzazione verso Paesi terzi. È stato previsto inoltre che l'obbligo relativo al contenuto minimo trovi applicazione a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea e, infine è stato stabilito che le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni, possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Ritene quindi di rivolgere un apprezzamento per il lavoro svolto in sede parlamentare al fine di far fronte ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nei confronti di una norma rappresentativa di un modello di sviluppo che tenesse in debito conto il benessere e la salute dell'uomo attraverso la buona alimentazione e l'adozione di stili di vita corretti e basati sui cardini della dieta mediterranea. Osserva quindi che l'introduzione di un periodo di un anno dal perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea, potrà essere utilmente utilizzata dalle aziende per l'adeguamento alle nuove disposizioni; ricorda infine la

soppressione dell'articolo 20, che prevedeva un rinvio alle condizioni e alle modalità della caccia in deroga per la definizione dell'autorizzazione alla gestione impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli, già introdotta nell'ordinamento con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Invita pertanto la Commissione ad esprimersi in senso favorevole sulla sua proposta di relazione.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione della relatrice Mongiello e contrario sulla relazione alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle ritenendo inopportuno in questa fase riaprire un dibattito in entrambi i rami del Parlamento dopo aver raggiunto una convergenza su un testo di sintesi che si ritiene idoneo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta rammarico per aver dovuto constatare l'europesismo ad intermittenza dei colleghi del gruppo MoVimento 5 Stelle che, partendo da una certa premessa, finiscono per giungere a conclusioni antinomiche. Preannuncia quindi l'espressione di un voto favorevole da parte del gruppo PD sulla relazione della relatrice Mongiello, considerando il provvedimento e anche le modifiche apportate dal Senato un passo avanti importante per gli operatori del settore.

Filippo GALLINELLA (M5S) fa presente che per le motivazioni già addotte dall'onorevole Gagnarli il gruppo MoVimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione.

Paolo RUSSO (FI-PdL) nel rivolgere apprezzamento per il garbo della relatrice che ritiene sia riuscita a trovare una soluzione che non c'è, osserva con rammarico come il provvedimento risulti configurato come una sorta di rinvio senza prospettive. Deve purtroppo, inoltre, muovere rilievi critici con riferimento all'andamento dei lavori del Parlamento proprio nell'occasione del provvedimento in esame,

il cui *iter* si configura, anziché in senso bicamerale, come se ci si trovasse in un regime di monocameralismo alternato per cui ciò che è stato deciso al Senato dovrà essere approvato alla Camera senza se e senza ma o viceversa. Esprime pertanto un giudizio severo e critico nei confronti del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di relazione favorevole del relatore, la cui approvazione precluderà la proposta di relazione alternativa dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle. Tale proposta di relazione sarà invece posta in votazione in caso di reiezione della proposta del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice, nominando la stessa quale relatrice per la XIV Commissione (*vedi allegato 1*). Risulta pertanto preclusa la proposta di relazione alternativa presentata dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 30 settembre.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che la discussione si è avviata nella seduta del 23 settembre scorso e nella seduta del 30 settembre scorso il relatore ha chiesto di rinviare il seguito dell'esame per acquisire ulteriori elementi da parte dei gruppi.

Avverte che il relatore ha trasmesso nella giornata di ieri la proposta di parere (vedi allegato 3) che è stata già trasmessa ai componenti la Commissione.

Avverte altresì che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4), anch'essa già trasmessa.

Mario CATANIA (SCpI) con riferimento alla norma riguardante il segno distintivo unico ricorda di aver già fatto presente in precedenza che essa introduce una qualificazione facoltativa e non obbligatoria per i prodotti agroalimentari italiani da utilizzare nelle campagne di promozione all'estero, con una disciplina che sarà contenuta in un atto amministrativo da emanarsi in una fase successiva che appare inidonea a garantire un salto di qualità in una materia tanto complessa come quella dei marchi identificativi. Paventa perciò il rischio che tale ulteriore iniziativa possa risolversi nell'ennesima operazione sui marchi facoltativi fine a se stessa. Osserva infine che anche le condizioni poste dal relatore nella sua proposta di parere favorevole non risolvono il problema segnalato limitandosi a richiedere l'introduzione di una generica definizione delle produzioni rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano, senza che a tale definizione essa possa darsi alcun rilievo normativo. Ribadisce pertanto la sua forte perplessità per un intervento legislativo che avrebbe richiesto una diversa formulazione per essere realmente efficace.

Paolo PARENTELA (M5S) nel condividere i rilievi mossi dal collega Catania, illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 4) osservando come il provvedimento appaia del tutto insufficiente a ristorare il comparto agricolo che attraversa una forte crisi e che riesce a sopravvivere solo grazie alle esportazioni.

Manifesta quindi perplessità per l'introduzione del segno distintivo per le sue caratteristiche non obbligatorie e per la possibilità di incentivare ulteriori duplicazioni e rischi di imitazione, proprio in

relazione al deprecato fenomeno dell'*Italian sounding*. Esprime quindi preoccupazione per la previsione del segno distintivo, anche con riferimento alla possibilità di eludere in tal modo il problema dell'indicazione in etichetta, di cui alla legge n. 4 del 2011, ancora oggi inapplicata. Per quanto riguarda poi le problematiche riferibili all'ICE-Agenzia, ricorda che è essenziale, per le imprese italiane che vogliono raggiungere mercati stranieri, un'assistenza tecnica e logistica, soprattutto in fase di avvio delle attività, più che una mera attività promozionale. Per tali motivi preannuncia l'espressione di un voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore Romanini e favorevole alla proposta di parere alternativo del suo gruppo.

Mino TARICCO (PD) ricorda l'importanza di questo provvedimento soprattutto alla luce del focus del prossimo Expo 2015 e per la capacità che esso avrà di costituire una piattaforma unitaria per la produzione agroalimentare italiana. Preannuncia pertanto l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore Romanini.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, ricorda lo sforzo di *marketing* a favore dell'agroalimentare italiano con la realizzazione di un segno distintivo unico riguardante iniziative per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari all'estero e per l'Expo 2015. Fa presente inoltre che il previsto successivo decreto attuativo potrà ben costituire un binario su cui dovrà muoversi la successiva regolamentazione per le campagne di promozione della produzione italiana.

Paolo RUSSO (FI-PdL) comprende l'imbarazzo del Governo che cerca di giustificare una misura legislativa lacunosa, come quella dell'individuazione di un segno distintivo unico, ma ritiene che sarebbe più saggio se il Governo, consapevole del grave errore che sta compiendo, facesse marcia indietro. Osserva inoltre che, a dire il vero, nelle norme recate nel

provvedimento non è previsto che il segno distintivo non serva a distinguere i prodotti e che si tratti, come è stato sostenuto, di una operazione di *marketing* perché tale motivazione non può che risultare risibile di fronte al concomitante marchio dell'Expo che già è di per sé marchio distintivo della manifestazione e dei prodotti italiani. Invita quindi il Governo a evitare un ulteriore pasticcio che potrebbe rivelarsi altamente controproducente. Annuncia infine la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella del relatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla proposta di parere del relatore Romanini e contrario alla proposta del gruppo MoVimento 5 stelle, ricordando che il segno distintivo è preliminare a una più ampia definizione che interverrà successivamente e ne definirà con precisione i contorni.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia che il suo gruppo si esprimerà in senso contrario sulla proposta di parere del relatore ritenendo la scelta del Governo inadeguata e finalizzata solo a promuovere l'evento dell'Expo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), a nome del Partito democratico, preannuncia il voto favorevole del gruppo e ringrazia il relatore Romanini per il lavoro svolto, giudicato ottimo, per la formulazione del parere e per la previsione di condizioni.

Ricorda che il provvedimento in esame prevede un insieme di norme volte a rilanciare una pluralità di settori dell'economia del Paese e, in particolare, presenta specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti relativamente a infrastrutture, appalti, banda larga, cassa in deroga, ambiente, energia, enti locali e agroalimentare.

Ricorda quindi che lo « sblocca Italia » nasce, come sostenuto dal Presidente del Consiglio Renzi, per risolvere i tanti problemi burocratici che frenano e bloccano lo sviluppo del Paese. In particolare, l'ar-

ticolo 30 potenzia la presenza delle imprese italiane – con particolare riferimento alle piccole e medie imprese – sui mercati internazionali e, più in generale, accresce il grado di internazionalizzazione del nostro Paese attraverso la realizzazione di un Piano per la promozione straordinaria per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Osserva quindi che nel 2013 l'export di prodotti agricoli e agroalimentari italiani ha fatto registrare la cifra record di 33,4 miliardi di euro, con una crescita di oltre 5 miliardi di euro dal 2010, quando le esportazioni si attestavano sui 28 miliardi di euro. Con riferimento a ciò fa presente che la norma contenuta nell'articolo 30 prevede che il Ministro dello sviluppo economico adotti un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia e, nell'ottica di una gestione sinergica di risorse e funzioni tra Ministeri, prevede che sul Piano sia acquisita l'intesa del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, quest'ultimo per tutto ciò che concerne le azioni e le iniziative rivolte alle imprese agricole e agroalimentari.

Il provvedimento prevede quattro direttrici di intervento cui è destinata parte degli stanziamenti previsti dal piano specificamente per il sostegno dell'agroalimentare italiano nel mondo: la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015; infine la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

In particolare, il comma 7 dell'articolo 30 prevede un segno unico distintivo per la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari, quale segno distintivo pubblico che non mira in alcun modo a sostituirsi a marchi di singoli prodotti, alle DOP e delle IGP o ai marchi, ma intende esaltarli nel rispetto delle diversità di ciascuno. Il tema è di straordinaria rilevanza per la valorizzazione dei prodotti italiani nei mercati internazionali.

L'obiettivo del segno distintivo sarà quindi quello di valorizzare la distintività dei prodotti italiani creando nei paesi esteri un'immagine coordinata delle caratteristiche peculiari dei prodotti italiani. Questa esigenza – come ha affermato il Ministro Martina – nasce dall'accurata analisi del sistema agroalimentare italiano e del suo posizionamento sui mercati internazionali perché, nonostante la grande potenzialità di crescita della domanda dei prodotti italiani, a causa dell'eccessiva frammentazione che caratterizza questo sistema, ha visto fortemente limitate le proprie attività di *export*. Questa debolezza non ha consentito ancora un'adeguata penetrazione dei prodotti italiani sui mercati esteri nonostante i grandissimi livelli di eccellenza che li caratterizzano. Nel contempo questa debolezza ha permesso invece in questi mercati, a fronte della elevata domanda di prodotti *Made in Italy*, una penetrazione di prodotti di falsa produzione italiana.

La tutela dei marchi al di fuori dei confini europei, straordinariamente complessa, è legata alla capacità delle imprese di difendere i propri marchi e produzioni e del Paese di farsi riconoscere in modo unitario. È pertanto essenziale prevedere azioni che supportino i consorzi e le imprese impegnate nella tutela di propri marchi e di proprie produzioni con operazioni coordinate. Il salto di qualità è proprio in una operazione coordinata, non realizzata in passato per molte ragioni e che con l'Expo Milano 2015 si può provare a realizzare.

Occorre allora combattere contro il falso *made in Italy*, ma bisogna essere

attrezzati. Il segno unico distintivo è un modo per identificare uno strumento per permettere a tutti di riconoscere l'Italia nei supermercati esteri. L'Expo sarà l'occasione anche per fare questo e, seppure non sia la panacea di tutti i mali, è una piattaforma di confronto tra gli Stati.

Con le azioni inserite nello Sblocca Italia le aziende saranno spinte a fare un salto di qualità e ad aumentare il fatturato delle esportazioni con nuovi strumenti di promozione e di tutela del *Made in Italy* agroalimentare. Ricorda infatti che per migliorare la competitività saranno create piattaforme logistico distributive multicanale e realizzati accordi con le reti di distribuzione all'estero.

In conclusione, annuncia il convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che prevede impostanti condizioni. Invita infine i colleghi ad una riflessione che guardi in avanti, verso la difesa del *Made in Italy* e la istintività delle produzioni italiane.

Paolo RUSSO (FI-PdL), nel richiamarsi alla proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 5*), invita la Commissione Agricoltura a sottrarsi dall'approvare le indicazioni del relatore che non potranno che rivelarsi dannose e incomprensibili, introducendo elementi poco certi che consentiranno a produzioni con valore aggiunto inferiore di porsi in concorrenza a livello internazionale con prodotti di altissimo valore come la mozzarella di bufala DOP, i vini e gli olii extravergine italiani, risolvendosi cioè in un deprezzamento del prodotto italiano nel mondo. Per tali motivazioni, preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore e a favore di quella del suo gruppo.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere contrario sulla proposta di parere alternativo del gruppo Forza Italia – Il Popolo della libertà.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione per prima la proposta

di parere favorevole con condizioni del relatore, la cui approvazione precluderà le proposte di parere alternativo presentate dal gruppo Movimento 5 Stelle e dal gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà. Avverte altresì che tali proposte di parere saranno invece poste in votazione in caso di reiezione della proposta del relatore.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore (*vedi allegato 3*), risultando così precluse le proposte di parere presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 4*) e Forza Italia – Popolo della Libertà (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle ore 14.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato), limitatamente alle disposizioni modificate dal Senato;

preso atto che sono state apportate talune modifiche all'articolo 17, introdotto originariamente nel corso dell'esame presso la Camera, intese a ridefinire, in relazione ai rilievi espressi dalla Commissione europea, l'intervento normativo disposto con i commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, che ha previsto un contenuto minimo di succo naturale non inferiore al 20 per cento per la preparazione delle bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti;

considerato, infatti, che nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera: è stata sostituita l'unità di misura, calcolando la quantità di succo di arancia non in percentuale con il liquido complessivo della bevanda ma facendo riferimento, come era nel testo all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, al rapporto tra grammi (20gr) e centimetri cubi (100); è stato precisato che l'obbligo non si applichi, tra l'altro, anche alle bevande destinate alla commercializ-

zazione verso Paesi terzi; è stato previsto che l'obbligo relativo al contenuto minimo trovi applicazione a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea; è stato, infine, stabilito che le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni, possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte;

apprezzato il lavoro svolto in sede parlamentare al fine di far fronte ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nei confronti di una norma rappresentativa di un modello di sviluppo imprenditoriale che faccia proprio il benessere e la salute dell'uomo attraverso la buona alimentazione e l'adozione di stili di vita corretti e basati sui cardini della dieta mediterranea;

ritenuto importante che l'introduzione di un periodo di tempo più lungo, identificato in un anno dal perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea, possa essere utilmente utilizzata dalle aziende per l'adeguamento alle nuove disposizioni e per prepararsi alle nuove sfide imprenditoriali e alle crescenti opportunità che tale disposizione offrirà loro per ampliare l'ambito di commercializzazione dei prodotti;

considerato che ulteriore modifica riguarda la soppressione dell'articolo 20,

che prevedeva un rinvio alle condizioni e alle modalità della caccia in deroga per la definizione dell'autorizzazione alla gestione impianti per la cattura ai fini dell'inanellamento degli uccelli; tale disposizione è stata soppressa in quanto già

introdotta nell'ordinamento con l'articolo 16 del decreto-legge n. 91 del 2014, cosiddetto decreto competitività,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato), limitatamente alle disposizioni modificate dal Senato;

premessi che:

il provvedimento in esame interviene nuovamente sulla disciplina in materia di bevande a base di succo di frutta di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 così come modificata dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;

la disciplina in questione introduce una significativa innovazione disponendo che le bibite analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 grammi per 100 cc. dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere;

tale previsione normativa è ancora inapplicata poiché si ravvisano profili di incompatibilità con la normativa europea;

l'articolo 17 del provvedimento in titolo dispone, al fine di sanare il caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR, che l'obbligo del contenuto minimo di succo di arancia sia previsto esclusivamente per la produzione destinata alla commercializzazione nazionale, e dispone altresì che tale obbligo si applichi solo a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

al fine di sanare il citato caso Eu Pilot, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare iniziative diverse da quella di limitare alle sole produzioni destinate alla commercializzazione interna l'obbligo del 20 per cento di contenuto minimo di succo naturale, posto che una simile previsione appare impraticabile, nonché antieconomica, per le aziende di produzione.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo) per il parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente;

preso atto che il testo prevede un insieme di norme complessivamente volte a ridare slancio ad una pluralità di settori dell'economia del Paese ed, in particolare, relativamente alle materie di competenza della XIII Commissione, dispone, all'articolo 30, specifiche disposizioni per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti;

considerato che la norma richiamata si pone l'obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane – con particolare riguardo per le PMI – sui mercati internazionali e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese attraverso la realizzazione, tramite l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di un Piano per la promozione straordinaria per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;

condivisa l'esigenza di investire nell'internazionalizzazione delle imprese con-

siderato che, già da alcuni anni, l'exportazione risulta l'unica voce positiva dell'economia italiana: in particolare, nel 2013, tale componente ha rappresentato il 30,4 per cento del PIL, con percentuali di crescita negli ultimi anni del 11,6 per cento rispetto alla Germania e del 5,9 per cento rispetto alla Francia;

considerato, inoltre, che per il raggiungimento di tale obiettivo è prevista, da parte del Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame), l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia e che, nell'ottica di una gestione sinergica di risorse e funzioni tra Ministeri, si prevede che sul Piano sia acquisita l'intesa del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, quest'ultimo per tutto ciò che concerne le azioni e le iniziative rivolte alle imprese agricole e agroalimentari (comma 1);

considerato che, per ciò che specificamente attiene al settore agroalimentare, sono quattro le direttrici di intervento del Piano:

valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine

delle imprese e dei prodotti (comma 2, lettera c));

sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione (comma 2, lettera d));

realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 (comma 2, lettera e));

realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding* (comma 2, lettera f));

valutato in particolare che la realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari non mira in alcun modo a sostituirsi ai marchi dei singoli prodotti, ma intende esaltarli nel rispetto delle diversità di ciascuno considerato che nonostante le grandi potenzialità di crescita della domanda dei prodotti italiani, il sistema agroalimentare italiano, a causa dell'eccessiva frammentazione che lo caratterizza, sconta una certa difficoltà nella capacità di proporsi sui mercati esteri;

ritenuto, a tal proposito, di dover meglio chiarire che la finalità del segno distintivo delle filiere agroalimentari italiane non è quella di sostituirsi e nemmeno di aggiungersi ai marchi di qualità già esistenti ma piuttosto quella di servire ad un progetto di comunicazione coordinata per la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

ritenuto, altresì, che sia da modificare il comma 7 in riferimento alla composizione del Comitato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico con il compito di coordinamento delle attività, proponendo la integrazione del Comitato stesso con un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

preso atto che il Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy* troverà finanziamento attraverso l'ulteriore finalizzazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (Fondo già destinato all'ICE-Agenzia per le attività di promozione e di sviluppo degli scambi con l'estero) che sarà opportunamente finanziato in sede di approvazione della legge di Stabilità 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 30, comma 2, lettera e), le parole da « produzioni agricole e agroalimentari » fino alla fine della lettera, sia sostituite con le seguenti: « iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 delle produzioni agricole ed agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano »;

2) all'articolo 30, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » siano aggiunte le seguenti: « , da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO M5S

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

con riferimento al settore primario il provvedimento in titolo interviene all'articolo 30 che introduce norme per la promozione straordinaria del *made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti;

in particolare, le norme che riguardano il comparto agricolo e agroalimentare non risultano sufficienti a rilanciare un settore che, pur risentendo della crisi economica in atto da tempo, rappresenta una componente rilevante del prodotto interno lordo nazionale, soprattutto per quanto concerne gli introiti derivanti dall'*export*;

il piano nazionale istituito dal comma 1 dell'articolo in parola prevede la realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'esposizione universale 2015; a tal fine si evidenzia la preoccupazione che tale previsione possa in qualche modo eludere la più generale questione dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine degli alimenti recata dalla legge 4/2011 ad oggi ancora inapplicata per ragioni di incompatibilità con la normativa unionale e tuttavia ritenuta indispensabile al fine di contrastare la contraffazione e il fenomeno dell'« *italian sounding* »;

al fine di promuovere ed incentivare realmente la penetrazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari in mercati esteri è indispensabile che l'ICE Agenzia, svolga non solo attività promozionale e pubblicitaria attraverso la propria rete estera, ma soprattutto fornisca una serie di servizi quali assistenza legale, tecnica e logistica agli imprenditori italiani che decidono di operare all'estero, specialmente nelle fasi di primo avvio della loro attività,

esprime

PARERE CONTRARIO

Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Parentela.

ALLEGATO 5

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO DEL GRUPPO FI-PDL

La XIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive » (2629),

premesso che:

il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n.133 del 2014, dispone una serie di norme all'attenzione del Parlamento, ancora una volta eterogenee e disorganiche che incidono su una pluralità di ambiti materiali; con riferimento alle disposizioni che riguardano il settore agricolo, il provvedimento, si limita agli interventi previsti all'articolo 30, attraverso, l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

per quanto condivisibile l'obiettivo di favorire la promozione straordinaria dei prodotti agroalimentari del *made in Italy*, essendo il settore uno dei più rappresentativi del nostro Paese, la tecnica legislativa utilizzata rischia di restare anche in questa occasione, un elenco di buone intenzioni;

molte delle dichiarate finalità del Piano, corrispondono infatti ad un'enne-

sima mera facciata, ai desiderata del settore, come ad esempio il sostegno alla penetrazione dei prodotti internazionali anche attraverso accordi con le reti distributive, la tutela dei marchi e delle certificazioni di qualità nei mercati esteri, il contrasto al fenomeno dell'*italian sounding* e soprattutto la concessione a fondo perduto per il rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese;

inoltre la possibilità di rendere sempre attuative, come anche in questo caso, la realizzazione degli interventi contenuti all'interno del Piano, attraverso il ricorso allo strumento del decreto di concerto, così articolato e complesso (in questo caso si tratta di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, concertato con i Ministri degli affari esteri e la cooperazione internazionale e delle politiche agricole, alimentari e forestali), i cui tempi di emanazione sono notoriamente fuori termine o in attesa, (ad oggi mancano circa 800 provvedimenti attuativi di cui 133 del Governo Renzi in carica da solo 6 mesi) non può che confermare, come anche quest'ennesimo decreto – legge, rappresenti una lunga sequela di misure meramente descrittive che non determineranno alcun impatto reale in termini di sviluppo e competitività per le nostre aziende;

di non secondaria criticità inoltre, è la disposizione per la realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la

promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015. A tal fine, tale decisione, peraltro di dubbia legittimità in merito alla compatibilità con la legislazione europea, rischia di determinare gravissimi effetti negativi per l'immagine di prodotti storicamente d'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare, quali la mozzarella di bufala campana dop o i numerosissimi vini a marchio o il parmigiano reggiano dop, con ripercussioni economiche sulle aziende agricole italiane, che già scontano una crisi senza precedenti;

la promozione di un ennesimo marchio, per il quale il Governo ha stanziato la cifra 220 milioni di euro, che si aggiungerebbe a quelli esistenti e riconosciuti storicamente dall'UE e per i quali l'Italia è protagonista assoluta nel mondo, altro non rappresenterà nei fatti che un omaggio parassitario ad una parte di un'industria che non è interessata né all'identità dei luoghi e men che mai alla tracciabilità dei prodotti;

sarebbero stati più apprezzabili e condivise, misure più incisive sul piano del contrasto al commercio illegale e sul fronte della concorrenza sleale, attraverso

norme di supporto tecnico giuridico per osteggiare, *l'italian sounding* e non generiche disposizioni come quella indicata alla lettera *f*) del Piano. Interventi in tale direzione, per i quali il nostro Gruppo parlamentare, avrebbe dato sicuramente il proprio consenso, mentre invece ancora una volta siamo di fronte all'esame di decreti – legge le cui norme in materia agricola, in questa legislatura, intervengono in maniera frastagliata ed estemporanea;

infine per quanto riguarda le disposizioni di carattere finanziario, indicate dal comma 9 dell'articolo 30, con riguardo alla dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE, emerge un'evidente confusione e mancanza di chiarezza in ordine all'inclusione o meno, delle azioni di contrasto all'*italian sounding*, non essendone esplicitata la misura;

pertanto, anche per questo motivo, unitamente alle osservazioni critiche in precedenza illustrate, il Gruppo di Forza Italia esprime,

PARERE CONTRARIO.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	211

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	210
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che lo scorso 30 settembre, in qualità di relatore, ha illustrato i contenuti del provvedimento, così come modificato dal Senato, e si è svolto il dibattito, alla presenza del sottosegretario Gozi.

Può pertanto considerarsi concluso l'esame preliminare.

Sono pervenute sul provvedimento le relazioni favorevoli delle Commissioni Ambiente, Lavoro, Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre devono ancora essere trasmesse quelle della Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Agricoltura.

Rammenta altresì che è stato fissato per lunedì 6 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti. Sono pervenuti 2 emendamenti ed un articolo aggiuntivo, il cui fascicolo (*vedi allegato*) sarà allegato al resoconto della seduta odierna.

Ha già provveduto a trasmettere i suddetti emendamenti alla Commissione Giustizia ai fini del prescritto parere, salvo l'emendamento 3.1 Borghesi da ritenere inammissibile. L'emendamento reca infatti una novella al Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) che non riguarda né è consequenziale alle disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato.

Segnala infine che la Conferenza dei Presidenti di gruppo la scorsa settimana ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Aula a partire da giovedì 9 ottobre e che la Commissione dovrà quindi votare entro domani il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Stefano BORGHESI (LNA) a nome del gruppo LNA, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza sul provvedimento in discussione.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire, ricordando che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo martedì 14 ottobre.

Ritiene che la Commissione potrebbe esprimersi già nella seduta convocata domani ed invita il relatore a predisporre a tal fine una bozza di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 13-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario ».

3. 1. Borghesi.

(Inammissibile)

ART. 24.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230).

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario

posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo

267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

24. 01. Gianluca Pini.

ART. 32.

Sopprimere il comma 3.

32. 1. Borghesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	213
COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	213

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE

Martedì 7 ottobre 2014.

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle 14.30 alle 15.10.

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Martedì 7 ottobre 2014.

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (T.U. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli e C. 2339 Dadone) (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 109 Cirielli, C. 145 Cicu e C. 2295, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in relazione alle iniziative adottate a livello internazionale per contrastare la diffusione del virus <i>Ebola</i> (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2652</i>)	12
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Emendamenti C. 731-1588-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto (*Seguito dell'esame e conclusione*) ... 13

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 18

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (Atto del Governo n. 110), di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF) 70

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*. C. 1864/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Relazione favorevole – Parere contrario su emendamenti*) 74

ALLEGATO (*Emendamenti*) 76

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 78

ALLEGATO (*Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle*) 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 82

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 83

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione</i>)	84
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	95
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	90
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	93
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
Variatione nella composizione della Commissione	127
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Governo</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del Relatore</i>)	159
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articolo aggiuntivo</i>)	160
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge n. 133 del 2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	163
5-03327 Pes: Sui siti archeologici di Tuvixeddu, Sulky e Bithia presenti in Sardegna	163
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	165

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2267 Zampa</i>)	164
AVVERTENZA	164

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE REFERENTE:**

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	169
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
---	-----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	172
---	-----

ERRATA CORRIGE	174
----------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**COMITATO DEI NOVE:**

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731-1588-A	175
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Decreto-legge 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	179
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia (<i>Seguito esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	178
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Tripiedi 7-00439, Prativiera 7-00464 e Damiano 7-00469, in materia di benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti	185
---	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Variatione nella composizione della Commissione	186
---	-----

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2071 e 2095</i>)	191
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	193
AVVERTENZA	193

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	194
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo M5S</i>)	203
Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	196
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	204
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo M5S</i>)	206
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere contrario del gruppo FI-PdL</i>)	207

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	211

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	210
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE	213
COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	213

